

Si pubblica
il martedì
e il venerdì

Repubblica e
Cantone Ticino

Bellinzona
Venerdì
15 dicembre
2017
Anno 174

100
2017

www.ti.ch/fu

Cancelleria
dello Stato

Oggi con il
Bollettino ufficiale
delle leggi

BU

Foglio ufficiale

Atti legislativi e dell'Amministrazione	10925	1
Atti dello stato civile	–	2
Atti ed avvisi giudiziari	10986	3
Atti ed avvisi d'esecuzioni e fallimenti	11004	4
Atti ed avvisi comunali, patriziali, parrocchiali e consortili	11029	5
Atti diversi	11044	6
Iscrizioni nel Registro di commercio	11053	7



**Gli avvisi per la parte interna
devono pervenire al più tardi alle ore 11:00
di lunedì o giovedì all'indirizzo e-mail**

can-fu@ti.ch
telefono gratuito 0800 144 349

Tariffe
Linea di 1 mm di altezza e 103 di larghezza
Avvisi ufficiali fr. 1.55 (+IVA 8% fr. 1.67 x mm)
Avvisi diversi fr. 1.95 (+IVA 8% fr. 2.10 x mm)

**Gli annunci pubblicitari
sono da indirizzare esclusivamente a**

Publicitas SA
Via Senago 42, 6915 Pambio Noranco
telefono 091 910 35 65
fax 091 910 35 49
e-mail: lugano@publicitas.ch

Tariffe
1/1 pagina fr. 795.– / a colori fr. 950.–
1/2 pagina fr. 415.– / a colori fr. 515.–
1/4 pagina fr. 220.– / a colori fr. 260.–
1/8 pagina fr. 110.– / a colori fr. 130.–
+ 8% IVA
Ribassi secondo tariffa stampata

**Richieste amministrative e abbonamenti
da inoltrare a**

**Cancelleria dello Stato
Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato
Amministrazione del Foglio ufficiale**
Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona
telefono 091 814 43 49
fax 091 814 44 01
e-mail: can-fu.amministrazione@ti.ch
Tariffe e abbonamenti
Svizzera IVA 2,5% compresa
1 anno fr. 130.–/6 mesi fr. 83.–/1 mese fr. 37.–
Estero
1 anno fr. 210.–/6 mesi fr. 153.–/1 mese fr. 71.–



Soluzione svizzera...

...Risultato spettacolare

Cataloghi, riviste, prospetti
e ogni altro stampato commerciale

grassi & co

grafica, pre stampa, stampa, legatoria

Società d'arti grafiche ticinesi SA • Via Lugano 3 • Casella postale 1619 • CH - 6501 Bellinzona
Tel. +41 825 18 71-72 • Fax +41 91 825 88 60 • email: tipografia.grassi@bluewin.ch



Acquista la tua
pubblicità in questo
giornale 24/24h.

publicitas.ch

Publicitas S.A. sede centrale

Via Senago 42, CP 340

6915 Pambio-Noranco

T 058 680 91 80

F 058 680 91 71

lugano@publicitas.ch

publicitas 

ATTESTATO DI TIRATURA

La tiratura della pubblicazione

Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino


è stata certificata.

La tiratura del periodo di rilevamento dal 1° luglio 2016 al 31 marzo 2017 è di

	Print	Replica	Non- Replica
Abbonamenti:	3 675 Es.	Es.	Es.
Esemplari gratuiti (max. 5%):	108 Es.	Es.	Es.
Totale tiratura venduta:	3 783 Es.	0 Es.	0 Es.
Tiratura gratuita:	0 Es.	0 Es.	0 Es.
Totale tiratura diffusa		3 783 Es.	0 Es.

determinata in base al regolamento per la certificazione delle tirature della REMP/CS in Svizzera.
L'audit ha avuto luogo il 19 giugno 2017. Queste cifre sono valide fino al:
31 agosto 2018

CS Communication Suisse



Vicepresidente

WEMF AG für Werbemedienforschung
REMP Recherches et études des média publicitaires



Director of ABC and Statistics

Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 29 settembre 2016 n. 7225 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 novembre 2017 n. 7225R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è modificata come segue:

Competenze
delle autorità
cantionali

Art. 3 cpv. 2 lett. a)

²Il Consiglio di Stato:

- a) stipula con l'USI e con la SUPSI i contratti di prestazioni contenenti gli obiettivi prioritari, che allega al messaggio di pianificazione della politica universitaria cantonale, e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale;

Commissione di
controllo
a) alta vigilanza
e composizione

Art. 3a (nuovo) ¹Il Gran Consiglio per il tramite della Commissione di controllo esercita l'alta vigilanza su USI e SUPSI, nel rispetto dei principi dell'autonomia e della libertà accademica.

²La Commissione di controllo è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale scolastica per la durata della legislatura.

³I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale scolastica.

b) competenze

Art. 3b (nuovo) ¹La Commissione di controllo:

- a) si esprime sulla pianificazione della politica universitaria cantonale e sul rispettivo impegno finanziario quadriennale, prendendo in special modo visione dei contratti di prestazioni;

b) si esprime sul grado di raggiungimento degli obiettivi della politica universitaria cantonale, verificando in particolare il rispetto dei contratti di prestazioni.

²A tale proposito, la Commissione di controllo allestisce rapporti specifici all'attenzione della Commissione speciale scolastica.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in ogni tempo dal Consiglio di Stato, dall'Amministrazione e dai competenti organi di USI e SUPSI le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'assolvimento dei suoi compiti.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 11 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 151)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 25 ottobre 2017 n. 7449 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è così modificata:

Art. 15c (nuovo) ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC) ed a sorvegliare il rapporto di affiliazione fino all'adozione;
- b) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.

²Ogni decisione del Dipartimento della sanità e della socialità nelle materie di cui al cpv. 1 può essere impugnata mediante ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

8. del Consiglio
di Stato
a) in generale

Art. 16

Competenza

Art. 38 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC);
- b) a seguire il rapporto di affiliazione fino all'adozione e vigilare sullo stesso;
- c) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.

²Il Dipartimento delle istituzioni è competente per pronunciare l'adozione (art. 268 CC) e per pronunciarsi sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione giusta l'art. 265d cpv. 2 CC.

Ricorsi

Art. 38a (nuovo) ¹Contro le decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

²Contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni sul diniego dell'adozione e sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione giusta l'art. 265d cpv. 2 CC è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 38b

Abrogato

Art. 38c

Abrogato

Art. 38d

Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 11 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 152)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Legge

sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) del 14 dicembre 2012¹;
- vista la legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed) del 23 giugno 2006²;
- vista la legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) del 18 marzo 2011³;
- vista la legge federale sulla ricerca sull'essere umano (Legge sulla ricerca umana, LRUm) del 30 settembre 2011⁴;
- visti gli articoli 360 e seguenti del Codice civile (CC)⁵;
- vista la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp) del 28 settembre 2012⁶;
- visto il messaggio 4 ottobre 2016 n. 7227 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 9 novembre 2017 n. 7227R della Commissione speciale sanitaria,

decreta:

I.

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 è così modificata:

Titolo

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan)

Art. 5 cpv. 2

²Sono riservate le disposizioni del diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d'internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d'assistenza e le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili.

Art. 6 cpv. 2

²Se il paziente è incapace di discernimento l'informazione deve essere data alla persona di fiducia designata dal paziente, al rappresentante legale del paziente minorenne o alle persone con diritto di rappresentanza ai sensi dell'art. 378 CC.

Art. 7 ¹Riservato l'art. 5 cpv. 2, il consenso informato del paziente capace di discernimento, maggiorenne o minorenne, è necessario per qualsiasi prestazione sanitaria (preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa) propositagli.

²Riservati i casi di cui all'art. 16 CC la capacità di discernimento è presunta nei minorenni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

Consenso informato
a) persone capaci di discernimento

¹ RS 935.01

² RS 811.11

³ RS 935.81

⁴ RS 810.30

⁵ RS 210

⁶ RS 818.101

³Il consenso di cui al cpv. 1 può essere espresso anche in modo tacito per atti conclusenti nel caso di prestazioni sanitarie non invasive o che non comportano un rischio rilevante per il paziente o che non sono suscettibili di invadere la sua sfera intima.

b) direttive anticipate e mandato precauzionale

Art. 8 ¹Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento e/o designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

²Al riguardo fanno stato gli articoli 370 e seguenti CC.

c) persone incapaci di discernimento

Art. 8a (nuovo) ¹Al paziente incapace di discernimento si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 377 e seguenti CC.

²In particolare nelle situazioni d'urgenza possono essere presi i provvedimenti conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento (art. 379 CC).

Art. 9 cpv. 1

¹Il paziente capace di discernimento può revocare in ogni tempo il proprio consenso e quindi interrompere una cura, rifiutare prestazioni sanitarie o dimettersi da una struttura stazionaria. Rimane riservato l'art. 5 cpv. 2 di questa legge.

Art. 10

Abrogato.

a) Comitato etico

Art. 10a ¹Il Consiglio di Stato, dopo consultazione degli Ordini e delle associazioni degli operatori sanitari interessati, nomina il Comitato etico incaricato di esaminare e di approvare i progetti di ricerca ai sensi della legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (LRUm).

²Il Comitato etico è pure competente per esaminare e approvare la ricerca condotta su embrioni in vitro secondo la legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (legge sulle cellule staminali, LCEl¹).

³Nessuna ricerca sulle malattie dell'essere umano, nonché sulla struttura e sulla funzione del corpo umano può essere avviata nel Cantone senza l'approvazione del Comitato etico.

⁴Il Comitato è composto di almeno nove membri e può avvalersi della consulenza di esperti e di periti esterni.

b) Commissione di ricorso

Art. 10b ¹Contro le decisioni del Comitato etico è ammesso il ricorso dell'istante, entro 30 giorni dalla notifica, ad una speciale Commissione di ricorso; la procedura è scritta.

²La Commissione è composta da un esperto di etica e da due docenti universitari di specialità mediche, che vengono designati dal Consiglio di Stato di volta in volta, dopo la ricezione della dichiarazione di ricorso.

³Per ogni decisione presa, la Commissione di ricorso può prelevare, oltre le spese, una tassa fino ad un massimo di franchi 5000.–.

⁴Contro le decisioni della Commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 11

Abrogato.

Art. 12

Abrogato.

Art. 15

Abrogato.

Art. 19 cpv. 3 (nuovo)

³Alle restrizioni delle libertà di movimento come pure alle restrizioni di tutte le libertà personali delle persone incapaci di discernimento in istituti di accoglienza e cura si applicano, direttamente o per analogia, gli articoli 383 e seguenti CC.

Art. 20 cpv. 4 e 5 lett. e) (nuovi)

⁴Il segreto professionale non può essere opposto all'autorità di vigilanza qualora le informazioni siano chieste ai fini dell'espletamento dei propri compiti d'ispezione e vigilanza.

⁵Non soggiacciono all'obbligo del segreto professionale:

e) le segnalazioni inerenti ai casi in cui vi sia un fondato sospetto di prescrizione o dispensazione non adeguata di stupefacenti e sostanze psicotrope che costituiscono un reato ai sensi dell'art. 20 della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951.

Art. 21 cpv. 3 (nuovo)

³Con la denuncia viene dato avvio a un procedimento disciplinare nei confronti dell'operatore o della struttura sanitari denunciati, oppure nei confronti di entrambi.

Art. 24 cpv. 1

¹La Commissione di vigilanza accerta la fondatezza delle denunce previste dall'art. 21 cpv. 1 e 2.

Art. 26 cpv. 3 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato può delegare ad altre unità amministrative e agli Ordini e Associazioni professionali (in tal caso considerati ausiliari del Medico cantonale) determinati compiti nell'ambito della vigilanza sanitaria.

Art. 30a cpv. 2

²In particolare, gli Ordini dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari organizzano il servizio sanitario di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico.

Titolo che precede l'art. 40b

B. Malattie trasmissibili

Art. 40b (nuovo) Il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie) e delle relative ordinanze ed emana le necessarie disposizioni.

Art. 45 cpv. 1

¹Il servizio dentario scolastico ha lo scopo di promuovere la prevenzione e la cura dentaria degli allievi delle scuole elementari e medie, pubbliche e private, del Cantone.

Art. 51 ¹Nei commerci e nei negozi del Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche:

- a) alle persone di età inferiore ai 18 anni;
- b) alle persone che si trovano in stato di ebbrietà.

²Sono parimenti vietati:

- a) l'acquisto di bevande alcoliche destinate a persone inferiori ai 18 anni o in stato di ebbrietà;
- b) gli incentivi al consumo di alcolici di cui all'art. 25 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010.

³La distribuzione e la vendita di alcol tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal cpv. 1 sia garantito da adeguate misure di controllo.

Art. 52 cpv. 5

⁵Abrogato.

d) protezione
dei giovani

Art. 52a (nuovo) ¹La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni è vietata.

²Il personale di vendita è tenuto a controllare l'età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull'età dello stesso.

³La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal cpv. 1 sia garantito da adeguate misure di controllo.

Autorizzazione
e vigilanza

Art. 53 ¹L'esercizio nel Cantone di un'attività sanitaria relativa a pazienti umani o animali è sottoposto ad autorizzazione.

²L'autorizzazione viene rilasciata agli operatori sanitari di cui all'art. 54, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dai regolamenti.

³Qualsiasi tipo di attività sanitaria è in ogni caso sottoposto a vigilanza.

⁴Il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione delle leggi federali concernenti le professioni sanitarie. Esso può inoltre disciplinare per regolamento l'attività degli operatori sanitari previsti dall'art. 54 e proteggere e riconoscere i diplomi e titoli degli operatori sanitari previsti dall'art. 62.

⁵L'operatore autorizzato è tenuto ad esporre in modo ben visibile nel proprio ambulatorio il certificato di libero esercizio rilasciato dal Cantone.

Obbligo di
dichiarazione
a) prestatori di
servizi transfrontalieri

Art. 53a (nuovo) ¹I prestatori di servizi ai sensi dell'art. 1 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta, previa verifica delle qualifiche professionali, e secondo le disposizioni di quest'ultima legge.

²Laddove la competenza di regolamentazione delle qualifiche di una professione sanitaria spetta al Cantone, il Dipartimento verifica le qualifiche professionali dei prestatori di servizi. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l'esercizio della professione validi nel Cantone, tale da nuocere alla sanità pubblica, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.

³Il nulla osta è rilasciato alle medesime condizioni del libero esercizio.

b) prestatori di servizi residenti in altri Cantoni

Art. 53b (nuovo) ¹Gli operatori sanitari che dispongono di un'autorizzazione al libero esercizio della propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta.

²Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività.

³Essi sono tenuti a informare in anticipo le autorità competenti mediante dichiarazione scritta corredata da una copia autenticata dell'autorizzazione di libero esercizio rilasciata dal Cantone di residenza, dall'attestato originale di *good professional standing* dell'autorità competente del Cantone di residenza e dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita dal Consiglio di Stato.

Operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale
a) definizioni

Art. 54 ¹Sono considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipendente o dipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di:

- a) medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta;
- b) levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, arteterapeuta, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale, terapeuta complementare con diploma federale, igienista dentale, audioprotesista.

²Il Consiglio di Stato può completare l'elenco di cui al cpv. 1 con ulteriori professioni laddove ciò appaia giustificato in virtù dei relativi percorsi formativi e quadri professionali.

b) autorità competente

Art. 55 cpv. 1 e 2

¹Il Dipartimento è l'autorità competente a concedere l'autorizzazione per l'esercizio di una professione sanitaria.

²All'esercizio sotto la responsabilità professionale di un altro operatore sanitario autorizzato delle professioni previste dall'art. 54 lett. b si applicano le disposizioni dell'art. 58 e le eventuali direttive emanate dal Dipartimento.

c) requisiti

Art. 56 cpv. 1, 2, 4 e 5, 6 (nuovi)

¹L'autorizzazione è concessa alle persone che:

- a) sono titolari di un diploma, di un attestato o di un certificato di un istituto universitario o di una scuola svizzeri riconosciuti o di altri titoli dichiarati equipollenti;
- b) sono degne di fiducia;
- c) possiedono i requisiti psichici e fisici necessari all'esercizio della professione.
- d) hanno assolto un periodo di pratica di due anni, laddove ciò è previsto dai regolamenti di applicazione della presente legge.

²Sono inoltre richiesti:

- a) la padronanza della lingua italiana e, per le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed, l'autonomia in una seconda lingua nazionale che corrisponda a un certificato B1 secondo gli standard internazionali;
- b) una copertura assicurativa sufficiente per eventuali danni cagionati nell'ambito dell'attività professionale.

⁴Il Consiglio di Stato può precisare mediante regolamento i requisiti di cui ai cpv. 1 e 2; esso può in particolare prevedere l'obbligo di dimostrare la padronanza della lingua italiana mediante il superamento di un esame specifico. Eccezioni al cpv. 2 lett. a) sono possibili temporaneamente per coloro che esercitano sotto sorveglianza specialistica, nella misura in cui ciò si impone per garantire l'assistenza ai pazienti, non sia stato possibile trovare una persona in grado di comprovare tali competenze linguistiche e sia garantita la sicurezza dei pazienti. In questi casi le conoscenze linguistiche richieste dovranno tuttavia essere acquisite entro un anno.

⁵Se le condizioni previste per la sua concessione non sono soddisfatte l'autorizzazione è rifiutata o revocata; ove le circostanze lo esigono la decisione di revoca può essere resa immediatamente esecutiva a titolo cautelativo.

⁶Sono riservate le disposizioni federali applicabili agli operatori sanitari soggetti alle leggi federali.

d) documenta-
zione

Art. 56a (nuovo) ¹I requisiti di cui all'art. 56 sono documentati:

- a) dal diploma, dall'attestato o dal certificato di capacità;
- b) dall'estratto del casellario giudiziale completo rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l'istante ha risieduto e lavorato nei cinque anni precedenti l'istanza;
- c) dal *good professional standing* rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l'istante è stato attivo nei cinque anni precedenti l'istanza;
- d) dall'autocertificazione compilata sui moduli dell'autorità competente;
- e) da un certificato medico di idoneità. È riservato l'art. 60;
- f) dagli attestati scolastici o certificati rilasciati conformemente al portafoglio europeo delle lingue;
- g) dal certificato d'assicurazione.

²Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell'autorità competente, sia mediante coinvolgimento dell'istante, sia mediante contatto diretto con altre autorità o con i datori di lavoro dell'istante.

e) eccezione

Art. 57 (marginale)

f) esercizio di-
pendente sotto
la responsabi-
lità di terzi

Art. 58 cpv. 1, 2, 5 e 6

¹Se sono ossequiate le disposizioni di questo articolo è presunta l'autorizzazione degli operatori delle professioni previste dall'art. 54 lett. b), se l'operatore in questione non esercita sotto la propria responsabilità professionale.

²L'operatore sanitario titolare oppure la direzione sanitaria o amministrativa di un servizio o struttura sanitari autorizzati, prima di assumere un operatore in forma dipendente che non necessita di autorizzazione del Dipartimento, deve procedere alla verifica delle condizioni e dei requisiti conformemente alle disposizioni dell'art. 56 cpv. 1 lett. a), b) e c), cpv. 2 e cpv. 4 e dell'art. 59.

³Abrogato.

⁴Il titolare e la direzione sanitaria o amministrativa sono tenuti in ogni tempo a mettere a disposizione del Dipartimento, per ogni operatore sanitario dipendente, i documenti previsti dall'articolo 56a.

g) operatori in
formazione

Art. 58a (nuovo) ¹Gli operatori sanitari in formazione devono disporre dei diplomi, attestati o certificati adeguati ed esercitano sotto la sorveglianza e la responsabilità del titolare o dell'operatore sanitario superiore in possesso del libero esercizio e di un'adeguata esperienza.

²L'autorizzazione è limitata nel luogo e nel tempo.

³Il Dipartimento può stabilire il numero massimo di persone ammesse alla formazione per responsabile o servizio.

h) misure disci-
plinari

Art. 59 ¹In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, l'autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari:

- a) un avvertimento;
- b) un ammonimento;
- c) una multa fino a 20'000 franchi;
- d) un divieto di libero esercizio della professione per sei anni al massimo (divieto temporaneo);

e) un divieto definitivo di libero esercizio della professione per l'intero campo d'attività o per una parte di esso.

²Le misure disciplinari di cui al cpv. 1 sono pronunciate dal Dipartimento, sentito l'avviso della Commissione di vigilanza prevista dall'art. 24, salvo nei casi di infrazione alle disposizioni sulla pubblicità, sull'obbligo di partecipare ai servizi di emergenza, sull'obbligo di aver concluso un'assicurazione di responsabilità civile e nei casi di esercizio abusivo.

³È riservata la possibilità di delega di competenze decisionali agli Ordini professionali di diritto pubblico, in applicazione dell'art. 26 cpv. 3.

⁴Ove le circostanze lo esigono il Dipartimento può sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, l'autorizzazione.

⁵Nell'ambito del procedimento disciplinare è pure ammesso l'interrogatorio della parte; al riguardo si applicano per analogia gli articoli 142-146 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, ritenuto che le autorità amministrative incaricate della vigilanza sono parificate alle autorità penali e gli interrogatori possono essere effettuati anche dai loro collaboratori.

⁶I provvedimenti e le sanzioni pronunciati in virtù del presente articolo o delle disposizioni federali sono comunicate agli Ordini professionali e possono essere pubblicati sul Foglio ufficiale. Nei casi di particolare gravità possono parimenti essere comunicati alle strutture o servizi sanitari autorizzati nella misura in cui si tratti di potenziali datori di lavoro. In ogni caso, i motivi della misura disciplinare possono essere trasmessi unicamente nel singolo caso di comprovata necessità.

i) durata

Art. 60 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹L'autorizzazione al libero esercizio delle professioni di cui all'art. 54 cpv. 1 è per principio valida fino al compimento del settantesimo anno di età.

³L'autorizzazione decade indipendentemente dall'età, previo accertamento formale impugnabile, nei casi in cui non ne viene fatto uso per due anni consecutivi.

j) iscrizione all'albo

Art. 61 cpv. 2

²L'albo è pubblicato per esteso periodicamente sul sito internet dell'Amministrazione cantonale.

Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale

Art. 62 ¹Non è soggetta ad autorizzazione l'attività degli operatori sanitari non elencati all'art. 54 e che, con o senza diploma, a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali operatori dipendenti sotto la responsabilità professionale di un operatore, servizio, ambulatorio o struttura autorizzati.

²L'operatore sanitario titolare oppure la direzione sanitaria o amministrativa di un servizio, ambulatorio o struttura sanitari autorizzati, prima di assumere un operatore in forma dipendente che non necessita di autorizzazione del Dipartimento deve accertarsi che l'operatore in questione sia in possesso del diploma, svizzero o riconosciuto, confacente.

³Eccezioni a quanto previsto dal cpv. 2 possono essere autorizzate dal Dipartimento previo preavviso dei rispettivi Ordini o Associazioni professionali.

⁴Gli Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale possono dispensare e/o attuare, nell'ambito dell'ambulatorio, del servizio o della struttura sanitaria, prestazioni e terapie prescritte da operatori sanitari autorizzati, nei limiti delle proprie capacità e conoscenze collaudate ed in quelli stabiliti dal competente operatore sanitario prescrittore.

¹L'operatore non abilitato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale è sottoposto, nell'esercizio delle attività previste dal cpv. 4 a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge e dei regolamenti; egli può inoltre essere sanzionato ai sensi dell'art. 59 ed essere oggetto di un divieto d'esercizio della professione per mancato ossequio dei requisiti all'art 56 cpv. 1.

Art. 63 cpv. 1

¹È considerato terapeuta complementare ai sensi di questa legge chi è in possesso della relativa autorizzazione cantonale ed esercita la sua attività a titolo indipendente. Gli articoli 63-63c non si applicano al «naturopata con diploma federale» e al «terapeuta complementare con diploma federale».

Art. 63b cpv. 2 lett. h) e i) (nuove)

- h) offrire prestazioni rientranti nel campo di competenza del «naturopata con diploma federale» e del «terapeuta complementare con diploma federale», né di altre professioni sanitarie disciplinate;
- i) distogliere il paziente da cure e prestazioni scientificamente riconosciute.

Art. 63d ¹Sono considerati «guaritori», secondo questa legge, tutte le persone che, senza disporre di un'autorizzazione per l'esercizio di una qualsiasi professione prevista da questa legge, distribuiscono e/o attuano, occasionalmente o con regolarità, prestazioni di tipo sanitario o terapie comunemente accettate dalla tradizione locale e popolare a pazienti che lo richiedono.

²Il guaritore:

- a) deve godere di buona reputazione e di buona salute psichica e fisica;
- b) deve disporre di locali idonei all'attività svolta;
- c) può dispensare unicamente prestazioni e terapie non invasive e non pericolose, per la loro stessa natura, all'incolumità del paziente e non può distogliere il paziente da cure e prestazioni scientificamente riconosciute;
- d) deve comunicare al Dipartimento le sue generalità, il tipo di prestazioni dispensate e il luogo in cui esercita l'attività;
- e) prima di dare una prestazione e/o attuare una terapia è tenuto ad informare il paziente in modo chiaro e comprensibile della qualifica così da escludere qualsiasi confusione con gli operatori sanitari di cui all'art. 54 e i terapeuti complementari autorizzati;
- f) non può utilizzare attrezzature e apparecchiature meccaniche, a corrente forte e debbole o che emettono radiazioni ionizzanti ed altre assimilabili;
- g) non può prescrivere, consigliare o somministrare medicinali;
- h) non può fare alcuna pubblicità;
- i) non può ricevere alcun compenso né rimborso spese per le proprie prestazioni.

³In caso di mancato ossequio ai requisiti e vincoli di cui al cpv. 2 l'autorità di vigilanza sanitaria può vietare al guaritore la dispensazione delle proprie prestazioni.

Obblighi professionali

Art. 64 ¹Gli operatori sanitari sono tenuti al rispetto degli obblighi professionali previsti dalle relative disposizioni federali per l'attività sotto la propria responsabilità professionale, mentre agli operatori sanitari non disciplinati a livello federale si applicano per analogia gli obblighi professionali di cui all'art. 40 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006.

²Gli operatori sanitari che esercitano sotto la propria responsabilità professionale devono disporre di locali adeguati all'esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno di un locale sicuro ove conservare gli eventuali medicinali e le cartelle sanitarie cartacee e/o un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico, riservato l'art. 67 cpv. 4. Essi sono tenuti a notificare all'autorità competente ogni cambiamento di attività o indirizzo.

³Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriormente gli obblighi professionali degli operatori sanitari. Egli può in particolare fare riferimento a disposizioni emanate da associazioni professionali di diritto pubblico o privato.

Art. 67 cpv. 1 e cpv. 3a (nuovo)

¹Ad eccezione dell'assistente farmacista e dell'odontotecnico, ogni operatore sanitario ai sensi dell'art. 54 attivo nel settore ambulatoriale, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni paziente, una cartella sanitaria nella quale devono essere almeno indicati:

- a) le generalità;
 - b) il tipo di trattamento eseguito;
 - c) le prestazioni effettuate;
 - d) le date di inizio e di conclusione del trattamento nonché la data di ogni consultazione.
- Egli deve, nell'ambito del rispettivo campo d'attività, indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e, se ne ha facoltà, gli agenti terapeutici prescritti. È riservato l'art. 11 cpv. 6.

^{3a}La cartella sanitaria del paziente deve menzionare il tipo o il genere di sperimentazione e ricerca cui egli è stato sottoposto.

Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari

Art. 68 cpv. 2 e 3

²Egli ha l'obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di malattia, lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato perseguibile d'ufficio venuto a conoscenza in relazione con l'esercizio della propria funzione o professione.

³Egli ha parimenti l'obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni altro caso di reato perseguibile d'ufficio perpetrato da un operatore sanitario in relazione con la propria funzione o professione, fatto salvo il segreto medico nel rapporto terapeutico.

Obbligo di segnalazione da parte di direzioni amministrative e sanitarie

Art. 68a (nuovo) ¹Chiunque diriga una struttura o servizio sanitari ha l'obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di reato di cui all'art. 68 cpvv 2 e 3 perpetrato da un proprio dipendente o collaboratore di cui è venuto a conoscenza in relazione con la propria funzione e professione.

²Egli è parimenti tenuto a informare immediatamente il Dipartimento se l'assunzione o la collaborazione con un operatore sanitario è stata rifiutata o se il contratto è stato revocato, rescisso o non rinnovato per violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione.

Obbligo di segnalazione da parte del Ministero pubblico

Art. 68b (nuovo) Il Ministero pubblico notifica al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l'esercizio dell'attività sanitaria.

Art. 69 cpv. 2 e 4 (nuovo)

²I medici, i dentisti, i farmacisti ed i veterinari, sono tenuti ad assicurare i servizi di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico organizzati dagli Ordini a livello regionale e locale in conformità all'art. 30a cpv. 2.

⁴Gli ordini sono autorizzati a riscuotere un contributo sostitutivo dagli operatori sanitari esonerati dal servizio di picchetto in virtù delle disposizioni di applicazione di cui al cpv. 3. Il contributo sostitutivo può corrispondere al minimo a franchi 100.– e al massimo a franchi 1000.– per giorno di picchetto esonerato.

Publicità e comparaggio

Art. 70 ¹Ogni operatore sanitario deve praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente.

²Egli deve tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari.

³In particolare è vietata ogni forma di contratto o accordo tra operatori sanitari che limiti la libertà di scelta del paziente o che lo esponga a uno stato di dipendenza. Sono parimenti vietati accordi o contratti con laboratori di analisi, farmacie, altre strutture sanitarie o aziende che espongono l'operatore sanitario a obblighi e situazioni di dipendenza incompatibili con la dignità professionale o con l'interesse sanitario o economico del paziente.

⁴Sono riservati i contratti con gli assistenti e quelli per l'assolvimento di periodi di pratica e perfezionamento professionale.

Titoli di studio esteri

Art. 71 ¹L'operatore sanitario che ha conseguito un titolo di studio in uno Stato dell'Unione europea ha il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine a condizione che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato.

²Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che in Svizzera richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, il Consiglio di Stato può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà, obbligandolo in particolare a indicare la sigla, posta tra parentesi, dello Stato membro d'origine.

Art. 72 ¹Un operatore sanitario autorizzato può, in caso di impedimento a tempo pieno e per principio per un massimo di sei mesi, farsi sostituire nell'esercizio della propria attività, notificando la sostituzione al Dipartimento.

²La supplenza di cui al cpv. 1 è eccezionalmente ammessa in caso di assenza a tempo parziale se la stessa è dovuta a malattia dell'operatore sanitario titolare o dei suoi parenti stretti, a maternità, al servizio militare o ad attività di insegnamento accademico.

³Il supplente deve essere in possesso del libero esercizio e, se è richiesto per il rilascio del libero esercizio, di un titolo di perfezionamento uguale o affine a quello dell'operatore impedito.

⁴Il Dipartimento, sentito l'Ordine, può autorizzare la supplenza da parte di operatori che non sono in possesso del libero esercizio, ma che hanno concluso la formazione di base e si trovano in fase avanzata di un percorso di perfezionamento uguale o affine a quello dell'operatore impedito.

Art. 74 La gestione di ambulatori secondari soggiace all'autorizzazione del Dipartimento. Tali ambulatori possono essere aperti all'utenza solo se il titolare è presente.

Autorizzazione e vigilanza

Art. 79 cpv. 1a (nuovo), 2, 4 e 5 (nuovo)

^{1a}Sono servizi sanitari ambulatoriali secondo questa legge tutte le persone giuridiche o istituzioni che dispongono di operatori sanitari dipendenti e che offrono, distribuiscono o attuano a pazienti ambulanti o ad animali le prestazioni sanitarie di cui al cpv. 1.

²Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture, sui servizi ambulatoriali e sulle attività previste dai cpv. 1 e 1a. Esso può segnatamente imporre l'adozione di tutti i provvedimenti e le misure atte a garantire le premesse di sicurezza per i pazienti e degli operatori sanitari, di qualità delle prestazioni, dei beni e dei servizi distribuiti, commerciati o prodotti nonché la validità dei diplomi e dei certificati distribuiti, in particolare anche mediante il commissariamento della struttura del servizio.

⁴I responsabili delle strutture e dei servizi che distribuiscono prestazioni sanitarie o attuano terapie devono tenere, per ciascun paziente, la cartella sanitaria prevista dall'art. 67.

⁵In materia di pubblicità e comparaggio si applica per analogia l'art. 40 lett. d ed e della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006.

Strutture stazionario

Art. 80 cpv. 2

²Abrogato.

Art. 81 cpv. 4 e 5 (nuovi)

⁴Il direttore sanitario e quello amministrativo devono essere in possesso di competenze adeguate alla funzione, essere degni di fiducia ed offrire la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione; essi devono esercitare la propria funzione con la richiesta diligenza, tutelando la libertà, la dignità e l'integrità dei pazienti e ospiti, così come i loro diritti ai sensi dell'art. 19; al riguardo devono godere e garantire la necessaria autonomia. Il direttore sanitario deve inoltre essere in possesso dell'autorizzazione di libero esercizio.

⁵Il Dipartimento stabilisce il numero minimo di posti di formazione per categoria professionale per responsabile o servizio di ogni singolo istituto proporzionato alla dimensione e ai volumi di prestazioni dello stesso.

Art. 84 cpv. 1, 2 e 3

¹Sono drogherie secondo questa legge i negozi che, diretti da un droghiere, vendono agenti terapeutici la cui vendita è consentita nelle drogherie oppure in tutti i commerci, conformemente alle disposizioni intercantionali e federali in materia.

²L'apertura al pubblico di una drogheria è subordinata ad un'autorizzazione del Dipartimento.

L'autorizzazione è concessa se:

- a) il responsabile sanitario è un droghiere ammesso all'esercizio sotto la propria responsabilità professionale;
- b) è accertata l'idoneità dei locali, dell'arredamento e dello strumentario in conformità alle esigenze della farmacopea elvetica e del regolamento d'esecuzione.

³Durante le ore di servizio deve essere costantemente presente in drogheria il responsabile sanitario o un altro droghiere autorizzato.

Servizi ambulatoriali

Art. 86 (nuovo) ¹Per l'esercizio di un servizio ambulatoriale è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato.

²L'autorizzazione a gestire un servizio ambulatoriale in una struttura autorizzata a livello stazionario è presunta.

³Gli articoli 81 e 82 si applicano per analogia.

Art. 94 ¹Per l'istruzione delle pratiche amministrative legate ai compiti previsti da questa legge, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, di ispezione e di consulenza da parte delle istanze previste dalla legge sono percepite tasse e spese.

²Le tasse devono essere commisurate all'entità e al costo reale della prestazione fornita ritenuto un minimo di franchi 200.- e un massimo di franchi 5 000.-.

³Il Consiglio di Stato stabilisce con regolamento l'ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse.

Art. 95 cpv. 3 e 5 (nuovo)

³La complicità, il tentativo e l'istigazione sono punibili, così come l'omissione.

⁵Le autorità amministrative di vigilanza istituite dalla presente legge e dai relativi regolamenti per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero ai sensi dell'art. 357 del Codice federale di procedura penale del 5 ottobre 2007.

Infrazioni in materia di alcool e tabacco

Art. 95b (nuovo) ¹L'importo minimo per le contravvenzioni relative alle disposizioni in materia di consumo di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 51 e al consumo di tabacco e altre sostanze ai sensi dell'art. 52 è fissato a franchi 200.-.

²Sono punibili:

- a) il titolare dello spaccio o chi lo sostituisce;
- b) l'avventore quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del titolare.

³Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 98 I procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge si prescrivono nei termini previsti dall'art. 46 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006.

Art. 99a cpv. 1

¹Contro le decisioni del Dipartimento, del Medico cantonale, degli Ordini professionali di diritto pubblico o di altre autorità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge preveda il ricorso diretto a questa autorità giudiziaria.

Assistenza amministrativa

Art. 99b (nuovo) Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano al Dipartimento, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per l'esame delle istanze di autorizzazione e nell'ambito della vigilanza sanitaria. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.

Art. 102a cpv. 1

¹L'uso delle denominazioni «droghiere» e «drogheria» è riservato agli operatori ed ai locali commerciali autorizzati rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e seguenti e 84.

Assistenti farmacisti, audioprotesisti, terapisti complementari, guaritori

Art. 102d (nuovo) ¹Le autorizzazioni di libero esercizio rilasciate agli assistenti farmacisti prima dell'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2017 conservano la loro validità.

²Gli audioprotesisti residenti nel Cantone e che, all'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2017, sono attivi a titolo indipendente sono autorizzati se presentano l'istanza di autorizzazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica di legge.

³I terapisti complementari autorizzati conformemente all'art. 63 segg. previgenti all'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «naturopata con diploma federale», del «terapista complementare con diploma federale» e dell'arterapeuta possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato tali attività.

⁴I guaritori notificati al Dipartimento conformemente all'art. 63d lett. b previgente all'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2017 possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti per un periodo massimo di 5 anni.

Servizi ambulatoriali

Art. 102e (nuovo) ¹I servizi ambulatoriali già operativi sul territorio al momento dell'entrata in vigore della modifica dell'11 dicembre 2017 ma sino a quel momento non soggetti ad obbligo di autorizzazione possono continuare a fornire le proprie prestazioni se presentano l'istanza di autorizzazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica di legge e del relativo regolamento d'applicazione.

²Se questi servizi ambulatoriali non adempiono tutti i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, il Consiglio di Stato può rilasciare un'autorizzazione provvisoria allo scopo di consentire loro di provvedere agli adeguamenti indicati.

Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale

Art. 102f (nuovo) L'obbligo di cui all'art. 62 cpv. 2 si applica al personale assunto dopo l'entrata in vigore della modifica di legge dell'11 dicembre 2017.

Competenze linguistiche

Art. 102g (nuovo) Gli operatori che all'entrata in vigore della modifica di legge dell'11 dicembre 2017 sono autorizzati a esercitare una professione sanitaria dovranno acquisire le competenze linguistiche di cui all'art. 56 cpv. 2 lett. a) entro due anni dall'entrata in vigore della precitata modifica di legge.

Prescrizione

Art. 102h (nuovo) Ai procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge relativi a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica di legge dell'11 dicembre 2017 si applicano i termini di prescrizione previsti.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

Bellinzona, 11 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 153)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Aliquote

Art. 49 cpv. 1

¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino		a fr. 200'000	1.000	200.00	1.000
da fr.	201'000	a fr. 280'000	2.000	360.00	1.285
da fr.	281'000	a fr. 700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr.	701'000	a fr. 1'380'000	3.000	3'450.00	2.500
da fr.	1'381'000	In avanti	2.500		

Freno all'imposta sulla sostanza

Art. 49a (nuovo) ¹Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta.

²Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta.

Art. 79 L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell'utile netto.

Art. 87 cpv. 3 (nuovo)

³Il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

Riduzione per partecipazione

Art. 87a (nuovo) L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati:

- le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- la detenzione di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un milione di franchi.

Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie

Art. 309f (nuovo) In deroga all'articolo 49 cpv. 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino		a fr. 200'000	1.000	200.00	1.000
da fr.	201'000	a fr. 280'000	2.000	360.00	1.285
da fr.	281'000	a fr. 700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr.	701'000	a fr. 1'400'000	3.000	3'510.00	2.507
da fr.	1'401'000	a fr. 2'800'000	3.250	8'060.00	2.878
da fr.	2'801'000	a fr. 3'480'000	3.500	10'440.00	3.000
da fr.	3'481'000	In avanti	3.000		

Art. 314c cpv. 2 quinquies (nuovo)

²quinquies Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 154)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Legge**sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

decreta:**I.**

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 1 lett. d (nuova)

d) il diritto all'assegno parentale.

Art. 66 cpv. 2

²L'importo della pensione alimentare ammonta all'importo massimo dell'assegno per il primo ed il secondo figlio di cui all'art. 49 cpv. 1 lett. a) della legge.

Capitolo sesto

Assegno parentale

A. Aventi diritto
I. Condizioni generali

Art. 71a (nuovo) ¹Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno:

- a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l'adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

²Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

³Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all'assegno se al momento della nascita oppure dell'accoglimento a casa del minore:

- a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero;
- b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero.

II. Condizioni economiche

Art. 71b (nuovo) ¹Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l'accoglimento a casa del minore.

²Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l'unità di riferimento è costituita:

- a) dal titolare del diritto;
- b) dal coniuge o dal partner registrato;
- c) dal partner convivente, se i figli sono in comune.

³Il diritto all'assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

- a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110'000 franchi annui;
- b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell'unità di riferimento non deve eccedere 400'000 franchi.

⁴È fatta salva la richiesta di restituzione dell'assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall'autorità fiscale. I membri dell'unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione.

B. Importo

Art. 71c (nuovo) ¹L'assegno è una prestazione unica e ammonta a 3'000 franchi.

²In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.

C. Concorso di diritti

Art. 71d (nuovo) ¹Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione.

²In caso di disaccordo o qualora il diritto all'assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre.

D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell'assegno

Art. 71e (nuovo) ¹L'avente diritto fa valere l'assegno tramite il formulario ufficiale.

²Il diritto all'assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale.

³L'assegno è pagato all'avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l'accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

E. Prescrizione

Art. 71f (nuovo) Il diritto all'assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l'accoglimento a casa del minore.

F. Rapporto con altre prestazioni cantonali

Art. 71g (nuovo) L'assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps.

Capitolo settimo
Aspetti organizzativi

Art. 72 cpv. 2 lett. c (nuova)

- c) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno parentale;

Capitolo ottavo
Finanziamento (nuovo)

C. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

Art. 75 (nuovo) ¹Sono finanziati dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone:

- a) l'assegno parentale;
- b) le misure di sostegno alle famiglie;
- c) le misure di politica aziendale a favore delle famiglie.

²Il contributo è riscosso dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari e ammonta allo 0.12% per gli anni 2019 e 2020 e allo 0.15% a partire dall'anno 2021. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

D. Fondo di compensazione
I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia

Art. 76

Art. 76 cpv. 1

¹Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.

II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie

Art. 76a (nuovo) ¹Per il finanziamento dell'assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell'indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione.

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge.

³Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

⁴La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l'importo necessario per finanziare l'assegno parentale, le spese amministrative e l'indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L'eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie.

II. - Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2017

Le disposizioni di cui alla presente modifica si applicano nei casi in cui la nascita oppure l'accoglimento del minore a casa avvengono successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. L'art. 66 cpv. 2 entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2017. L'entrata in vigore delle altre disposizioni è determinata dal Consiglio di Stato.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 155)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017
Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 è modificata come segue:

**II. Adozione del
figliastro** **Art. 6** Il diritto all'indennità è escluso in caso di adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 156)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017
Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. a)

a) gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell'infanzia e i micro-nidi (nidi-famiglia) che accolgono di regola bambini fino ai 3 anni;

Art. 7 cpv. 2

²Queste attività sono di regola finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione; in casi particolari possono essere finalizzate al perseguimento di altri scopi di carattere sociale.

Art. 14 cpv. 1

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne.

Art. 30 cpv. 3

³Il singolo Comune può beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50% sulla somma complessiva del contributo in base al cpv. 2, se partecipa ai costi di esercizio delle attività di sostegno alle famiglie o partecipa al contenimento dell'onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l'affidamento del figlio a servizi o strutture riconosciute ai sensi dell'art. 7 e se garantisce un accesso a questi servizi equo, differenziato e alla portata di tutti, e fino al massimo del 25% per le attività ai sensi dell'art. 9.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 157)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Legge**sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); modifica**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

decreta:**I.**

La legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. f)

f) concede contributi per le spese d'esercizio e quelle di cui agli art. 43 e 43a della presente legge;

Familiari curanti

Art. 43a (nuovo) ¹Il Cantone può finanziare progetti e attività promossi da enti che non perseguono scopo di lucro destinati a sostenere l'attività dei familiari curanti dell'utente e a valorizzare il loro ruolo.

²Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.

³Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l'ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 158)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 5'400'000.– quale contributo forfettario alla gestione ordinaria, vincolato alla corretta manutenzione degli impianti di risalita ai sensi dell'ordinanza federale sugli impianti a fune, di Airolo, Bosco Gurin, Campo Blenio, Carì e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 giugno 2017 n. 7337 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito complessivo di fr. 5'400'000.– quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Airolo, Carì, Bosco Gurin, Campo Blenio e Nara per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21.

Art. 2 Il credito, di cui all'art. 1, è iscritto al conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio dell'amministrazione e del controlling.

Art. 3 I crediti per il quadriennio oggetto del presente decreto, sono ripartiti tra i diversi impianti di risalita nella maniera seguente:

Airolo: 3'200'000.–;

Bosco Gurin: 720'000.–;

Campo Blenio: 320'000.–;

Carì: 480'000.–;

Nara: 680'000.–.

²Possono beneficiare dei sussidi i proprietari e i gestori degli impianti di cui al cpv. 1. I beneficiari assoggettati alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) sono tenuti a dotarsi di un unico consulente indipendente ai sensi degli art. 60 cpv. 3 e 60a del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP).

³Il Consiglio di Stato fisserà, mediante decreto esecutivo, i criteri per la determinazione e l'attribuzione dei sussidi, tenendo conto delle prescrizioni in materia di manutenzione previste dall'ordinanza federale sugli impianti a fune.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Esso decade con l'esaurimento del credito o al più tardi entro il 30 giugno 2021.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 159)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

Decreto legislativo**concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 13'000'000.–
per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma
d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019
del 16 dicembre 2015; modifica****IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il rapporto 28 novembre 2017 n. 7337R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:**I.**

Il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 13'000'000.- per misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2016-2019 del 16 dicembre 2015 è modificato come segue:

Art. 2 lett. c) (nuova)

c) manutenzione di impianti di risalita invernali minori per le stagioni invernali dal 2017/18 al 2020/21 (Nuove Sciovie Sci Club Cardada Sagl, Impianti Sciistici Alpe di Neggia, Sci Club Lavizzara/Mogno, Sport Club Pizzo Castello/Piano di Peccia, Sciovia Luina SA, Sci Club Prato Leventina, Bedrina Sport SA Dalpe, Impianti Cioss Prato, Sci Club Monte Lema/Sciovia Bedea-Novaggio).

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 2^{bis} (nuovo)

¹I progetti di cui all'art. 2 lett. a) e lett. c) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo.

^{2bis}Il Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimo di complessivi fr. 274'000.- per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. c).

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 13 dicembre 2017 n. 160)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 15 dicembre 2017

Scadenza del termine di referendum: 29 gennaio 2018

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

nella sua seduta dell'11 dicembre 2017 ha proceduto alla nomina della signora Valeria Canova Masina quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), per il periodo 2016-2019, in sostituzione del dimissionario signor Daniele Caverzasio.

Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici

(del 4 ottobre 2017)

**Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone Ticino**

vista la domanda dell'11 febbraio 2016 delle parti contraenti, completata con scritto del 12 febbraio 2016, intesa a ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale a livello cantonale a disposizioni del Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino, fino al 30 giugno 2019;

richiamate la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino n. 1-2/2017 del 3 gennaio 2017 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 5 del 9 gennaio 2017, rispettivamente la pubblicazione di un'errata corregge nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino n. 4/2017 del 13 gennaio 2017 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 12 del 18 gennaio 2017;

ritenuto che entro il termine legale sono state interposte opposizioni alla domanda;

considerato che con il presente decreto sono respinte le citate opposizioni, con le considerazioni che saranno inviate per iscritto, con documento separato, alle parti contraenti e agli opposenti con la notificazione del decreto, contemporaneamente alla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino;

considerate adempiute le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda 11 febbraio 2016 delle parti contraenti, completata con scritto 12 febbraio 2016, intesa a ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale a livello cantonale a disposizioni del Contratto collettivo di lavoro

(CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino, fino al 30 giugno 2019, è accolta.

2. Le opposizioni di cui ai considerandi sono respinte.
3. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
4. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
5. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini;
 - B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A) - indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del Contratto collettivo di lavoro (art. 11) occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del Contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del Contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
7. Le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa delle piastrelle è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
8. Il presente Decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi. Una volta entrato in vigore, il presente decreto è valido fino al 30 giugno 2019.
9. Contro il presente decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino (art. 19 LPAmM), rispettivamente dalla sua notificazione per scritto alle parti contraenti e agli opposenti (art. 17 LPAmM).

10. Comunicazione:

- alla Divisione dell'economia (dfе-de@ti.ch);
- all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfе-usml@ti.ch).

Bellinzona, 4 ottobre 2017

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, **Manuele Bertoli**
Il Cancelliere, **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 27 novembre 2017.

Allegato

Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹Dal profilo geografico, le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono vevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.

²Dal profilo aziendale, il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini;

³Dal profilo professionale, il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate al capoverso 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

⁴Il presente CCL non vale per i lavoratori la cui attività preponderante è:

- a) quadro dirigente;
- b) personale amministrativo;
- c) personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.

⁵Subito dopo la stipulazione del presente CCL, le parti contraenti inoltreranno la domanda per la dichiarazione di obbligatorietà.

Art. 2 Interessi professionali

Le parti contraenti si adoperano per promuovere gli interessi professionali comuni, in modo speciale:

- a) propugnando l'emanazione e l'applicazione di disposizioni sugli appalti conformi ai nostri tempi;
- b) cercando di ottenere dei termini sufficienti per l'esecuzione dei lavori e di assicurare un'occupazione possibilmente regolare;
- c) intervenendo in comune presso le istanze competenti per ottenere che i lavori pubblici o quelli sussidiati dai poteri pubblici siano aggiudicati unicamente alle imprese che osservano gli impegni derivanti dal presente CCL;
- d) combattendo la concorrenza sleale praticata con offerte di prezzi d'appalto poco seri;
- e) lottando contro ogni sorta di lavoro non eseguito secondo le regole dell'arte e contro l'assegnazione di lavori a ditte che non rispettano le regole dell'etica professionale;
- f) promuovendo la formazione e il perfezionamento professionale;

- g) adottando i mezzi e le misure più adatte che si impongono, in caso di sottoimpiego (disoccupazione parziale o totale), per il miglioramento delle possibilità di lavoro;
- h) garantendo l'applicazione di misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Art. 3 Pace del lavoro

¹Nell'intento di salvaguardare, nell'interesse dell'intera economia cantonale, la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d'opinione importanti e le eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni seguenti.

²In ogni caso le parti si impegnano, per sé e per i loro membri, a salvaguardare, per l'intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza, sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta quali la serrata o il boicotto.

Art. 4 Applicazione del contratto – Commissione Paritetica Cantonale: nomina e costituzione

¹Le parti contraenti il CCL provvedono alla sua interpretazione ed applicazione.

²Per l'interpretazione ed applicazione del CCL è designata una «Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali» (CPC) composta da 2 rappresentanti e da 2 supplenti dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle – Sezione Ticino e da 2 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.

Art. 5 Compiti

¹**La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL.** Inoltre essa, in caso di necessità, deve provvedere ad interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL.

²**La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:**

- a) **adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;**
- b) **assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;**
- c) **allestire il calendario di lavoro;**
- d) **verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;**
- e) **conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali;**
- f) **conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;**
- g) **eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sotto-commissioni regionali (SR);**
- h) **eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;**

- i) notificare alle Autorità competenti i casi di violazione contrattuale con la conseguente richiesta di sospensione dell'assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
- j) informare e collaborare con le autorità competenti in merito all'applicazione del presente CCL;
- k) amministrare i proventi del contributo paritetico;**
- l) costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolare l'impiego;
- m) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;**
- n) verificare il rispetto dell'art. 17 relativo al lavoro in subappalto.

Art. 6 Esperimento di conciliazione e procedura arbitrale

¹Divergenze di opinione e vertenze relative all'applicazione e all'interpretazione delle questioni regolate dal CCL possono essere sottoposte alla CPC.

²Durante e dopo l'esperimento di conciliazione, ci si deve astenere da ogni polemica in pubblico sull'andamento e sul contenuto delle trattative. Un'informazione corretta e obiettiva ai membri delle parti contraenti è invece consentita.

³Se non si giungesse ad un'intesa, ci si potrà appellare al Collegio Arbitrale e all'Arbitro Unico tramite ricorso.

Art. 7 Controlli aziendali e accertamenti

¹Per l'esecuzione dei controlli giusta l'art. 5, alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.

²In caso di violazione contrattuale la CPC informa la parte inadempiente e le fissa un termine per la presa di posizione. Al riguardo si devono indicare le possibilità di sanzione previste dal CCL.

Art. 8 Sentenze

¹Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.

²La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:

a) ammonimento scritto;

b) pena convenzionale:

I. in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all'importo della prestazione dovuta;

II. in caso di inosservanza del divieto relativo al lavoro nero fino ad un massimo di fr. 3'000.-;

III. in tutti gli altri casi fino ad un massimo di fr. 50'000.-.

³La multa convenzionale deve essere versata alla CPC entro trenta giorni. Questa impiegherà l'importo per l'applicazione e l'esecuzione del CCL.

⁴La parte inadempiente deve, di regola, assumersi le spese procedurali.

⁵La decisione della CPC dovrà indicare i mezzi giuridici di ricorso.

Art. 9 Collegio Arbitrale

¹È costituito un Collegio Arbitrale quale istanza di ricorso nelle controversie riguardanti imprenditori o lavoratori affiliati ad una delle parti firmatarie del presente CCL. Esso è composto di tre membri e cioè di:

- a) un presidente designato dal Presidente del Tribunale di appello del Cantone Ticino;
- b) un membro designato dall'Associazione Svizzera delle Piastrelle – Sezione Ticino firmataria del CCL;
- c) un membro designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.

²Il Presidente del Tribunale di appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente, l'Associazione Svizzera delle Piastrelle – Sezione Ticino un supplente e le organizzazioni sindacali un supplente; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o recusati.

³I componenti del Collegio Arbitrale e i loro supplenti rimangono in carica tre anni; il loro incarico può essere rinnovato.

⁴Il Collegio Arbitrale può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura. Il giudizio è pronunciato a maggioranza.

⁵Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL, stabilisce il funzionamento del Collegio Arbitrale e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle vertenze.

⁶Il Collegio Arbitrale:

- a) decide i ricorsi presentati contro le decisioni della CPC e si pronuncia sulle multe di detta Commissione;
- b) decide sulle divergenze di opinione e le vertenze tra le parti contraenti nei casi in cui la CPC non avesse potuto raggiungere un accordo.

⁷Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto. La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il Collegio Arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.

⁸Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.

⁹Il Collegio Arbitrale apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

¹⁰Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio Arbitrale i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria.

¹¹I membri del Collegio Arbitrale sono tenuti a mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza durante l'istruzione delle vertenze.

Art. 10 Arbitro Unico

¹Nelle vertenze riguardanti un imprenditore non affiliato all'Associazione Svizzera delle Piastrelle – Sezione Ticino o un lavoratore non affiliato ad un'organizzazione sindacale firmataria del presente CCL, il giudizio è pronunciato da un Arbitro Unico, designato dal Presidente del Tribunale di appello del Cantone Ticino per la durata di tre anni.

²Per le competenze, la procedura e le spese è applicabile, per analogia, l'art. 9 del presente CCL.

Art. 11 Contributo paritetico – Dichiarazione di adesione – Condizioni di rilascio - Emissione – Proventi e destinazione

¹Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

- a) per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL: il 5 % (cinque per mille) dei salari versati durante l'anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 20.– al mese;
- b) per i lavoratori (apprendisti compresi):

			Totale
lavoratori attivi in ditte associate all'ASP e firmatarie del CCL	0.7%*	0.3%*	1.0%*
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL	0.7%*		0.7%*

*del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell'AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

²Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico di cui sopra e a riversarlo alla CPC secondo le modalità da essa stabilite.

³È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.

⁴Il mancato versamento del contributo paritetico entro il termine stabilito dal capoverso 2 sarà gravato degli interessi di mora; inoltre la ditta potrà essere passibile di multa con l'eventuale diritto di ricorso a norma degli art. 9 e 10 del presente CCL.

⁵È introdotta di conseguenza un'apposita «Dichiarazione di adesione al CCL» per le ditte. La dichiarazione di adesione al CCL è rilasciata:

- a) alle imprese affiliate all'Associazione Svizzera delle Piastrelle – Sezione Ticino dalla CPC, previo versamento della tassa sociale e dei contributi previsti dall'art. 11 cpv.1 lett. a. e b.;
- b) alle imprese non affiliate all'Associazione Svizzera delle Piastrelle – Sezione Ticino, dalla CPC in Bellinzona, previo versamento dei contributi previsti dall'art. 11 cpv.1 lett. a. e b.

⁶Condizione per il rilascio della dichiarazione di adesione al CCL è che la ditta sia iscritta al Registro di commercio (RC) da almeno 6 mesi. La dichiarazione di adesione al CCL per le ditte dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità dei titolari dell'azienda ed eventuali titoli tecnici;
- b) anno di costituzione e iscrizione al RC;
- c) data di adesione al CCL.

⁷Non sarà riconosciuta firmataria del CCL la ditta non affiliata all'Associazione Svizzera delle Piastrelle – Sezione Ticino che non ha versato il contributo paritetico di cui all'art. 11 cpv.1 lett. a. e b.

⁸La CPC allestirà e terrà aggiornato l'elenco delle ditte in possesso della dichiarazione di adesione al CCL.

⁹A norma dell'art. 5 del presente CCL, le parti contraenti emaneranno un apposito regolamento da considerarsi parte integrante del CCL.

¹⁰**L'introito totale (contributo paritetico) della CPC verrà utilizzato:**

- a) **per l'esecuzione e l'applicazione del CCL compresa l'organizzazione e la realizzazione dei controlli;**
- b) **per il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;**
- c) per i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
- d) per le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Art. 12 Cauzione

¹**Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d'esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10'000.– o fr. 20'000.– (a secondo dell'importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (svizzere o estere) operanti nei settori che appaiono nel campo d'applicazione definito nel decreto d'obbligatorietà generale. Si rinvia inoltre all'Appendice 1 relativa alla cauzione.**

²**Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d'appalto) è inferiore a fr. 1'000.– le imprese sono liberate dall'obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile.**

Art. 13 Osservanza del contratto collettivo di lavoro

¹Le parti contraenti si impegnano per sé e per i loro membri ad osservare le disposizioni del presente CCL.

²**Le parti contraenti il CCL convengono che avranno in comune il diritto di esigere l'adempimento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati, quanto ai punti previsti dall'art. 357b cpv. 1 lett. c CO.**

Art. 14 Contratti di adesione

Nell'interesse delle parti contraenti, le organizzazioni sindacali si impegnano a provvedere che questo CCL venga firmato ed applicato anche dalle ditte non associate e da quelle che provengono dall'esterno e che eseguono lavori nell'ambito designato dal presente CCL.

Disposizioni materiali

Art. 15 Protezione del lavoratore

¹«Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze» (art. 82 cpv. 1 LAINF).

«Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti» (art. 82 cpv. 2 LAINF).

«I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro» (art. 82 cpv. 3 LAINF).

«Il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione, che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro» (art. 3 cpv. 1 OPI).

«Il datore di lavoro deve provvedere affinché non venga compromessa l'efficacia dei provvedimenti e delle attrezzature di protezione» (art. 3 cpv. 2 OPI).

«Qualora la sicurezza del lavoratore non sia più altrimenti garantita, il datore di lavoro deve far sospendere il lavoro negli edifici o nei locali ovvero nei posti di lavoro o nelle attrezzature d'esercizio corrispondenti finché sia stato rimediato al danno o all'anomalia, a meno che l'interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo» (art. 4 OPI).

«Se i rischi d'infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore equipaggiamenti individuali di protezione, il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come indumenti, protettivi visivi, respiratori, auricolari e cutanei, come anche schermi e, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché le attrezzature siano sempre in perfetto stato e pronte all'uso» (art. 5 OPI).

«Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori vengano istruiti riguardo ai pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e ai provvedimenti adottabili per prevenirli. Bada inoltre affinché questi provvedimenti siano osservati» (art. 6 OPI).

²Le parti convengono di impegnarsi in comune per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro, conformemente alle relative direttive contenute nell'Ordinanza MSSS e del «Concetto settoriale».

³Il datore di lavoro:

- a) informa i lavoratori sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio delle loro attività e predispose i relativi provvedimenti;
- b) istruisce in modo adeguato i lavoratori, in particolare gli apprendisti ed i nuovi collaboratori, sulla sicurezza sul lavoro. Egli impartisce disposizioni chiare e regola le competenze;
- c) mette a disposizione del lavoratore gli «effetti personali di protezione» necessari, su richiesta del lavoratore, compresa la consegna, a prezzo ridotto, di calzature adeguate;
- d) prende le disposizioni affinché, in caso di infortunio sul lavoro, possano essere prestati i primi soccorsi in modo rapido e competente, a tale scopo le imprese devono tenere a disposizione su tutti i cantieri il materiale sanitario adeguato.

⁴Il lavoratore:

- a) segue le indicazioni del datore di lavoro riguardo alla sicurezza sul lavoro;
- b) usa in particolare i necessari effetti personali di protezione, comprese le calzature adatte.

⁵Se un lavoratore constata delle manchevolezze che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, deve eliminarle immediatamente oppure annunciarle subito al suo superiore.

⁶Il lavoratore non si mette in una situazione pregiudizievole per se stesso o per gli altri. Ciò vale anche per il consumo di sostanze nocive (in particolare alcolici e stupefacenti).

⁷In caso di trasgressioni delle presenti disposizioni, la CPC è autorizzata, a nome delle parti contraenti, a decretare multe convenzionali. Queste saranno versate al Fondo della CPC e usate per il promovimento della sicurezza sul lavoro.

⁸Nel limite del possibile e dove la durata e l'importanza del lavoro lo giustificano, sarà messo a disposizione esclusiva degli operai un vano, locale o baracca, pulito e riscaldabile.

⁹Le ditte si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori confacenti servizi corrispondenti alle esigenze dell'igiene, come pure baracche adatte per consumare il pranzo e per depositare gli abiti, nonché posteggi per le biciclette, i ciclomotori e le motociclette.

¹⁰Le disposizioni in merito agli alloggi dei lavoratori ed in merito all'igiene ed all'ordine sui cantieri sono oggetto di un regolamento separato.

Art. 16 Diligenza e fedeltà — Assenze — Divieto del lavoro nero

¹Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli, osservando le regole della professione, e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

²Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione. In caso di difetti, avvertirà immediatamente il suo datore di lavoro o chi lo rappresenta. Inoltre, sulla base della «distinta degli attrezzi» emanata da ognuna delle organizzazioni firmatarie del presente CCL, egli è tenuto a procurarsi i necessari ferri usuali del mestiere della categoria.

³Il lavoratore:

- a) è responsabile, ai sensi dell'art. 320e CO, del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro;
- b) informerà immediatamente il suo datore di lavoro nel caso in cui fosse impedito a presentarsi al lavoro e giustificherà le sue assenze che verranno tollerate solo se dovute a causa grave. I ritardi nell'incominciare il lavoro, le interruzioni e gli abbandoni prematuri del lavoro (nella misura in cui non saranno giustificati) saranno compensati tramite corrispondente prolungamento della durata del lavoro oppure daranno luogo ad un'equivalente detrazione salariale;
- c) si impegnerà a tenere un contegno corretto e cortese con tutte le persone con le quali entrerà in contatto nell'esercizio della sua professione e ad evitare ciò che possa danneggiare l'esecuzione dei lavori o sollevare reclami.

⁴Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro remunerato o gratuito per conto di terzi nella misura in cui lede il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.

⁵Ogni lavoratore è obbligato a declinare le proprie generalità ai rappresentanti della CPC o delle Sottocommissioni regionali (SR).

⁶In caso di violazione del divieto di lavoro nero (di cui al cpv. 4), la CPC può, a seconda della gravità del singolo caso, intimare al lavoratore un ammonimento o una multa fino all'importo massimo di fr. 3'000.–.

⁷Le ditte che favoriranno il lavoro nero, ad esempio fornendo materiale, attrezzi e macchinari a prestito o noleggio destinati al lavoro nero, saranno passibili di ammenda fino a fr. 5'000.–, in caso di recidività fino a fr. 10'000.–.

⁸Resta riservato quanto previsto dall'art. 26 cpv. 5 lett. e del presente CCL.

Art. 17 Lavoro in subappalto e responsabilità solidale

¹Se un imprenditore e/o promotore (appaltatore) affida l'esecuzione di parte dei lavori o di tutti i lavori di un'opera che rientrano nel campo di applicazione del CCL a uno o più subappaltatori, è tenuto a stipulare con ognuno di essi un contratto scritto di subappalto che abbia quale suo allegato e parte integrante l'Appendice 2 del presente CCL, debitamente sottoscritta dal subappaltatore.

²In mancanza di un contratto di subappalto sottoscritto fra le parti e conforme a quanto indicato all'art. 17 cpv. 1, l'appaltatore può essere ritenuto solidalmente responsabile con il subappaltatore per il mancato rispetto del presente CCL nel subappalto in questione e, oltre ad essere sanzionato per la violazione dell'art. 17 cpv. 1 CCL, venir condannato al pagamento delle sanzioni che sono state inflitte o che potrebbero essere inflitte al subappaltatore. In tal caso l'appaltatore deve essere coinvolto nelle procedure previste dal CCL a carico del subappaltatore con i medesimi diritti di quest'ultimo.

³La CPC può in ogni momento chiedere all'appaltatore o al subappaltatore di produrre una copia del contratto di subappalto per verificarne l'esistenza e la conformità con l'art. 17 cpv. 1 CCL.

⁴Si richiamano i contenuti dell'art. 5 della Legge federale sui lavoratori distaccati (responsabilità solidale).

Art. 18 Lavoro a cottimo

Durante la validità del CCL le parti si impegnano a elaborare una regolamentazione sul lavoro a cottimo. Fino alla stipulazione di questo regolamento il lavoro a cottimo non è permesso.

Art. 19 Condizioni contrattuali specifiche

¹Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

²Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell'ordine: il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista. Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione

deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 38 CCL relative al pagamento del salario.

³I contratti di lavoro dovranno essere tempestivamente notificati alla CPC.

Art. 20 Orario di lavoro

¹Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali.

²Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC.

³Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore.

⁴Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

⁵In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art. 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia o dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.

⁶A complemento di quanto previsto dall'art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione. Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro.

⁷Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri.

Art. 21 Flessibilità

In alternativa a quanto previsto dall'art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:

- a) il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore;
- b) in deroga all'art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì;
- c) per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all'inizio di ogni anno dalla CPC;
- d) la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore;
- e) la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore;
- f) le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa;

- g) l'accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
- h) alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all'art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all'anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali;
- i) il riporto mensile negativo è vietato.

Art. 22 Effetti della flessibilità

¹Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti.

²Rimborso delle ore flessibili: alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato.

³Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

Art. 23 Supplementi salariali

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):

- a) per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
 - I. sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all'art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto;
 - II. sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale;
 - III: è considerato lavoro diurno quello eseguito tra le ore 05:00 e le ore 20:00. Il lavoro diurno tra le 05:00 e le ore 06:00 è possibile con il consenso della maggioranza dei lavoratori interessati. In caso di deroghe alla durata normale del lavoro, le ore di lavoro prestate entro questi limiti non danno diritto a supplemento, fatta astrazione da eventuali supplementi per le ore straordinarie o festive;
- b) per il lavoro serale/notturno, ritenuto tale quello fra le ore 20:00 e le ore 05:00 durante tutto l'anno, il supplemento salariale da corrispondere è del 50%. Resta esplicitamente riservato l'art. 23 lett. c. CCL. È considerato lavoro serale/notturno quello tra le ore 20:00 e le ore 05:00 durante tutto l'anno. Il lavoro serale/notturno tra le 20:00 e le 05:00 è possibile con il consenso di tutti i lavoratori interessati;

- c) per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100%. È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore 17:00 del sabato alle ore 05:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00:00 alle ore 24:00).

Art. 24 Indennità per il pranzo – Tempo di viaggio – Indennità chilometriche

¹A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

²A tutti i lavoratori che esplicano la loro attività esclusivamente o prevalentemente sui cantieri è concessa un'indennità per il pranzo di fr. 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga. Per le assicurazioni sociali si ammette un'indennità giornaliera media (per giorno lavorato) di fr. 10.– (massimo fr. 2'360.– all'anno).

³Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.

⁴Viene considerata durata di lavoro ai sensi della legge il tempo durante il quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro; il tempo che impiega nel tragitto per recarsi al luogo di lavoro (inteso come luogo di assunzione/sede aziendale) e per il ritorno, non viene ritenuto come durata di lavoro.

⁵Trasferimenti dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro che superano i 30 minuti globalmente (andata e ritorno), sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale.

⁶A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

⁷Relativamente alle trasferte dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell'impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un'indennità di almeno fr. 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l'indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) i 20 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

⁸L'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente colleghi di lavoro.

Art. 25 Indennità di intemperie

¹In caso di intemperie che pregiudicano la salute del lavoratore e/o impediscono uno svolgimento efficiente del lavoro (pioggia, neve, colpo di fulmine, freddo intenso, ozono, canicola), i lavori che si svolgono all'aperto devono essere interrotti nella misura in cui tecnicamente è possibile.

²L'interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Per valutare la necessità o meno di fermare i lavori, si dovranno consultare i lavoratori interessati.

³Il lavoratore ha diritto a un'indennità d'intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all'80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all'indennità d'intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l'assicurazione sulla disoccupazione (LADI). Per il resto, gli obblighi del datore di lavoro, specialmente l'anticipo dell'indennità di intemperie, sono determinati nelle disposizioni della LADI.

⁴Per far valere i loro diritti verso l'assicurazione contro la disoccupazione, si raccomanda ai datori di lavoro di rivolgersi agli uffici di pagamento delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione delle parti contraenti il CCL.

⁵Durante l'interruzione del lavoro, il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo rappresentante, in modo da poter riprendere il lavoro ad ogni momento. Inoltre, durante l'interruzione del lavoro, il lavoratore deve accettare, conformemente alle istruzioni del datore di lavoro o del suo rappresentante, l'esecuzione di ogni altro lavoro che ragionevolmente si può attendere da lui.

⁶Per lavoro che si può ragionevolmente attendere s'intende ogni lavoro che è generalmente usuale nella professione della costruzione e che il lavoratore è in grado di eseguire. Il lavoratore che svolge tale lavoro ha diritto al salario base.

Art. 26 Indennità per le vacanze

¹Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione:

	per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età	per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario settimanale o mensile	25 giorni lavorativi	30 giorni lavorativi
per i lavoratori a salario orario	10,64% del salario effettivo (pari a 25 giorni lavorativi)	13,04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi)

²Nell'anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze conformemente all'art. 26 cpv. 1 CCL vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto d'impiego nel rispettivo anno civile.

³Se il lavoratore è impedito, per colpa propria, di prestare la sua attività complessivamente per più di un mese durante un anno civile, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di impedimento.

⁴Se l'impedimento non supera complessivamente un mese nel corso dell'anno civile ed i motivi sono in relazione alla persona del lavoratore, quali malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o esercizio di un ufficio pubblico, non imputabili al lavoratore, il datore di lavoro non può ridurre le vacanze. Se l'impedimento non imputabile al lavoratore supera complessivamente un mese, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.

⁵Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:

- a) se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospensione dal lavoro sono computabili al diritto alle vacanze;
- b) il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Purché il diritto alle vacanze sia sufficiente, due settimane vanno prese possibilmente senza interruzione. La data di eventuali vacanze aziendali va discussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell'impresa;
- c) giorni festivi legali, che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze;
- d) per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non possono essere indennizzate tramite prestazioni di natura finanziaria o rimpiazzate con altri vantaggi. Esse dovrebbero essere accordate generalmente nel corso dell'anno civile, al più tardi nell'anno seguente;
- e) se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro remunerato per conto di terzi e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi gli può rifiutare il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto. Resta riservata una denuncia del lavoratore da parte del datore di lavoro alla CPC conformemente alle disposizioni dell'art. 16 del presente CCL;
- f) la CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato a metà agosto;
- g) la decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno;
- h) il lavoratore ha diritto agli assegni familiari anche durante le vacanze. Questi assegni sono a carico della Cassa assegni familiari alla quale è affiliato il datore di lavoro che da ultimo ha occupato il dipendente.

Art. 27 Indennità giorni festivi infrasettimanali

¹**Ai lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.**

²**Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga.**

³**Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:**

- a) **S. Giuseppe**
- b) **Lunedì di Pasqua**
- c) **1° maggio**
- d) **Lunedì di Pentecoste**

- e) Corpus Domini
- f) SS. Pietro e Paolo
- g) 1° agosto
- h) Assunzione
- i) Ognissanti

Art. 28 Indennità per la visita di reclutamento, per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento militare e per la riconsegna dell'equipaggiamento e per le assenze inevitabili

¹In applicazione dell'art. 324a CO i lavoratori sottoposti al presente CCL hanno diritto a un'indennità per le assenze inevitabili sotto elencate, conformemente alla seguente regolamentazione, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato convenuto per più di tre mesi.

Per la visita di reclutamento	max. 3 giornate
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare	½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro)
In caso di nascita di un figlio	3 giornate
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli)	3 giornate
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri	2 giornate
In caso di matrimonio del lavoratore	2 giornate Su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito.
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno	1 giornata

²Altre assenze inevitabili devono essere indennizzate conformemente all'art. 324a CO.

³Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.

⁴Il pagamento dell'indennità avviene alla fine del periodo di paga durante il quale cadono le assenze e dietro comprova delle stesse.

Art. 29 Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

¹Per servizio militare, servizio civile o per servizio di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono accordate le seguenti indennità basate sulla paga oraria, settimanale o mensile:

	celibi	sposati o celibi con persone a carico
Durante l'intera scuola recluta	50%	80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (durante 4 settimane per tutti i militi)	100%	100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori a partire dalla 5a settimana in avanti	50%	80%

²Restano riservate le disposizioni stabilite dall'art. 324a CO.

³Si ha diritto all'indennità in corrispondenza all'art. 29 cpv. 1 CCL solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l'entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.

⁴Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l'indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini dell'art. 29 cpv. 1 CCL, queste spettano al lavoratore.

⁵Il salario orario, settimanale o mensile normale, come pure il numero delle ore lavorative perse in considerazione in virtù della regolamentazione per l'indennità ai militari per la perdita di guadagno (IPG), serviranno da base per il calcolo della perdita salariale.

⁶Con queste prestazioni è tacitato l'obbligo per il datore di lavoro, derivante dagli art. 324a e 324b CO, di indennizzare il militare per la sua perdita di guadagno.

Art. 30 Assicurazione indennità giornaliera di malattia

¹I contratti per l'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia dovranno essere stipulati in base alle disposizioni seguenti:

- a) pagamento continuato del salario da parte dell'assicurazione collettiva: l'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CCL che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un'indennità giornaliera dell'80% del salario. Con la prestazione d'indennità giornaliera di malattia viene tacitato l'obbligo di corresponsione del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a CO;**
- b) versamento dei premi: i premi per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.**

²Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle seguenti norme:

- a) inizio dell'assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
- b) il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari all'80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
- c) il versamento dell'indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi;
- d) il versamento dell'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%;
- e) l'esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all'estero di oltre tre mesi salvo nei casi di impegni per lavoro all'estero, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza e non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute;
- f) l'esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia;
- g) le prestazioni ai sensi dell'art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato sulla base della scala bernese;
- h) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall'assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l'assicurazione individuale sarà stabilito in base all'età del lavoratore al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva. Se l'assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell'indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall'assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un'assicurazione malattia senza prestazioni differite; in altre parole il termine di attesa è di un giorno al massimo.

³Disposizioni particolari:

- a) il dipendente deve presentare il primo giorno di assenza un certificato medico attestante l'inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestati per prolunghi di malattia devono pervenire al datore di lavoro prima della scadenza di quello precedente;
- b) ogni assenza, non soltanto per infortunio (compreso quello non professionale) o per malattia, ma anche per altri motivi, deve essere annunciata al datore di lavoro entro le 24 ore seguenti ma comunque prima della ripresa del lavoro normalmente prevista.

Art. 31 Assicurazione contro gli infortuni

¹Prestazioni in caso d'infortunio: in caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CCL il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla SUVA coprono l'80% del guadagno assicurato. I giorni di carenza della SUVA devono essere pagati dal datore di lavoro

nella misura dell'80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato l'obbligo da parte dell'impresa di versare il salario ai sensi degli art. 324a e 324b CO.

²Riduzione delle prestazioni da parte della SUVA: se la SUVA esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari ai sensi degli art. 37-39 LAINF le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione per i salari superiori al massimo della SUVA, come pure per i giorni di carenza.

³Premi: i premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.

Art. 32 Assegni familiari

¹L'assegno minimo per ogni figlio è quello fissato dalla Legge cantonale sugli assegni familiari (LAF).

²In caso di malattia o di infortunio, cessato il diritto alla mercede, l'assegno è corrisposto per ulteriori 12 mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'imposto dell'assegno è dedotta la quota parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore. Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto alle prestazioni AI.

³In caso di disoccupazione totale, l'assegno è corrisposto per il periodo durante il quale il salariato ha diritto all'indennità di disoccupazione in conformità alla Legge federale. L'assegno è a carico della Cassa assegni familiari cui è affiliato l'ultimo datore di lavoro.

⁴Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le norme della Legge cantonale sugli assegni familiari.

Art. 33 Tredicesima mensilità

¹I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

²La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:

a) se il rapporto di lavoro è durato tutto l'anno civile:

- I. il lavoratore remunerato a salario orario riceverà alla fine dell'anno, a titolo supplementare, l'8.3% del salario lordo totale percepito nell'anno civile in questione;**
- II. il lavoratore pagato a salario settimanale o mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.**

b) se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore remunerato a salario orario, settimanale o mensile, riceverà, con l'ultima paga, l'8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

³Sulla tredicesima mensilità non è versata nessuna indennità di vacanza.

⁴Compongono il salario lordo totale:

- a) la retribuzione oraria, settimanale o mensile;
- b) il salario per il tempo di viaggio, in caso di spostamenti (art. 24 cpv. 4 CCL);
- c) le indennità per perdita di salario a causa di intemperie;

- d) i supplementi salariali per le ore di lavoro straordinario, il lavoro festivo e il lavoro notturno;
- e) le indennità per i giorni festivi infrasettimanali;
- f) le indennità per le assenze inevitabili, la visita di reclutamento, l'ispezione militare e la riconsegna dell'equipaggiamento;
- g) le indennità per servizio militare (fino a 4 settimane all'anno, scuola reclute esclusa) o servizio di protezione civile;
- h) le indennità di vacanza o il salario di vacanza.

⁵Sono esclusi dal calcolo del salario lordo totale:

- a) il rimborso di spese di ogni genere (quali l'indennità di trasferta e per l'uso di veicoli);
- b) le indennità in caso di infortunio;
- c) le indennità giornaliere in caso di malattia;
- d) gli assegni per i figli, di famiglia o di nascita;
- e) le prestazioni del datore di lavoro per l'assicurazione d'una indennità in caso di malattia (secondo l'art. 30 CCL);
- f) le prestazioni del datore di lavoro per l'assicurazione disoccupazione;
- g) l'indennità di decesso;
- h) l'indennità di partenza.

Art. 34 Salari minimi

I salari minimi e relative classi salariali sono indicati nell'annessa convenzione salariale, parte integrante del presente contratto.

Art. 35 Diritto al salario dopo il decesso del lavoratore

¹Se il rapporto di lavoro cessa a causa del decesso del lavoratore, il salario sarà versato per un altro mese, a contare dal giorno della morte.

²Se il rapporto di lavoro è durato più di 5 anni, il salario sarà versato per 2 altri mesi a contare dal giorno della morte.

³I salari menzionati nei precedenti capoversi sono da pagare se il lavoratore lascia il coniuge o i figli minorenni oppure se, in mancanza di questi eredi, lascia altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza (art. 338 CO).

⁴Se a causa del decesso vengono versate prestazioni da parte di istituzioni di previdenza o di assicurazioni a copertura del rischio di morte, queste possono essere computate con il salario da versare secondo l'art. 35 cpv.1 e 2 CCL come segue:

- a) interamente, se i contributi erano esclusivamente a carico del datore di lavoro;
- b) la quota parte corrispondente al contributo del datore di lavoro, se i contributi erano versati § pariteticamente.

⁵È escluso il computo di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria conforme alla LPP.

Art. 36 Salario mensile

¹È introdotto l'obbligo del salario mensile dopo 3 mesi di assunzione.

²Il coefficiente per la trasformazione del salario orario in mensile è 176.

³Sul listino paga mensile oltre alle usuali indicazioni dovranno figurare:

- a) il salario mensile;
- b) il totale delle ore lavorate nel mese;
- c) le eventuali ore perse (malattia, infortunio, intemperie e assenze non pagate);
- d) il saldo delle ore flessibili;
- e) il saldo delle vacanze.

⁴In caso di assenze retribuite all'80% (malattia) o all'80% (infortunio e intemperie) si potrà procedere alla deduzione, dal salario mensile, del 20% (malattia) o del 20% (infortunio o intemperie) delle ore perse comprensive delle indennità giorni festivi infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità. Le assenze non pagate potranno essere dedotte in ragione del 100% comprensive delle indennità per i giorni festivi infrasettimanali, vacanze e tredicesima mensilità.

⁵Il salario determinante da notificare alla SUVA e alle casse malati per l'indennità perdita di salario è quello mensile.

⁶Le ditte dovranno anticipare al lavoratore le indennità d'infortunio e di malattia previa accettazione dei casi da parte degli enti assicurativi.

Art. 37 Previdenza del personale

¹I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori che sottostanno al CCL contro i rischi della vecchiaia, invalidità e decesso. Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al salario assicurato ed all'ammontare dei premi, questa previdenza del personale deve corrispondere complessivamente almeno alle condizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

²Gli assicurati devono essere informati sulle prestazioni dell'assicurazione e hanno diritto ad una partecipazione adeguata negli organi della previdenza del personale.

Art. 38 Pagamento del salario

¹Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Il conteggio definitivo mensile va consegnato contemporaneamente in busta chiusa. **È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.** Eventuali reclami devono essere fatti immediatamente e saranno liquidati nel giorno lavorativo successivo.

²Proporzionalmente al lavoro eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli. Eventuali richieste vanno rivolte al datore di lavoro con due giorni d'anticipo. Vengono mantenute le condizioni menzionate al cpv. 1. Restano riservate pattuizioni d'altro tenore concordate tra datore di lavoro e lavoratore.

³Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore non debba sopportare spese eccessive, come ad esempio commissioni bancarie. Tasse d'importo modesto non sono considerate come costi eccessivi, particolarmente se sono compensate con bonifico di interessi.

⁴Il lavoratore non può cedere a terzi le sue pretese salariali. Cessioni di salario ciò malgrado effettuate come pure cessioni di salario accettate prima della con-

clusione del contratto di lavoro, non sono riconosciute dal datore di lavoro. Egli effettua pagamenti salariali esclusivamente al lavoratore. Fanno eccezione sentenze giudiziarie, pignoramenti salariali in via esecutiva e accordi tra le parti contraenti il CCL.

Art. 39 Inizio e fine del rapporto di lavoro

¹Periodo di prova:

- a) **per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova.**
- b) il periodo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO).
- c) **durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con un preavviso di cinque giorni lavorativi.**

²Disdetta definitiva del rapporto di lavoro:

- a) **una volta concluso il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti, osservando i seguenti termini:**
 - I. **nel primo anno di servizio, il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese;**
 - II. **nel secondo e fino al nono anno di servizio compreso, con un preavviso di disdetta di due mesi, per la fine del mese;**
 - III. **dal decimo anno di servizio, con un preavviso di disdetta di tre mesi, per la fine del mese.**
- b) **per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età il termine di disdetta nel primo anno di servizio dopo il periodo di prova è di 2 mesi, dal 2° al 9° anno di servizio di 4 mesi e dal 10° anno di 6 mesi;**
- c) sono riservati in tutti i casi i rapporti di lavoro conclusi per un periodo determinato ai sensi dell'art. 334 CO, come pure la rescissione immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi conformemente agli art. 337-337b CO;
- d) la parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per iscritto (art. 335 cpv. 2 CO).

³Protezione contro la disdetta:

- a) **di principio è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.**
- b) **indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all'indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.**
- c) **malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l'intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell'art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine**

del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta», la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia.

- d) **infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera.**

⁴Collocamento di un lavoratore: se un'azienda non ha la possibilità di occupare un lavoratore solo parzialmente abile al lavoro, datore di lavoro e lavoratore si sforzeranno, se necessario interessando la CPC competente, rispettivamente le parti contraenti il CCL, di collocarlo in un altro posto di lavoro. Se ciò si verifica e se l'ulteriore sviluppo del caso di malattia, rispettivamente d'infortunio in corso, è coperto dalla rispettiva assicurazione, cade la protezione contro la disdetta di cui all'art. 39 cpv. 3 lett. a CCL.

⁵Disposizioni giuridiche: a meno che il CCL non preveda deroghe, valgono le norme giuridiche relative alla protezione contro i licenziamenti e in particolare:

- a) art. 336 - 336b CO sulle disdette abusive;
- b) art. 336c e 336d CO sulla disdetta in tempo inopportuno;
- c) art. 337c e 337d CO sulle conseguenze del licenziamento ingiustificato.

⁶Al lavoratore che dà o riceve la disdetta dovrà essere rilasciato un attestato di servizio per il periodo in cui è stato alle dipendenze del datore di lavoro.

Art. 40 Perfezionamento professionale

¹Se il datore di lavoro si assume i costi sostenuti, diretti ed indiretti, della formazione professionale e/o di quella continua concordata con il datore di lavoro, può pretendere dal dipendente che rimanga alle sue dipendenze per un periodo massimo di tre anni successivi alla conclusione di detta formazione. In caso di scioglimento anticipato del contratto, il datore di lavoro può chiedere che il dipendente gli rimborsi i costi sostenuti nella misura seguente:

- a) il 100% nel primo anno successivo;
- b) il 65% nel secondo anno;
- c) il 35% nel terzo anno.

²**Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a tre giorni di congedo pagato all'anno.**

Durata del Contratto Collettivo di Lavoro

Art. 41 Durata del contratto collettivo di lavoro

¹Il presente CCL è valido fino al 31 dicembre 2018.

²Le questioni concernenti il presente CCL potranno pure essere discusse durante la validità dello stesso, su richiesta motivata di una delle parti contraenti.

³Le parti contraenti potranno incontrarsi su richiesta di una delle parti per discutere l'eventuale adeguamento dei salari individuali e contrattuali.

⁴Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Appendice 1 – Cauzione

Art. 1 Principi

¹Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l'entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

- a) cauzione di fr. 10'000.– per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di fr. 20'000.–*
- b) cauzione di fr. 20'000.– per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a fr. 20'000.–*

*L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.

²La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d'assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca o l'assicurazione viene definita l'autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell'utilizzo. La cauzione è depositata al tasso d'interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

³Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell'importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall'importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Art. 2 Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:

- a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
- b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Art. 3 Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:

- a) qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l'abbia notificata al datore di lavoro, e
- b) qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso:

1. abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
2. non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
3. a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Art. 4 Procedura

¹**Diritto di valersi della cauzione.** In presenza delle premesse di cui all'art. 3, la CPC ha senz'altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell'importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell'importo dalla cauzione versata in contanti.

²**Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo.** Entro 30 giorni o prima della ripresa dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata, come da art. 1 della presente appendice.

³**Svincolo della cauzione.** La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l'attività lavorativa nel campo d'applicazione stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale del presente CCL in Cantone Ticino o, in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell'incarico in Cantone Ticino, a condizione che:

- a) siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
- b) la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.

Appendice 2 – Convenzione salariale

1. Salari minimi lavoratori

La classificazione dei lavoratori avviene sulla base delle classi salariali e dei salari minimi (salari base) seguenti:

Classe salariale	Descrizione	Salari minimi in CHF (2015)	
		mensile	orario ¹
1. Capo	Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.	5'676.–	32.25

Classe salariale	Descrizione	Salari minimi in CHF (2015)	
		mensile	orario ¹
2. Qualificato AFC	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC.	5'324.–	30.25
3. Semi-qualificato/ausiliare/CFP (certificato federale di formazione pratica)	Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all'estero.	4'972.–	28.25

2. Salari minimi giovani lavoratori

¹*Giovani lavoratori – AFC (situazione 2015)*

I giovani lavoratori che hanno ottenuto l'AFC verranno così retribuiti, in CHF, per i primi tre anni:

Classe salariale	Descrizione	mensile	orario ¹
giov. lav. 1° anno AFC²	80% del salario classe qualificato	4'259.–	24.20
giov. lav. 2° anno AFC	82.5% del salario classe qualificato	4'392.–	24.95
giov. lav. 3° anno AFC	85% del salario classe qualificato	4'535.–	25.76

Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale «Qualificato AFC».

²*Giovani lavoratori – CFP (situazione 2015)*

I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti, in CHF, per i primi quattro anni:

Classe salariale	Descrizione	mensile	orario ¹
giov. lav. 1° anno CFP²	75% del salario classe semi-qualificato	3'729.–	21.18
giov. lav. 2° anno CFP	80% del salario classe semi-qualificato	3'977.–	22.60
giov. lav. 3° anno CFP	85% del salario classe semi-qualificato	4'226.–	24.01
giov. lav. 4° anno CFP	90% del salario classe semi-qualificato	4'475.–	25.42

Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale «Semi-qualificato + CFP».

¹ Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici.

² Il primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.

3. Salari minimi apprendisti (situazione 2015)

Classe salariale	Descrizione	mensile
Apprendista – AFC	1° anno di tirocinio	765.–
Apprendista – AFC	2° anno di tirocinio	1'116.–
Apprendista – AFC	3° anno di tirocinio	1'705.–
Apprendista – CFP	1° anno di tirocinio	700.–
Apprendista – CFP	2° anno di tirocinio	800.–

4. Salari mensili

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176 come finora.

Appendice 3 – Procedura davanti al Collegio Arbitrale

Art. 1 Registrazione atti

I ricorsi e le proposte di multa sono registrati e numerati in ordine cronologico; nel registro sono indicate le date della presentazione e della decisione.

Art. 2 Procedura in generale

¹La procedura è scritta o orale.

²È facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione orale. Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 3 Procedura orale

¹Citazione. La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente. Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.

²Comparsa. Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

³Discussione. La discussione è diretta dal presidente; espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi il rappresentante della CPC.

Sono ammesse la replica e la duplica.

⁴Conseguenza della mancata comparsa. Se una parte non compare, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.

⁵Verbale. Il verbale della discussione, firmato dai componenti e dai membri del Collegio, contiene:

- a) il nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
- b) il nome, il cognome e domicilio del ricorrente e del rappresentante della CPC;
- c) le date del ricorso e della decisione impugnata;

- d) i punti di questione che devono essere giudicati;
- e) il termine entro il quale il giudizio deve essere pronunciato;
- f) le prove chieste dalle parti;
- g) le ragioni delle parti, succintamente indicate.

Art. 4 Procedura scritta

¹Termine. Ricevuto il ricorso o la proposta di multa, alla CPC o al contravventore è assegnato un termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle osservazioni scritte.

²Termine alla controparte. Ricevute le osservazioni scritte, alla controparte è assegnato un termine di almeno 10 giorni per le controsservazioni.

³Conseguenza della mancata presentazione dell'atto scritto. Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il Collegio pronuncia il suo giudizio. L'ordinanza con la quale si assegna il termine in conformità all'articolo 4 cpv. 1 e 2 deve indicare le conseguenze della mancata tempestiva presentazione dell'atto scritto.

Art. 5 Relatore

In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

Art. 6 Prove

Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Art. 7 Potere d'esame - Indagine d'ufficio

Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

Art. 8 Assunzione delle prove

¹Le parti possono essere citate all'udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse.

²L'interrogazione del testimone è diretta dal presidente del Collegio; le parti possono porre domande.

³Dell'assunzione delle prove vien tenuto un verbale.

Art. 9 Giudizio

Il giudizio, firmato dal presidente e dai membri del Collegio, è pronunciato a maggioranza, dopo deliberazione collegiale dei membri del Collegio. Esso contiene:

- a) la data;
- b) il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
- c) il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
- d) la data della decisione impugnata;
- e) la data della discussione;
- f) le domande delle parti;
- g) i punti di questione;
- h) una breve motivazione;
- i) il dispositivo.

Art. 10 Notificazione del giudizio

¹Il giudizio è notificato al ricorrente o al suo rappresentante e alla CPC.

²Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

Art. 11 Restituzione dei documenti

I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro 10 giorni.

Art. 12 Modo di intimazione

Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.

Notifiche di sentenze nella forma degli assenti

(art. 88 CPP)

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a

Caparelli Phillis, 18 giugno 1969, residente a I-19121 La Spezia, via Giovanni Minzoni n. 28, piano 1, int. 2, ora di ignota dimora,

che con decisione 15 settembre 2017 ha pronunciato il divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 3 mesi dal 16 novembre 2017 al 15 febbraio 2018 inclusi, e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– per spese e tasse di giudizio.

Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l'Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino.

Camorino, 11 dicembre 2017

Ufficio giuridico
Il Capo ufficio: M. Isolini

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a

Hu Huilei, 18 maggio 1990, residente a I-42015 Correggio, via Carpi 30, ora di ignota dimora,

che con decisione 13 dicembre 2017 ha pronunciato il divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 3 mesi (dal 22 febbraio 2018 al 21 maggio 2018 inclusi), e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– per spese e tasse di giudizio.

Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l'Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino.

Camorino, 13 dicembre 2017

Ufficio giuridico
Il Capo ufficio: M. Isolini

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(art. 123 lett. i) CPC)

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a

Panerai Luca Nicolò Paolo, 25 ottobre 1975, cittadino italiano, residente a via S. Chiarella, I-84025 Eboli, ora di ignota dimora,

che con decisione n. 2017_8640 del 30 ottobre 2017 ha pronunciato il divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 13 mesi (dal 5 gennaio 2018 al 4 febbraio 2019 inclusi), e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– (già versati con cauz. n. RAD7015436) per spese e tasse di giudizio per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni.

Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l'Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino.

Camorino, 12 dicembre 2017

Ufficio giuridico

Il Capo ufficio: M. Isolini

Notifica assegnazione termine nella forma degli assenti

(art. 88 CPP, art. 35 cpv.1 e 36 CPS)

L'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, vista la sentenza inc. n. 82.0217.10 emessa dalla Pretura penale il 21 luglio 2017, assegna a **Er Rfig Yassine**, nato il 13 luglio 1994, di ignota dimora, un termine scadente il 31 gennaio 2018 per procedere al pagamento della multa di fr. 300.– e della pena pecuniaria di fr. 900.–.

I versamenti devono essere effettuati sul c.c.p. 65-205109-8 dello scrivente ufficio, riservato l'art. 36 CPS.

Le presenti notifiche esplicano tutti gli effetti di legge.

Torricella, 15 dicembre 2017

Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani secondo la Legge federale sulle strade nazionali. SN02 - Rinnovo stabile amministrativo del centro di manutenzione di Lugano.**Deposito pubblico dei piani. Comune di Lugano****1. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)**

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, (DATEC) ha aperto la procedura ordinaria di approvazione dei piani secondo gli artt. 27a, 27b e 27c della Legge federale sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11), l'art. 12 dell'Ordinanza sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111) così come gli art. 27 ss della Legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711).

2. Deposito pubblico

Durante il termine di deposito, il progetto può essere consultato: da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:00, presso la Divisione edilizia privata, in via della Posta 8 (3° piano) a Lugano.

Il termine di deposito decorre dall'8 gennaio 2018 al 7 febbraio 2018.

3. Restrizioni

Dal giorno in cui è reso pubblicamente noto il deposito dei piani, non è più lecito compiere senza consenso dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) atti di disposizione, di diritto o di fatto sul terreno a cui si riferisce il progetto depositato.

4. Consultazione dei terzi interessati

Chiunque ha la qualità di parte in virtù della Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) o della Legge federale sull'espropriazione può, conformemente all'art. 27 LSN, formulare opposizione per iscritto contro il progetto presso il **Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), Kochergasse 6, 3003 Berna**. Coloro che non hanno formulato opposizione sono esclusi dal seguito della procedura. I Comuni tutelano i propri interessi tramite opposizione.

Le obiezioni in materia d'espropriazione e le richieste d'indennità o riparazione in natura devono essere depositate entro lo stesso termine. Le opposizioni e le richieste depositate ulteriormente in virtù delle severe condizioni di cui agli artt. 39-41 LÉspr devono essere inoltrate al DATEC.

Bellinzona, 15 dicembre 2017

Dipartimento del territorio
Ufficio domande di costruzione
6501 Bellinzona

Segreteria generale DATEC
Servizio giuridico
3003 Berna

PAB - Programma d'agglomerato del Bellinzonese **Comune di Bellinzona** **Sistemazione nodo intermodale - Stazione FFS** **Segnaletica stradale orizzontale** **Progetto 0701.601-7**

1. Committente

Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
tel 091 814 27 77, fax 091 814 27 39.

2. La gara d'appalto concerne l'esecuzione di segnaletica orizzontale nell'ambito della sistemazione del nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona.

Quantitativi principali:

- | | | |
|--|--------|------|
| a) rimozione demarcazioni esistenti, larg. cm 15 | ca. ml | 1000 |
| b) rimozione demarcazioni esistenti, larg. cm 50 | ca. mq | 50 |
| c) demarcazioni strutturate, larg. cm 15 | ca. ml | 1800 |
| d) demarcazioni strutturate, larg. cm 50 | ca. mq | 120 |

-
- | | | |
|--|---------|-----|
| e) demarcazioni strutturate, traffico lento, larg. cm 10 | ca. ml | 450 |
| f) demarcazioni in rilievo, linee d'arresto, larg. cm 50 | ca. ml | 100 |
| g) demarcazioni in rilievo, superfici | ca. mq | 50 |
| h) demarcazioni in rilievo, simboli vari | ca. pz. | 40 |
| i) demarcazioni in rilievo, numeri P + Ride | ca. pz. | 150 |
3. La gara è assoggetta al Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di un concorso pubblico secondo art. 12a CIAP.
4. Criteri di aggiudicazione
- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1) prezzo | 50% |
| 2) attendibilità dei prezzi | 25% |
| 3) termini | 25% |
5. Termini indicativi di esecuzione dei lavori
Inizio lavori: marzo 2018.
Fine lavori: novembre 2019.
6. Il consorzio non è ammesso.
7. Condizioni e informazioni
Valgono i criteri d'idoneità e le condizioni di partecipazione contenute nel bando pubblicato in rete. Ulteriori indicazioni possono essere richieste in forma scritta alla Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, casella postale 2170, 6501 Bellinzona fino a 15 giorni prima della scadenza del concorso.
8. Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi **utilizzando l'apposito modulo d'iscrizione** reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina *Iscrizione*.
9. **Non viene inviata la documentazione cartacea**, gli atti d'appalto sono visionabili e scaricabili dai concorrenti sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina *Altre commesse*, a partire da lunedì 18 dicembre 2017.
10. Non è prevista alcuna riunione informativa (sopralluogo).
11. Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria del Consiglio di Stato, Residenza Governativa, Piazza Governo, 6500 Bellinzona in busta chiusa e incollata, con applicata esternamente l'apposita etichetta rossa messa a disposizione con gli atti di appalto, entro le ore 15:00 di lunedì 29 gennaio 2018.
12. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 15:30 presso la Cancelleria dello Stato.
13. Contro il bando e i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. Per principio il ricorso non ha effetto sospensivo.

Bellinzona, 15 dicembre 2017

PAB - Programma d'agglomerato del Bellinzonese
Comune di Bellinzona
Sistemazione nodo intermodale - Stazione FFS
Segnaletica stradale verticale
Progetto 0701.601-8

1. Committente
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione delle costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
tel 091 814 27 77, fax 091 814 27 39.
2. La gara d'appalto concerne la fornitura e la posa di segnaletica verticale nell'ambito della sistemazione del nodo intermodale della stazione FFS di Bellinzona.
Quantitativi principali:

a) segnali diametro 600 mm	ca. pz.	10
b) segnali rettangolari dim. 500 x 700 mm	ca. pz.	30
c) segnali rettangolari dim. 500 x 200 mm	ca. pz.	20
d) segnali rettangolari dim. 400 x 200 mm	ca. pz.	10
e) montanti tubolari diametro 60 mm	ca. pz.	180
f) basamenti in calcestruzzo	ca. pz.	3
3. La gara è assoggetta al Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di un concorso pubblico secondo art. 12a CIAP.
4. Criteri di aggiudicazione

1) prezzo	50%
2) attendibilità dei prezzi	25%
3) termini	25%
5. Termini indicativi di esecuzione dei lavori
Inizio lavori: marzo 2018.
Fine lavori: novembre 2019.
6. Il consorzio non è ammesso.
7. Condizioni e informazioni
Valgono i criteri d'idoneità e le condizioni di partecipazione contenute nel bando pubblicato in rete. Ulteriori indicazioni possono essere richieste in forma scritta alla Divisione delle costruzioni, Area del supporto e del coordinamento, casella postale 2170, 6501 Bellinzona fino a 15 giorni prima della scadenza del concorso.
8. Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi **utilizzando l'apposito modulo d'iscrizione** reperibile sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina *Iscrizione*.
9. Non viene inviata la documentazione cartacea, gli atti d'appalto sono visibili e scaricabili dai concorrenti sul sito www.ti.ch/dc-commesse, alla pagina *Altre commesse*, a partire da lunedì 18 dicembre 2017.
10. Non è prevista alcuna riunione informativa (sopralluogo).
11. Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria del Consiglio di Stato, Residenza Governativa, Piazza Governo, 6500 Bellinzona in busta chiusa e in-

collata, con applicata esternamente l'apposita etichetta rossa messa a disposizione con gli atti di appalto, entro le ore 15:00 di lunedì 29 gennaio 2018.

12. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 15:30 presso la Cancelleria dello Stato.
13. Contro il bando e i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. Per principio il ricorso non ha effetto sospensivo.

Bellinzona, 15 dicembre 2017

Iscrizione all'esame di matematica per l'ammissione ai corsi MP2 per professionisti qualificati di maturità professionale Creazione e arte, Tecnica, architettura e scienze della vita, Natura, paesaggio e alimentazione, Sanità e socialità 2018/19

La Divisione della formazione professionale comunica che sono aperte le iscrizioni all'esame di matematica per l'ammissione ai corsi MP2 per professionisti qualificati 2018-2019.

Il superamento dell'esame è condizione per l'ammissione ai corsi MP2.

Condizioni per l'iscrizione:

- aver già conseguito un attestato federale di capacità (AFC) in una professione artigianale, industriale, artistica, agraria o sanitaria e sociale, o
- frequentare l'ultimo o il penultimo anno di tirocinio.

Osservazioni:

- a) i partecipanti ai corsi propedeutici per l'ammissione ai corsi MP2, programmati nel periodo ottobre/aprile 2018, sono iscritti d'ufficio e pertanto non sottostanno alla presente procedura di iscrizione;
- b) è esonerato dall'esame di matematica chi ha frequentato, per almeno un anno e con esito almeno sufficiente, una scuola media superiore (liceo o scuola cantonale di commercio) o i corsi di MP durante il tirocinio, o corsi equivalenti;
- c) sono ritenuti validi gli esami di matematica sostenuti nei due anni antecedenti l'inizio del corso MP2.

Modalità di iscrizione:

- mediante il formulario di iscrizione, scaricabile dal sito www.ti.ch/maturitaprofessionale o da richiedere alle sedi scolastiche professionali (CPT Trevano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio; CSIA; CPS Lugano, Giubiasco, Locarno);
- per iscritto mediante lettera ordinaria, con le seguenti informazioni: nome, cognome, via e domicilio, anno di nascita, recapiti telefonici, e-mail, sede scolastica frequentata, professione e anno di tirocinio, con l'aggiunta di eventuali altre osservazioni.

Le iscrizioni sono da inviare al CPT Trevano, decs-cpt.trevano@edu.ti.ch.

Coloro che non potessero partecipare all'esame (o non hanno potuto) per motivi di forza maggiore, devono annunciarsi nella forma scritta (anche per fax o e-mail) al CPT Trevano entro venerdì 27 aprile 2018, allegando i relativi giustificativi (certificato medico, ordine di marcia ecc.).

Termine di iscrizione: venerdì 20 aprile 2018, ore 18:00.

Data dell'esame: sabato 28 aprile 2018, ore 09:00-10:30.

I candidati devono presentarsi 15 minuti prima dell'inizio dell'esame.

Sedi dell'esame:

Centro professionale tecnico Trevano, 6952 Canobbio, tel. 091 815 10 11

fax 091 815 10 19, decs-cpt.trevano@edu.ti.ch.

Centro professionale tecnico Bellinzona, 6500 Bellinzona, tel. 091 814 53 11

fax 091 814 53 19, decs-cpt.bellinzona@edu.ti.ch.

Lugano, 13 dicembre 2017

Comunicazione dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL) e dell'Ordinanza 1 concernente la LL (OLLI)

Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro

Permesso di lavoro notturno temporaneo (art. 17 LL)

– Gamboni & Salmina SA, Locarno

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 18/19 dicembre 2017, dalle 20:00 alle 05:00, 4 uomini, a Losone

– Alpiq InTec Svizzera SA, Rivera

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 18 dicembre 2017, dalle 01:00 alle 06:00, 1 uomo, a Bellinzona Galleria FFS Svitto

– Premel SA, Bellinzona

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 22/23 gennaio 2018, dalle 20:00 alle 02:00, 1 uomo, nella Galleria Mappo Morettina

Permesso di lavoro notturno e domenicale temporaneo (art. 17 e 19 LL)

– Max Schoch SA, Manno

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 16/17 dicembre 2017, dalle 20:30 alle 05:00, 2 uomini, nella Galleria Melide-Grancia

– IMM Ist. Meccanica dei Materiali SA, Grancia

lavori da eseguire entro precisi termini, notte 16/17 dicembre 2017, dalle 23:00 alle 05:00, 2 uomini, nella Galleria Melide-Grancia

Permesso di lavoro domenicale temporaneo (art. 19 LL)

– Hugo Boss Ticino SA, Coldrerio

lavori da eseguire entro precisi termini, il 6 gennaio 2018, dalle 08:00 alle 19:00, 3 uomini e 8 donne, nella sede della ditta

Rimedi giuridici

Chiunque dimostri un interesse legittimo può consultare il lunedì pomeriggio oppure il venerdì mattina, previo appuntamento, le decisioni concernenti i permessi presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro a Bellinzona, Palazzo amministrativo 2 (4° piano, ufficio n. 411, tel. 091 814 31 02) e impugnare le decisioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione nel Foglio ufficiale, davanti al Tribunale cantonale amministrativo a Lugano (art. 56 LL, art. 26 LCL). Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Bellinzona, 14 dicembre 2017

Ufficio dell'ispettorato del lavoro

2 Atti dello stato civile

In questo numero di Foglio ufficiale, la rubrica 2 non ha testo.

3 Atti ed avvisi giudiziari

Sospensione dell'iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati per svolgimento pratica notarile

La Commissione per l'avvocatura comunica che l'iscrizione nel Registro cantonale dell'avv. **Letizia Ghilardi**, è sospesa per lo svolgimento della pratica notarile presso un Ufficio del registro fondiario dal 1° al 31 gennaio 2018 e presso il Registro di commercio dal 1° al 28 febbraio 2018 (art. 5 lett. b RN).

Lugano, 12 dicembre 2017

Commissione per l'avvocatura
Il Presidente: Mauro Mini
La Cancelliera: Claudia Petralli Zeni

Notifica del decreto d'accusa

(a tenore dell'art. 88 CPP)

Il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino, notifica ad ogni effetto di legge che nel procedimento penale contro:

Matondo Gracia, nata il 18 maggio 1980 a Luando (Angola), di Sebastien e Elisa nata Kuperso, cittadina angolana, nubile, venditrice, già domiciliata in Rue du Jardin Ecole 27, FR-93100 Montreuil, ora di ignota dimora

per titolo di entrata illegale (art. 115 cpv. 1 a LStr)

a seguito dei fatti avvenuti a Chiasso in data 26 luglio 2017;

ha proposto nei suoi confronti, con decreto d'accusa n. DA 5109/2017 del 6 ottobre 2017 la pena di:

– Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.– (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.– (trecento), dedotte con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 34 e 36 CP).

avvertendo che:

– l'imputata e le altre parti interessate hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Pubblico formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa entro 10 giorni dall'intimazione (art. 354 CPP); l'opposizione va motivata, ad eccezione di quella dell'imputata.

In caso di mancata o non valida opposizione, il decreto di accusa diverrà sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).

Lugano, 13 dicembre 2017

Ministero pubblico
della Repubblica e Cantone Ticino

Diffide secondo art. 153 e 153a ORC

Gli enti giuridici qui di seguito elencati non hanno più il domicilio legale nel luogo della loro sede statutaria e le condizioni dell'art. 938a cpv. 1 CO non sono soddisfatte. Essi sono diffidati a notificare un recapito al domicilio legale al Re-

gistro di commercio entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Se nessuna notificazione verrà presentata entro il termine fissato verrà decretato lo scioglimento della persona giuridica e della società di persone, designando i membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, o la cancellazione della ditta individuale. Se, nei tre mesi successivi all'iscrizione dello scioglimento, le condizioni legali sono ripristinate, lo scioglimento può essere revocato.

- **Associazione Kriya, la famiglia che entra nei vostri cuori**, Mendrisio
- **Associazione Svizzera per la Guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon**, Lugano
- **AT Bernardi**, Cadenazzo
- **Clean di Gnägi Jürg**, Gambarogno
- **Custom di Diliberto Maurizio**, Locarno
- **Diopete SA**, Lugano
- **Ferrise Comunicazione**, Muralto
- **Finix Consulting di D'Agostino Jocelyne**, Pura
- **Giangreco Antonio**, Pura
- **Giuseppe Polari**, Lugano
- **Gottardi Creative Service**, Paradiso
- **Hürzeler Oscar**, Ponte Tresa
- **Kelchfashion Sagl**, Lugano
- **Mikcom di Cremona Michele**, Chiasso
- **New Barter AG**, Chiasso
- **Peter Söhnlein**, Brissago
- **Samurai Restaurant Fusion SA**, Paradiso
- **Schmid Giancarlo**, Lugano
- **Severo Immobilien AG**, Ascona
- **Speroni Luigi**, Ascona
- **SSG Società di Servizi generali Sagl**, Castel San Pietro
- **Zuntini Luca**, Canobbio

Biasca, 13 dicembre 2017

Ufficio del registro di commercio
del Cantone Ticino

Diffide secondo art. 154 ORC, 941a CO

Gli enti giuridici qui di seguito elencati presentano attualmente delle lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. Essi sono diffidati a ristabilire lo stato conforme alla legge circa l'amministrazione, la gestione, la rappresentanza e/o l'organo di revisione e di notificare la pertinente iscrizione all'Ufficio del registro di commercio entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. In caso contrario, l'Ufficio del registro di commercio chiederà al Tribunale, rispettivamente all'autorità di vigilanza, di prendere le misure necessarie.

- **Abigor Handels AG in liquidazione**, Melide
- **Acai Services Sagl**, Chiasso
- **Accaerre Sagl**, Lugano
- **Beautylab Sagl**, Locarno
- **Bfinder SA**, Lugano
- **BusinessCounselors Sagl**, Lugano

- **Casaservicio GmbH**, Lugano
- **elle di elle SA**, Melide
- **Ermesi Sagl**, Centovalli
- **Ferrari Pharma Sagl**, Lugano
- **Finproinv Sagl**, Chiasso
- **Grei Holding SA**, Lugano
- **Icon fine art photography Sagl**, Gordola
- **Klas Shoes Sagl**, Lugano
- **LGS 2015 Sagl**, Lugano
- **Momento Eterno Editore Sagl**, Gordola
- **Net Evolutions Sagl**, Chiasso
- **Nobilio International Sagl**, Lugano
- **Opi Group SA**, Lugano
- **Orizzonti Virtuali Sagl**, Gordola
- **Osteria Café Luis Sagl**, Chiasso
- **PA.RI.DI. Services SA**, Melide
- **Poseidone SA**, Lugano
- **RCS Project Engineering SA**, Bellinzona
- **Sanomedia Trading SA**, Lugano
- **SBP 14.2 SA**, Lugano
- **Tip Top Bio Sagl**, Curio

Biasca, 13 dicembre 2017

Ufficio del registro di commercio
del Cantone Ticino

Diffide secondo art. 155 ORC, 19 ORC, 938a cpv. 1 e 2 CO 1^a pubblicazione

Gli enti giuridici qui di seguito elencati presumibilmente non esercitano più alcuna attività economica e non dispongono più di alcun attivo realizzabile. Constatato come l'invito alle persone obbligate a notificare la cancellazione al competente Registro di commercio, oppure di addurre per iscritto un interesse motivato al mantenimento dell'iscrizione, è rimasto senza riscontro, con la presente i soci o gli azionisti, così come i creditori, sono esortati a comunicare per iscritto un interesse motivato al mantenimento dell'iscrizione dell'ente giuridico entro 30 giorni dalla terza pubblicazione della grida. Se non perverranno domande tempestive, questi enti giuridici saranno cancellati d'ufficio (art. 938a cpv. 1 CO). In caso contrario, l'Ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al Tribunale competente per decisione.

- **Belle Sagl**, Bellinzona
- **Canzali e Genola**, Lugano
- **Crivelli e Tomasini**, Caslano
- **Dantec Steel Technologies SA in liquidazione**, Savosa
- **Enersolutions SA in liquidazione**, Monteceneri
- **Figli fu Antonio Cavalleri**, Lugano
- **FRS Finanza, Rendimento e Sviluppo SA**, Lugano
- **Gat Sagl**, Bellinzona
- **Giulio e Sofia Foletti-Koller**, Lugano
- **Global team service Sagl**, Chiasso
- **Medirey SA**, Bellinzona

- **Perez Luis e Carmen**, Bellinzona
- **Ralph&Raymond Industries SA**, Lugano
- **Schmidt Ernesto e Eredi fu Eric**, Lugano
- **Tu & Lei SA**, Chiasso
- **Zorka di Zorkina & Co**, Lugano

Biasca, 13 dicembre 2017

Ufficio del registro di commercio
del Cantone Ticino

Pretura di Lugano - Sezione 4
Grida per beneficio di inventario

2^a pubblicazione

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Claudia Canonica Minesso, statuendo sull'istanza 12/13 ottobre 2017 (con relativi complementi 20/22 novembre 2017 e 24 novembre 2017), in applicazione degli art. 580 ss. CC, art. 248 CPC, art. 86a lett. e LAC, art. 92-95 LAC,

diffida

tutti i creditori e debitori, compresi i creditori per fidejussione del defunto

Fabiano Bartolomeo Gaspare Mario Scalabrini, qdm. Fabiano, nato il 20 febbraio 1937, cittadino italiano, con ultimo domicilio in Ponte Tresa, deceduto a Lugano il 14 settembre 2017, coniugato,

a notificare per iscritto i loro crediti e i loro debiti, entro il termine di un mese dalla prima pubblicazione della presente grida, alla scrivente Pretura.

I crediti non notificati entro detto termine saranno soggetti alle conseguenze previste dall'art. 590 CC.

Per l'allestimento dell'inventario, è designato il notaio Renato Cabrini, via Corso Elvezia 7, 6900 Lugano.

Lugano, 27 novembre 2017

Il Pretore:
avv. Claudia Canonica Minesso

Pretura di Bellinzona
Grida per svincolo di cauzione
(SO.2017.1298)

2^a pubblicazione

Istante: Michele Romerio-Giudici, Bellinzona (Pianezzo).

Cauzione: prestata dall'istante a dipendenza della sua attività di fiduciario, assistita dalla garanzia bancaria Cartella ipotecaria al portatore di fr. 100 000.-, Conto n. 1865619/005.000.001 CHF, Contratto n. 572-0000021 presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona.

Diffida: chiunque vantasse pretese da far valere è diffidato a notificarle alla Cancelleria della Pretura entro il termine di due mesi dalla prima pubblicazione della grida, sotto comminatoria di perenzione.

Bellinzona, 29 novembre 2017

Il Pretore: Marco Ambrosini

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di citazione nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.1165)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Roberta Solcà,
nella causa di fallimento promossa con istanza 27 novembre 2017 da

Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zürich

contro

Garage Ongaro Sagl, con sede a Chiasso ora irreperibile

cita la parte convenuta a comparire davanti a lui, nell'aula delle udienze, il giorno di mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 09:45 per procedere all'udienza fallimentare.

Avverte le parti che il Giudice statuirà sull'istanza seduta stante anche in assenza delle parti e, in caso di adempimento dei presupposti di legge, pronuncerà il fallimento (art. 171 LEF).

Mendrisio, 14 dicembre 2017

Il Pretore aggiunto: Roberta Solcà

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di citazione nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.1167)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Roberta Solcà,
nella causa di fallimento promossa con istanza 28 novembre 2017 da

Ambrofood SA, Rivera

contro

Backstage Banqueting Sagl, con sede a Balerna ora irreperibile

cita Backstage Banqueting Sagl, a comparire davanti a lui, nell'aula delle udienze, il giorno di mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 10:15 per procedere all'udienza fallimentare.

Avverte le parti che il Giudice statuirà sull'istanza seduta stante anche in assenza delle parti e, in caso di adempimento dei presupposti di legge, pronuncerà il fallimento (art. 171 LEF).

Mendrisio, 11 dicembre 2017

Il Pretore aggiunto: Roberta Solcà

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di citazione nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.1178)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Roberta Solcà,
nella causa di fallimento promossa con istanza 30 novembre 2017 da

Viglezio Pneumatici SA, Sorengo; patr. da: avv. Alain Susin, Lugano

contro

Garage Ongaro Sagl, con sede a Chiasso ora irreperibile

cita la parte convenuta a comparire davanti a lui, nell'aula delle udienze, il giorno di mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 10:45 per procedere all'udienza fallimentare.

Avverte le parti che il Giudice statuirà sull'istanza seduta stante anche in assenza delle parti e, in caso di adempimento dei presupposti di legge, pronuncerà il fallimento (art. 171 LEF).

Mendrisio, 13 dicembre 2017

Il Pretore aggiunto: Roberta Solcà

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di citazione nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.1179)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Roberta Solcà, nella causa di fallimento promossa con istanza 30 novembre 2017 da

Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse, Lomane; patr. da: avv. Alain Susin, Lugano

contro

Garage Ongaro Sagl, con sede a Chiasso ora irreperibile

cita la parte convenuta a comparire davanti a lui, nell'aula delle udienze, il giorno di mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 11:00 per procedere all'udienza fallimentare.

Avverte le parti che il Giudice statuirà sull'istanza seduta stante anche in assenza delle parti e, in caso di adempimento dei presupposti di legge, pronuncerà il fallimento (art. 171 LEF).

Mendrisio, 13 dicembre 2017

Il Pretore aggiunto: Roberta Solcà

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di citazione nella forma degli assenti

(SO.2017.1205)

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Enrico Pusterla, nella causa di espulsione promossa con istanza 4 dicembre 2017 da

Cereda SA, Lugano; rappr. da: Lambertini Ernst & Partners SA, Lugano

contro

Blue Dream SA, Balerna, ora irreperibile,

cita Blue Dream SA, via Fornaci 12a, 6828 Balerna, ora irreperibile, a comparire davanti a lui, nell'aula delle udienze, il giorno di giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 09:30 per procedere alla discussione.

Avverte che giusta l'art. 234 CPC «se una parte ingiustificatamente non compare, il Giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità» del CPC e, «fatto salvo l'articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa» (cpv. 1); «se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti» (cpv. 2).

Mendrisio, 12 dicembre 2017

Il Pretore: Enrico Pusterla

Pretura di Lugano - Sezione 5

Notifica di citazione nella forma degli assenti

(art. 141 CPC) - (SO.2017.5940)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimento, promossa in data 8 novembre 2017 da

AXA Fondazione previdenza professionale Winterthur, Winterthur
contro

SBS Swiss Business Solution Sagl, Pazzallo

cita quest'ultima a comparire davanti a lui, nell'aula delle udienze in via Bossi 3 a Lugano, il giorno di mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 10:25, per procedere all'udienza di contraddittorio.

L'istanza nonché i documenti sono depositati presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessato.

Lugano, 13 dicembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Locarno-Città

Notifica di citazione nella forma degli assenti

(art. 141 CPC) - (SE.2017.52)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città, Marco Agustoni, nella procedura promossa in data 16 ottobre 2017 da

Liam De Carvalho Vieira, Locarno; patr. da: avv. Eleonora Cattori, Ascona
contro

Luís Carlos De Carvalho Vieira Fernandes, d'ignota dimora
Daniela Fernandes, Locarno

cita il convenuto Luís Carlos De Carvalho Vieira Fernandes a comparire davanti a lui, nell'aula delle udienze in via della Pace 6 a Locarno, il giorno di giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 11:00 per procedere al dibattimento (prime arringhe).

Il convenuto è avvertito che, giusta l'art. 234 CPC, «se una parte ingiustificatamente non compare, il Giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità» del CPC e, «fatto salvo l'articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa» (cpv. 1); «se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata da ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti» (cpv. 2), come pure che, in applicazione dell'art. 232 CPC, al termine dell'assunzione delle prove, le parti potranno se del caso esprimersi sulla lite nelle arringhe finali.

Locarno, 13 dicembre 2017

Il Pretore aggiunto: Marco Agustoni

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna

Notifica atto giudiziario nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.304)

Il Giudice di pace supplente della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, Stefania Capoferri, nella causa, promossa con istanza del 2 novembre 2017 da

Comune di Chiasso; rappr. da: Cassa comunale, Chiasso

contro

De Maria Curzio già in Chiasso, ora irreperibile

In applicazione dell'art. 253 e 256 CPC, fissa alla parte convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l'avvertenza che in caso di silenzio il Giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti.

L'istanza è depositata presso la Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, a disposizione dell'interessato.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Balerna, 12 dicembre 2017

Il Giudice di pace supplente:
Stefania Capoferri

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna

Notifica atto giudiziario nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.305)

Il Giudice di pace supplente della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, Stefania Capoferri, nella causa, promossa con istanza del 2 novembre 2017 da

Comune di Chiasso; rappr. da: Cassa comunale, Chiasso

contro

De Maria Curzio già in Chiasso, ora irreperibile

In applicazione dell'art. 253 e 256 CPC, fissa alla parte convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con l'avvertenza che in caso di silenzio il Giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli atti.

L'istanza è depositata presso la Giudicatura di pace del Circolo di Balerna, a disposizione dell'interessato.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Balerna, 12 dicembre 2017

Il Giudice di pace supplente:
Stefania Capoferri

Pretura di Lugano - Sezione 4

Grida per ricerca di eredi

(art. 555 CCS)

1^a pubblicazione

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Claudia Canonica Minesso, richiamata la decisione 12 dicembre 2017

diffida

chiunque ritenesse di essere erede del defunto **Luciano Ruspini**, figlio di Gaetano e di Emilia, nato a Cocquio Trevisago (Varese, Italia) il 3 dicembre 1922, attinente di Vezia (TI), con ultimo domicilio in Savosa, deceduto a Savosa il 27 ottobre 2017, vedovo

ad annunciarsi alla scrivente Pretura entro il termine di un anno dalla prima pubblicazione della presente grida, producendo la documentazione attestante il rapporto di parentela.

Trascorso tale termine l'eredità sarà devoluta ai soli eredi accertati, riservata la petizione di eredità.

Lugano, 12 dicembre 2017

Il Pretore:
avv. Claudia Canonica Minesso

Pretura di Locarno-Città

Grida per l'ammortamento cartella ipotecaria al portatore 3ª pubblicazione
(SO.2017.864)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città, Marco Agustoni, diffida lo/gli sconosciuto(i) detentore(i) della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 300 000.– (dg 4504/ 21 marzo 2011), gravante in 1° grado il foglio PPP n. 14632 del **fondo base n. 945 RFD di Orselina**, intestato a **Edith Wüest**, Reinach, titolo andato smarrito, a produrlo alla Cancelleria della Pretura di Locarno-Città, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Locarno, 13 novembre 2017

Il Pretore aggiunto: Marco Agustoni

Pretura di Mendrisio-Nord

Grida per l'ammortamento di titolo 2ª pubblicazione
(SO.2017.876)

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, Andrea Alberti, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i delle certificato azionario n. 1 di 50 azioni nominative (dal n. 1 al n. 50) di frs. 1000.– cadauna, per un valore totale di nominali frs. 50 000.— intestato a **Sara Guerra Rusconi**, Arogno, emesse a suo tempo da Immobiliare Megisti SA, Mendrisio, titolo andato smarrito, a produrlo alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

La presente diffida annulla e sostituisce quella oggetto con decisione 24 novembre 2017.

Mendrisio, 30 novembre 2017

Il Pretore: Andrea Alberti

Pretura di Mendrisio-Nord

Grida per l'ammortamento di titolo al portatore

2ª pubblicazione

(SO.2017.883)

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, Andrea Alberti, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i delle cartelle ipotecarie al portatore di fr. 11 000.– (DG 975/6 novembre 1956) in 1° rango e di fr. 20 000.– (DG 260/26 gennaio 1976) in 2° rango gravanti la **particella n. 1695 RFD Mendrisio**, di proprietà di Paolo Luciano Giacomo Bernasconi e Luca Bernasconi, titoli andati smarriti, a produrli alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Mendrisio, 29 novembre 2017

Il Pretore: Andrea Alberti

Pretura di Lugano - Sezione 5

Grida per l'ammortamento di titoli al portatore

3ª pubblicazione

(SO.2017.5837)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i dei seguenti titoli al portatore di nominali fr. 1000.– l'uno della **Immobiliare Cartaia Golf SA**, Magliaso:

– buoni di godimento n. 15, n. 178, n. 327, n. 385, n. 438, n. 538, n. 539, n. 667, n. 1367, n. 4587;

– buoni di partecipazione n. 60, n. 79, n. 182, n. 921;

titoli andati smarriti, a produrli alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Lugano, 13 novembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Lugano - Sezione 5

Grida per l'ammortamento di titoli al portatore

3ª pubblicazione

(SO.2017.5879)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i delle 100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.– ciascuna della società **Responsa SA**, Lugano, per un valore complessivo di fr. 100 000.–, titoli andati smarriti, a produrli alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Lugano, 15 novembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Lugano - Sezione 5

Grida per l'ammortamento di titoli al portatore

2^a pubblicazione

(SO.2017.6138)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i delle 50 azioni al portatore di nominali fr. 1000.– cadauna della società **Ortus SA**, Lugano, titoli andati smarriti, a produrli alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Lugano, 29 novembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Lugano - Sezione 5

Grida per l'ammortamento di titoli al portatore

1^a pubblicazione

(SO.2017.6419)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i delle 40 azioni al portatore di nominali fr. 1000.– cadauna, per complessivi fr. 40 000.–, della società **Zinnia Park SA**, Lugano, titoli andati smarriti, a produrli alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Lugano, 12 dicembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Lugano - Sezione 5

Grida per l'ammortamento di titolo al portatore

1^a pubblicazione

(SO.2017.6444)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i del vaglia cambiario di nominali fr. 70 000.–, rilasciato il 29 settembre 2017 da **Athemo-Plast Sagl** (ora Athemo-Plast GmbH, Zugo) e avallato da **Emanuele Volpe**, Biasca, all'ordine di Banca Popolare di Sondrio (Suisse), Lugano, titolo andato smarrito, a produrlo alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Lugano, 14 dicembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Locarno-Campagna

Grida per l'ammortamento di titolo al portatore

2^a pubblicazione

(SO.2017.1035)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna, avv. Leopoldo Francini, diffida lo/gli sconosciuto/i detentore/i della cartella ipotecaria al portatore di fr. 310 000.–, 3° grado con diritto di subingresso, dg 18688/2 novembre 2009, gravante il fondo **part. n. 466 RFD di Gambarogno-Magadino**,

di proprietà di **Stefanelli Antonio**, 29 marzo 1983, domiciliato a Gamarogno / Gerra Gamarogno, titolo andato smarrito, a produrlo alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Locarno, 29 novembre 2017

Il Pretore aggiunto:
avv. Leopoldo Franscini

Pretura di Lugano - Sezione 5

Chiusura grida per l'ammortamento di titolo al portatore

(SO.2017.2830)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, comunica che con decreto 14 dicembre 2017, ha pronunciato l'ammortamento della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 60 000.- gravante in 2° grado i fogli PPP 3510, 3519 e 3524, fondo **part. 2107 RFD di Lugano** (dg 8838/5 aprile 1988).

Lugano, 14 dicembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.930)

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Enrico Pusterla, nella causa d'espulsione promossa in data 3 novembre 2017 da

Margrit Ris, Maroggia; rappr. da: Sevino SA, Maroggia

contro

Jonathan Basora, Chiasso

notifica alla parte convenuta, che con decisione a verbale 7 dicembre 2017 ha ordinato lo sfratto immediato di Jonathan Basora dall'appartamento sito in via ai Crotti 2, Chiasso, appartamento n. 32 al terzo piano, di proprietà dell'istante.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessato.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Mendrisio, 7 dicembre 2017

Il Pretore: Enrico Pusterla

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.931)

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Enrico Pusterla, nella causa d'espulsione promossa in data 3 novembre 2017 da

Margrit Ris, Maroggia; rappr. da: Sevino SA, Maroggia

contro

Jonathan Rada, Morbio Inferiore

notifica alla parte convenuta che con decisione a verbale ha ordinato lo sfratto immediato di Jonathan Rada dall'appartamento sito in viale Breggia 9, Morbio Inferiore, appartamento n. 32 al terzo piano, di proprietà dell'istante.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessato.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Mendrisio, 7 dicembre 2017

Il Pretore: Enrico Pusterla

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(inc. SO.2017.932)

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Enrico Pusterla, nella causa d'espulsione promossa in data 3 novembre 2017 da

Margrit Ris, Maroggia; rappr. da: Sevino SA, Maroggia

contro

Selime Berisha, Morbio Inferiore

notifica alla parte convenuta che con decisione a verbale 7 dicembre 2017 ha ordinato lo sfratto immediato di Selime Berisha dall'appartamento sito in via Maderno 4, Morbio Inferiore, appartamento n. 13 al primo piano, di proprietà dell'istante.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessata.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Mendrisio, 7 dicembre 2017

Il Pretore: Enrico Pusterla

Pretura di Mendrisio-Sud

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(SO.2017.1140)

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Roberta Solcà, nella causa di rigetto provvisorio dell'opposizione promossa il 16 novembre 2017 da

Fondazione Pean, Zürich

contro

CMc Cantieri Moderni contract Sagl, Chiasso

notifica a CMc Cantieri Moderni contract Sagl, già domiciliato in via Favre 9, Chiasso, ora irreperibile, che con decisione 13 dicembre 2017 ha accolto l'istanza di Fondazione Pean, Zürich, e ha respinto in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 2427461 dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessata.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Mendrisio, 13 dicembre 2017

Il Pretore aggiunto: Roberta Solcà

Pretura di Mendrisio-Nord

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(art. 141) - (CM.2017.90)

Il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Nord, avv. Massimiliano Cometta, nella causa promossa con istanza di conciliazione 4 ottobre 2017 da

1. **Letizia Calderari**, Rancate
2. **Dario Calderari**, Coldrerio
(entrambi assistiti dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann, Mendrisio)

contro

1. **Jeannette Tamagni**, Bellinzona
(assistita dall'avv. Carlo Postizzi, Camorino)
2. **Rosita Maurelli-Zini**, Aurigeno
(assistita dall'avv. Brenno Canevascini, Muralto)
3. **Rosa Volpari**, Como
4. **Raffaella Zini**, Monte Olimpino
(entrambe rappr. dall'avv. Patrizia Galimberti, Lugano)
5. **Pietro Zini**, di ignota dimora
quali membri della CE fu Angelo Zini, Mendrisio

notifica a Pietro Zini, di ignota dimora

che il 13 dicembre 2017, in coda al verbale dell'udienza di conciliazione, ha rilasciato a:

1. Letizia Calderari, Rancate;
2. Dario Calderari, Coldrerio.

l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 CPC, con la quale ha autorizzato le parti istanti, ad agire in giudizio nel termine di tre mesi a far tempo dal 13 dicembre 2017.

Il verbale è depositato presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessato.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Mendrisio, 13 dicembre 2017

Il Segretario assessore:
Massimiliano Cometta

Pretura di Lugano - Sezione 5

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(art. 123 cpv. 2 e 3 CPC) - (SO.2017.4214)

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa in data 15 agosto 2017 da

Sammelstiftung BVG der Allianz Lebensversicherungs- Gesellschaft AG, Wallisellen; rappr da: Allianz Società di Ass. sulla Vita SA, Zürich

contro

Bfinder SA, già in Lugano ora priva di recapito

notifica a quest'ultima che con decisione 14 dicembre 2017 ha pronunciato il fallimento di Bfinder SA, Lugano, a far tempo da venerdì, 15 dicembre 2017 alle ore 10:00.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessata.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Lugano, 14 dicembre 2017

Il Pretore: avv. Patrizia Zarro

Pretura di Locarno-Campagna

Notifica di sentenza nella forma degli assenti

(art. 141) - (SO.2017.961)

Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, avv. Luca Losa, nella procedura promossa il 6 novembre 2017 da

Gino Simoni, Lugano; rappr. da AMI Immobiliare SA, Lugano

contro

Charles Okwudili Nwufo, d'ignora dimora

notifica a Charles Okwudili Nwufo che ha pronunciato il suo sfratto dall'appartamento di 2½ locali nello stabile in Chiossascio 5 a Gambarogno (Contone) e ha posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese nonché fr. 200.– per ripetibili.

Contro la decisione di sfratto può essere interposto reclamo al Tribunale d'appello, Lugano, entro 10 giorni.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessato.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Locarno 11 dicembre 2017

Il Pretore avv. Luca Losa

Pretura di Bellinzona

Notifiche di sentenze nella forma degli assenti

Il Pretore del Distretto di Bellinzona, Marco Ambrosini, nella causa a procedura sommaria promossa da **Avni Shala**, Bellinzona (rappr. da Sindacato UNIA, Bellinzona), notifica alla società **SH.F.E.F Ponteggi Sagl**, Bellinzona (Camorino), che con decisione 12 dicembre 2017 ha pronunciato lo scioglimento della società e la liquidazione in via di fallimento.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessata.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Il Pretore: Marco Ambrosini

Il Pretore del Distretto di Bellinzona, Marco Ambrosini, nella causa a procedura ordinaria promossa con petizione 13 settembre 2017 da **Ferruccio Rattazzi**, Bellinzona (patr. da: avv. Stefano Zanetti, Bellinzona) notifica a **Aurea Garcia Gonzalez** d'ignota dimora, che con decisione 11 dicembre 2017 ha accertato che al signor Ferruccio Rattazzi spetta $\frac{1}{2}$ dell'aumento conseguito dalla defunta moglie Maria de la Soledad Rattazzi, pari a fr. 21 660.10, quale liquidazione del regime matrimoniale e i $\frac{3}{4}$ dell'eredità della moglie, pari alla somma di fr. 16 245.10. Di conseguenza è fatto ordine alla Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, di versare la somma complessiva di fr. 37 905.20 (fr. 21 660.10 + fr. 16 245.10) in favore del signor Ferruccio Rattazzi.

Avverte che giusta l'art. 239 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC il Giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti e che la motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessata.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Bellinzona, 11 dicembre 2017

Il Pretore: Marco Ambrosini

Il Pretore del Distretto di Bellinzona, Marco Ambrosini, nella causa a procedura sommaria promossa dall'**Ufficio del registro di commercio**, Biasca, notifica alla società **Wissman SA**, Bellinzona, che con decisione 12 dicembre 2017 ha pronunciato lo scioglimento della società e la liquidazione in via di fallimento.

La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione dell'interessata.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Il Pretore: Marco Ambrosini

Notifica di pubblicazione di testamento

2ª pubblicazione

Il sottoscritto notaio **avv. Curzio Fontana**, via Codeborgo 16, Bellinzona, notifica di aver pubblicato in data 29 novembre 2017 dinanzi al Pretore della Pretura di Bellinzona il testamento pubblico della defunta signora fu **Giuseppa Giovanna Maria Scerri**, nata Primo, il 2 marzo 1922, da Arbedo-Castione, con ultimo domicilio in Bellinzona, deceduta a Bellinzona il 31 ottobre 2017, vedova.

La presente vale quale comunicazione delle disposizioni testamentarie agli eredi legali noti e non noti e dei quali sono sconosciuti i recapiti, in Svizzera e all'estero, ai sensi degli art. 558, 559 CCS, nonché degli art. 27, 28 e 83 LAC.

Eventuali opposizioni al rilascio del certificato ereditario dovranno essere inoltrate alla Pretura del Distretto di Bellinzona, entro un mese dalla data della seconda pubblicazione della presente notifica.

Bellinzona, 5 dicembre 2017

avv. Curzio Fontana

Pubblicazioni di divieto giudiziale

(art. 259 CPC)

Il Giudice di pace del Circolo del Ceresio, vista la decisione n. 04/2017 rende di pubblico dominio quanto segue:

È vietato a chiunque di parcheggiare con veicoli di qualsiasi tipo sul fondo **particella n. 219 RFD del Comune di Rovio**; ai contravventori è comminata una multa fino a fr. 2000.–.

Contro il divieto può essere interposta opposizione alla Giudicatura di pace entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch'essa sia motivata.

L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente (art. 260 CPC).

Maroggia, 13 dicembre 2017

Il Giudice di pace: Alberto Poli

Il Giudice di Pace del Circolo di Lugano Est, vista la decisione n. 105/2017 del 12 dicembre 2017 rende di pubblico dominio quanto segue:

È vietato l'uso illecito del fondo **particella n. 411, del Comune di Lugano-Viganello**, a scopo di posteggio; ai contravventori è comminata una multa fino a fr. 2000.–.

Contro il divieto può essere interposta opposizione alla Giudicatura di pace entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessaria che essa sia motivata.

L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente (art. 260 CPC).

Pregassona, 12 dicembre 2017

Il Giudice di pace: Giuseppe Cassina

Il Giudice di pace del Circolo di Paradiso, vista la decisione F17-009 del 23 novembre 2017 rende di pubblico dominio quanto segue:

È vietato a chiunque il parcheggio di veicoli sul fondo **particella n. 502 RFD del Comune di Paradiso**; ai contravventori è comminata una multa fino a fr. 2000.–.

Contro il divieto può essere interposta opposizione alla Giudicatura di pace entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessaria che essa sia motivata.

L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente (art. 260 CPC).

Paradiso, 23 novembre 2017

Il Giudice di pace: Carlo Canonica

Il Giudice di pace del circolo delle Isole, vista la decisione DG 09/2017 del 14 dicembre 2017, rende di pubblico dominio quanto segue:

È vietato a chiunque parcheggiare veicoli sul fondo **particella n. 733 RFD del Comune di Ascona**; al contravventore è comminata una multa fino a fr. 2000.–.

Contro il divieto può essere interposta opposizione alla Giudicatura di pace entro 30 giorni della pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessaria che essa sia motivata.

L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente (art. 260 CPC).

Ascona, 14 dicembre 2017

Il Giudice di pace: Christian Yserman

La Vice Giudice di pace del Circolo di Bellinzona, vista la decisione n. 0009-2017-dg del 13 dicembre 2017 rende di pubblico dominio quanto segue:

È vietato a chiunque di parcheggiare veicoli sul fondo **particella n. 1192 RFD del Comune di Bellinzona**; ai contravventori è comminata una multa fino a fr. 2000.–.

Contro il divieto può essere interposta opposizione alla giudicatura di pace entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessaria ch'essa sia motivata.

L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente (art. 260 CPC).

Bellinzona, 13 dicembre 2017

La Vice Giudice di pace:
Elisabetta Ghirlanda

4 Atti ed avvisi d'esecuzione e fallimenti

Ufficio esecuzione di Locarno

Avviso di notifica di precetti esecutivi a persone con domicilio o sede ma irreperibili o che persistono a sottrarsi alla notificazione

(art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF)

L'Ufficio esecuzione di Locarno avvisa i seguenti debitori che presso lo scrivente Ufficio sono giacenti i seguenti atti esecutivi emessi nei loro confronti:

Esecuzione n.	Debitore	Creditore	Mandatario	Importo fr.	Data emissione
2371672	Lainu Luca Vicolo Bedola 5 6572 Quartino	Derendinger AG Knonauerstr. 54 6330 Cham		23 240.25	29.03.2017
2452101	Correvon Steve Via dei Fiori 3 6598 Tenero	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Dip. delle finanze e dell'economia Sezione delle finanze 6500 Bellinzona	101.25	06.09.2017
2463287	Correvon Steve Via dei Fiori 3 6598 Tenero	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6501 Bellinzona	80.00	25.09.2017
2484213	Moreira Pereira Marcio Roberto Via Cantonale 45 6576 Gerra Gambarogno	Intras Assicurazione malattie SA 1000 Lausanne	Intras Assicurazione malattie SA Casella postale 168 6932 Breganzona	916.55	08.11.2017
2453743	Carvalho Da Costa Nuno Miguel Via al Pascolo 1a 6612 Ascona	Intras Assicurazione malattie SA 1000 Lausanne	Intras Assicurazione malattie SA Casella postale 168 6932 Breganzona	1 258.05	02.11.2017
2464710	Soudani Laros Via del Sole 70 6645 Brione s/Minusio	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	200.00	08.11.2017

Esecuzione n.	Debitore	Creditore	Mandatario	Importo fr.	Data emissione
2433074	Bulj Marko Via Soleggio 34 6596 Gordola	Intras Assicurazione malattie SA 1000 Lausanne	Intras Assicurazione malattie SA Casella postale 168 6932 Breganzona	857.30	09.08.2017
2397519	Herzig Benjamas Via S. Bartolomeo 6632 Vogorno	Confederazione Svizzera 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	551.35	29.05.2017
2445208	Herzig Benjamas Via S. Bartolomeo 6632 Vogorno	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	7 558.85	23.08.2017
2445206	Herzig Benjamas Via S. Bartolomeo 6632 Vogorno	Confederazione Svizzera 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	2 049.55	23.08.2017
2397054	Herzig Benjamas Via S. Bartolomeo 6632 Vogorno	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	1 831.30	26.05.2017
2494708	Biasco Rocco Via Monte Verità 23 6612 Ascona	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	78.30	22.11.2017
2429729	Schaerer Nakia Sentiero Orgnana 24 6573 Magadino	Assura-Basis SA Av. C. - F. Ramuz 70 1009 Pully		121.50	02.08.2017
2445226	Reymond Jean Via Riaa Bollone 26 6596 Gordola	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	1 877.65	23.08.2017

Esecuzione n.	Debitore	Creditore	Mandatario	Importo fr.	Data emissione
2388967	Bacchi Barbara Via dei Fiori 5 6598 Tenero	Istituto di previdenza del Cantone Ticino 6501 Bellinzona	Istituto di previdenza del Cantone Ticino 6501 Bellinzona	9 030.00	09.05.2017
2422849	Zeli Saskia Via Gerascia 4 6572 Quartino	Comune di Gambarogno rappr. Cancelleria comunale 6573 Magadino		2 749.05	17.07.2017
2496911	MTC Services SA Via P. Mola 6a 6612 Ascona	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	150.00	27.11.2017
2463286	Dazio Sergio Via Francesca 6A 6596 Gordola	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	250.00	25.09.2017
2464611	Hotz Elizabeth Via Burio 29 6596 Gordola	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	200.00	26.09.2017
2473856	Antognini Esquivel Marcela Via Costa Piana 2 6632 Vogorno	CSS Assicurazione SA 6005 Luzern	CSS Assicurazione malattie SA Servizio incasso 6932 Breganzona	874.75	12.10.2017
2449105	Brauchli David Robin La Strada d'Indéman 85 6574 Vira Gambarogno	Swica Organizzazione sanitaria Viale Stazione 28a 6500 Bellinzona		1 054.95	31.08.2017
2479892	Esquivel Javier Via Costa Piana 2 6632 Vogorno	Rep. e Stato del Cantone Ticino Dipartimento delle istituzioni 6500 Bellinzona	Dip. delle finanze e dell'economia Sezione delle finanze 6501 Bellinzona	31.40	31.10.2017

Esecuzione n.	Debitore	Creditore	Mandatario	Importo fr.	Data emissione
2443937	Goncalves Gilgen Iris Via S. Nicolao 21 6598 Tenero	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	449.85	21.08.2017
2463702	Castrovillari Martin Via alle Scuole 34 6595 Riazzino	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	350.00	25.09.2017
2481422	Giacaman de Esquivel Juana Via Costa Piana 2 6632 Vogorno	Assura-Basis SA Av. C. - F. Ramuz 70 1009 Pully		291.25	03.11.2017
2454593	Zimmermann Sonia Via Cantonale 72 6574 Vira Gambarogno	Comune di Gambarogno rappr. da Cancelleria comunale 6573 Magadino		81.55	12.09.2017
2454388	Gianetti Jair Via Cantonale 45 6574 Vira Gambarogno	Comune di Gambarogno rappr. da Cancelleria comunale 6573 Magadino		2 202.60	12.09.2017
2454583	Pilcante Ivan Via Cantonale 92 6573 Magadino	Comune di Gambarogno rappr. da Cancelleria comunale 6573 Magadino		2 758.55	12.09.2017
2461358	Bianchi Christophe Via S. Nicolao 21 6598 Tenero	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	200.00	20.09.2017
2463491	Schneider André Via Vicolo Cair 6622 Ronco s/Ascona	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	150.00	25.09.2017

Esecuzione n.	Debitore	Creditore	Mandatario	Importo fr.	Data emissione
2464621	Di Rosa Vincenzo Vicolo Sorazzi 10 6622 Ronco s/Ascona	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	140.00	26.09.2017
2463762	Bautista De Los Santos Miguel Via Ronco 78 6613 Porto Ronco	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	140.00	25.09.2017
2448313	Pilcante Ivan Via Cantonale 92 6573 Magadino	Progrès Assicurazioni SA 8600 Dübendorf	Helsana Assicurazioni SA Servizio incassi 8081 Zürich	2 497.90	29.08.2017
2463339	Languasco Feliz Joshua Via Ronco 78, 6613 Porto Ronco	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	80.00	25.09.2017
2464548	Bernasconi Ambra Via alle Gerre 35, 6596 Gordola	Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona	Ufficio esazione e condoni 6500 Bellinzona	150.00	28.09.2017
2440024	Castrovillari Martin Via alle Scuole 34 6595 Riazzino	Helsana Assicurazioni SA 8600 Dübendorf	Helsana Assicurazioni SA Servizio incassi 8081 Zürich	716.60	16.08.2017
2405487	Kirmizitas Duygu Via Val Resa 6645 Brione s/Minusio	Visana AG Weltpoststrasse 19 3015 Bern		2 204.50	13.06.2017
2452920	Kuenzli André Via dei Colli 8, 6648 Minusio	Ente Ospedaliero Cantonale SCCF Via Lugano 4B, 6501 Bellinzona		689.65	07.09.2017
2474164	Golder Alberto Via Borghese 42, 6600 Locarno	Arcosana SA 6005 Luzern	Arcosana SA Servizio incasso, 6932 Breganzona	1 734.65	13.10.2017

I debitori sono diffidati a pagare gli importi suenunciati

Se i debitori intendono contestare il credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive, dovranno fare **opposizione immediatamente entro 10 giorni** dalla notifica di questi precetti esecutivi all'Ufficio sottoindicato, a voce o per scritto. I debitori che contestano solo una parte del credito devono indicare esattamente e in cifre l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito. Ove i debitori, escussi in base a un attestato di carenza di beni in seguito a fallimento o per un credito che non hanno partecipato alla liquidazione (art. 267 LEF), intendono contestare al precedente il diritto di agire nelle vie esecutive sostenendo di non aver acquistato nuovi beni, devono farne dichiarazione esplicita, altrimenti si riterrà che essi abbiano rinunciato a tale eccezione.

Se i debitori vivono nel regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC), devono dichiararlo all'Ufficio di esecuzione, affinché possano essere notificati anche al coniuge i precetti esecutivi o gli altri atti esecutivi. Anche i coniugi possono fare opposizione. Nel caso in cui non si intenda contestare l'esistenza o l'ammontare del debito, ma si voglia far valere solo che il debito grava i beni propri degli escussi o le sue quote di beni comuni a esclusione dei beni comuni nel loro intero, l'opposizione dev'essere motivata in tal senso, altrimenti si reputano contestati anche l'esistenza e l'ammontare del debito. Qualora l'esecuzione sia diretta contro una debitrice che vive nel regime dell'unione dei beni o della comunione dei beni secondo le norme del Codice civile del 1907 (cfr. art. 9e, 10 e 10a tit. fin. CC) un precetto esecutivo viene notificato al coniuge solo su richiesta del creditore. In questo caso, anche il coniuge può fare opposizione. Nel caso in cui non si intenda contestare l'esistenza o l'ammontare del debito, ma si voglia far valere soltanto che i beni riservati della debitrice rispondono a titolo esclusivo, occorre motivare l'opposizione in tal senso, altrimenti si reputano contestati anche l'esistenza e l'ammontare del debito.

Se i debitori non pagano né sollevano opposizione, i creditori possono chiedere di proseguire le esecuzioni.

Gli elencati precetti esecutivi vengono intimati oggi **15 dicembre 2017** ai singoli debitori mediante la presente pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Locarno, 15 dicembre 2017

Per l'Ufficio: avv. Fernando Piccirilli, uff.

Esecuzione

Realizzazione d'immobili nella procedura di pignoramento e di realizzazione del pegno (art. 138 e 142 LEF; art. 29 e 73a RFF del 23.4.1920).

I creditori pignoratizi e tutti gli altri interessati sono invitati a notificare presso l'Ufficio sottoscritto entro il termine fissato per le insinuazioni le loro pretese sul fondo, anche quelle concernenti gli interessi e le spese. Essi dovranno comunicare all'Ufficio altresì se il credito è parzialmente o totalmente scaduto e, se fu disdetto, per quale importo ed a quale scadenza lo sia stato. Se non risultano dal registro fondiario le pretese non insinuate entro il termine suddetto non parteciperanno al ricavo. Entro il medesimo termine dovranno venire insinuate anche le servitù sorte avanti il 1912 sotto il regime dell'antico diritto cantonale e non ancora iscritte a pubblico registro. Le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede, a meno che non si tratti di diritti che anche secondo il Codice civile svizzero hanno carattere di diritto reale anche senza iscrizione. Quando deve essere realizzata una quota di proprietà (art. 73a RFF), entro il medesimo termine dovranno pure essere annunciati i diritti gravanti l'intero fondo.

Incanto di fondi a cura degli uffici d'esecuzione

LEF 138, 156

1. **Debitore / debitrice: Owens Gary**, nato(a) il 18.09.1954, via Lugano 8, **6500 Bellinzona**
Debitrice: Owens Marinella, nato(a) l'8.03.1975, via Lugano 8, **6500 Bellinzona**
Debitrice e terzo proprietario: ABAG Liegenschaften AG, membro del consiglio d'amm.: Hunziker Roger, Grafenastrasse 7, **6303 Zug, CHE-115.227.292**
2. **NPA / Luogo dell'incanto:** 6600 Locarno
Data dell'incanto: 11.04.2018
3. **Ora:** 09:15
Sala d'incanto: Sala conferenze A, al pianterreno dello Stabile amministrativo, via della Posta 9
4. **Le condizioni d'incanto e l'elenco degli oneri sono esposti dal:** 09.03.2018
4.1 Luogo: presso l'Ufficio di esecuzione di Locarno
4.2 Altre indicazioni: sul sito online: www.ti.ch/aste
5. **Termine per le insinuazioni:** 04.01.2018
6. **Fondi da realizzare all'incanto:**
 La proprietà per piani (in seguito PPP) n. 1930 di 40/1000 del fondo base n. 924 RFD nel Comune di Ascona
 Ubicazione: Saleggi
 Comproprietà del fondo-part. 924 con diritto esclusivo sull'appartamento n. 13 di: tre locali, atrio, cucina + servizi e due balconi al piano terreno blocco sub. B, come al piano di ripartizione.
 Valore di stima ufficiale del fondo base 924 RFD di Ascona:
 CHF 4'317'746.–
 Valore di stima ufficiale della PPP 1930 di 40/1000: CHF 172'680.–
 Valore di stima peritale della PPP 1930 di 40/1000: CHF 470'000.–
7. **Osservazioni:**
 Si richiama la legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 16 dicembre 1983.
 Scaduto il termine per le insinuazioni (vedi punto n. 5), i creditori ipotecari e tutti gli altri interessati che non hanno fatto valere le proprie pretese, potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel Registro fondiario (art. 138 LEF).

Ufficio di esecuzione di Locarno, 6600 Locarno

Precetti esecutivi

LEF 69

1. *Debitore / debitrice:* **Cambria Adriano**, nazionalità Italia, nato(a) il 05.05.1963, via Aramé 1, **IT-22020 Pello d'Intelvi, Italia**
2. *Precetto esecutivo n:* 2509183 del 12.12.2017
3. *Tipo di procedura:* procedura ordinaria
4. *Creditore:* Comune di Melano, rappr. dal Municipio, CP 18, via Cantonale 89, 6818 Melano

5. *Crediti:*

CHF 44' 120.90 oltre all'interesse del 2.50% a partire dal 07.11.2017

CHF 140.–

CHF 200.30

CHF 350.–

CHF 223.90

Spese supplementari: Fr. 103.30 spesa precetto esecutivo*Causa del credito:*

- 1) Spese intervento urgente causa perdita acqua potabile al mapp. 380 RFD Melano Fr. 2'500.– / Spese messa in sicurezza cantiere al mapp. 380 RFD Melano fr. 18'581.40 / Occupazione area pubblica istallazione cantiere al mapp. 380 RFD Melano fr. 22'880.– / Tassa tenuta a giorno misurazioni catastali fr. 63.35 / Tassa acqua potabile anno 2015 fr. 5.05 / Tassa acqua potabile anno 2015 fr. 25.55 / Tassa uso fognatura anno 2017 fr. 65.55.

2) Diverse tasse di diffida.

3) Interessi aggiornati sino al 06.11.2017.

4) Tassa giustizia.

5) Spese verbale sequestro n. 2484806 del 09.11.2017.

Esecuzione a convalida del sequestro n. 2484806 del 09.11.2017

Avvertenza: Il debitore è diffidato a pagare al creditore gli importi indicati entro 20 giorni. Se il debitore intende contestare il credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive, dovrà fare opposizione, entro 10 giorni dalla pubblicazione del precetto esecutivo, all'Ufficio sottoindicato, a voce o per scritto. Il debitore che contesta solo una parte del credito deve indicare esattamente e in cifre l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito. Se il debitore non paga né solleva opposizione, il creditore può chiedere di proseguire l'esecuzione.

6. *Osservazioni:*

Il termine di opposizione di cui sopra è fissato in 20 giorni, in virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF.

Il presente atto viene notificato al debitore il 15.12.2017 nella forma degli assenti, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.

Ufficio di esecuzione, 6850 Mendrisio

-
1. *Debitore / debitrice:* **Piro Patrizia**, nazionalità Italia, nato(a) il 18.07.1968, via Temenide 69, **IT-74121 Taranto, Italia**
 2. *Precetto esecutivo n:* 2506029 del 05.12.2017
 3. *Tipo di procedura:* procedura ordinaria

4. *Creditore*: Città di Mendrisio, Servizi contabili e cassa, CP 100, Piazza Bauraini 3, 6852 Genestrerio

5. *Crediti*:

CHF 1'036.40

CHF 909.55

CHF 3'702.45

CHF 77.–

CHF 130.–

CHF 212.20

Spese supplementari: fr. 73.30 spesa precetto esecutivo

Causa del credito:

1) Attestato carenza beni n. 600826290 di fr. 1'036.40 emesso il 10.07.2017 da UE Mendrisio - Imposta comunale 2011.

2) Attestato carenza beni n. 2214692 di fr. 909.55 dell'8.08.2017 emesso l'8.08.2017 da UE Mendrisio - Imposta comunale 2012.

3) Contributo di costruzione 2017 per mapp. n. 656.

4) Imposta comunale provvisoria anni 2015-2016-2017.

5) Tassa di giustizia.

6) Spese verbale sequestro n. 2489983 del 16.11.2017.

Esecuzione a convalida del sequestro n. 2489983 del 16.11.2017.

Avvertenza: Il debitore è diffidato a pagare al creditore gli importi indicati entro 20 giorni. Se il debitore intende contestare il credito (in tutto o in parte) oppure la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive, dovrà fare opposizione, entro 10 giorni dalla pubblicazione del precetto esecutivo, all'Ufficio sottoindicato, a voce o per scritto. Il debitore che contesta solo una parte del credito deve indicare esattamente e in cifre l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito. Se il debitore non paga né solleva opposizione, il creditore può chiedere di proseguire l'esecuzione.

6. *Osservazioni*:

Il termine di opposizione di cui sopra è fissato in 20 giorni, in virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF.

Il presente atto viene notificato alla debitrice il 15.12.2017 nella forma degli assenti, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.

Ufficio di esecuzione, 6850 Mendrisio

Decreti e verbali di sequestro

LEF 275-276

1. *Debitore / debitrice*: **Cambria Adriano**, nazionalità Italia, nato(a) il 05.05.1963, via Aramé 1, **IT-22020 Pello d'Intelvi, Italia**

2. *Sequestro n.*: 2484806

3. *Creditore*: Comune di Melano, rappr. dal Municipio, CP 18, via Cantonale 89, 6818 Melano

4. *Crediti*:

CHF 44' 120.90 oltre all'interesse del 2.50% a partire dal 07.11.2017

CHF 140.–

CHF 200.30

Spese supplementari: tassa di giustizia

5. *Titolo/Causa del credito:*

- 1) Spese intervento urgente causa perdita acqua potabile al mapp. 380 RFD Melano Fr. 2'500.- / Spese messa in sicurezza cantiere al mapp. 380 RFD Melano fr. 18'581.40 / Occupazione area pubblica installazione cantiere al mapp. 380 RFD Melano fr. 22'880.- / Tassa tenuta a giorno misurazioni catastali fr. 63.35 / Tassa acqua potabile anno 2015 fr. 5.05 / Tassa acqua potabile anno 2015 fr. 25.55 / Tassa uso fognatura anno 2017 fr. 65.55.
- 2) Diverse tasse di diffida.
- 3) Tassa giustizia.

6. *Causa del sequestro:* art. 271 cpv. 1 cifra 4 e 6 LEF.

7. *Oggetti da sequestrare:* fondo n. 380 RFD di Melano di proprietà del debitore.

8. *Autorità del sequestro:* il Pretore del Distretto di Lugano

9. *Verbale di sequestro:*

Il 09.11.2017 si è proceduto al sequestro dei beni indicati sopra ad 8.

Avvertenza: Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena (art. 169 CP), da ogni disposizione degli oggetti non autorizzata dall'Ufficiale (art. 275 e 96 LEF). Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al Giudice del sequestro entro 10 giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).

10. *Osservazioni:*

Il decreto e verbale di sequestro vengono notificati al debitore il 15.12.2017 nella forma degli assenti, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.

Ufficio di esecuzione, 6850 Mendrisio

1. *Debitore / debitrice:* **Cantaragiu Vladimir**, nato(a) l'8.07.1931, Heckenstrasse 8, **DE- 38226 Salzgitter, Germania**

2. *Sequestro n.:* 2509491 del 12.12.2017

3. *Creditore:* Confederazione Svizzera, 6500 Bellinzona

4. *Rappresentante:* Ufficio esazione e condoni, 6500 Bellinzona

5. *Crediti:*

CHF 97.05 oltre all'interesse del 3.00% a partire dal 05.12.2017

CHF 2.-

CHF 100.-

Spese supplementari: + spese

Esclusi: spese di pubblicazione

6. *Titolo/Causa del credito:* imposta federale diretta 2015.

Interessi calcolati sino al 04.12.2017.

Tassa di giustizia.

7. *Causa del sequestro:* art. 271 cpv. 1, punto n. 6 LEF

8. *Oggetti da sequestrare:* il mappale part. n. 672 PPP 4331 quota A1/2, sito nel Comune di Ascona, valore di stima ufficiale della quota di comproprietà sequestrata: CHF 74'897.-

9. *Autorità del sequestro:* Giudicatura di pace del Circolo delle Isole

10. *Verbale di sequestro:* il 12.12.2017 si è proceduto al sequestro dei beni indicati sopra ad 8.

Avvertenza: Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena (art. 169 CP), da ogni disposizione degli oggetti non autorizzata dall'Ufficiale (art. 275 e 96 LEF). Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al Giudice del sequestro entro 10 giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).

11. Osservazioni:

Il decreto e verbale di sequestro vengono notificati al debitore in data odierna nella forma degli assenti, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio svizzero di commercio ai sensi dell'art. 66 LEF.

Ufficio esecuzione, 6600 Locarno

1. *Debitore / debitrice:* **Cantaragiu Vladimir**, nato(a) l'8.07.1931, Heckenstrasse 8, **DE- 38226 Salzgitter, Germania**

2. *Sequestro n.:* 2509506 del 12.12.2017

3. *Creditore:* Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona

4. *Rappresentante:* Ufficio esazione e condoni, 6500 Bellinzona

5. *Crediti:*

CHF 627.20 oltre all'interesse del 2.50% a partire dal 05.12.2017

CHF 131.15

CHF 400.–

CHF 150.–

Spese supplementari: + spese

Esclusi: spese di pubblicazione

6. *Titolo/Causa del credito:* imposta cantonale 2015.

Interessi calcolati sino al 04.12.2017.

Decreto Multa n. 33107 del 16.12.2016.

Tassa di giustizia.

7. *Causa del sequestro:* art. 271 cpv. 1, punto no. 6 LEF

8. *Oggetti da sequestrare:* il mappale part. n. 672 PPP 4331 quota A½, sito nel Comune di Ascona, valore di stima ufficiale della quota di comproprietà sequestrata: CHF 74'897.–

9. *Autorità del sequestro:* Giudicatura di pace del Circolo delle Isole

10. *Verbale di sequestro:* il 12.12.2017 si è proceduto al sequestro dei beni indicati sopra ad 8.

Avvertenza: Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena (art. 169 CP), da ogni disposizione degli oggetti non autorizzata dall'Ufficiale (art. 275 e 96 LEF). Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al Giudice del sequestro entro 10 giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).

11. Osservazioni:

Il decreto e verbale di sequestro vengono notificati al debitore in data odierna nella forma degli assenti, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio svizzero di commercio ai sensi dell'art. 66 LEF.

Ufficio esecuzione, 6600 Locarno

1. *Debitore / debitrice:* **Piro Patrizia**, nazionalità Italia, nato(a) il 18.07.1968, via Temenide 69, **IT-74121 Taranto, Italia**

2. *Sequestro n.:* 2489983 del 16.11.2017

3. *Creditore*: Città di Mendrisio, Servizi contabili e cassa, CP 100, Piazza Bauraini 3, 6852 Genestrerio
4. *Crediti*:
CHF 1'036.40
CHF 909.55
CHF 3'702.45
CHF 77.–
Spese supplementari: tassa di giustizia
5. *Titolo/Causa del credito*:
 - 1) Attestato carenza beni n. 600826290 di fr. 1'036.40 emesso il 10.07.2017 da UE Mendrisio - Imposta comunale 2011.
 - 2) Attestato carenza beni n. 2214692 di fr. 909.55 emesso l'8.08.2017 da UE Mendrisio - Imposta comunale 2012.
 - 3) Contributo di costruzione 2017 per mapp. n. 656.
 - 4) Imposta comunale provvisoria anni 2015-2016-2017.
6. *Causa del sequestro*: art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.
7. *Oggetti da sequestrare*: PPP n. 27948 del fondo base n. 656 RFD Mendrisio-Rancate. Il tutto fino a concorrenza dell'importo dedotto in esecuzione e nei limiti di pignorabilità ex art. 93 LEF.
8. *Autorità del sequestro*: il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
9. *Verbale di sequestro*:
Il 16.11.2017 si è proceduto al sequestro dei beni indicati sopra ad 8.
Avvertenza: Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena (art. 169 CP), da ogni disposizione degli oggetti non autorizzata dall'Ufficiale (art. 275 e 96 LEF). Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al Giudice del sequestro entro 10 giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 LEF).
10. *Osservazioni*:
Il decreto e verbale di sequestro vengono notificati alla debitrice il 15.12.2017 nella forma degli assenti, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.

Ufficio di esecuzione, 6850 Mendrisio

Avvisi e verbali di pignoramento

LEF 90, 112

1. *Debitore / debitrice*: **Cambria Adriano**, nazionalità Italia, nato(a) il 05.05.1963, via Poletti 7, **IT-22024 Lanzo d'intelvi, Italia**
2. *Esecuzione/i n.*: 2420974 (sequestro n. 2401201)
3. *Creditore*: Comune di Novazzano, CP 21, via G. Motta 2, 6883 Novazzano
4. *Crediti*: Fr. 11'529.65 spese e interessi compresi.
Avvertenza: Il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena (art. 169 CP), da ogni disposizione degli oggetti pignorati non autorizzata dall'ufficiale (art. 96 LEF).
5. *Osservazioni*:
In data 25.09.2017 l'Ufficio sottoscritto ha proceduto al pignoramento: Quota di comproprietà A (di ½, riferibile a Adriano Cambria) dei fogli di PPP da n. 22950 a n. 29974, fondo base n. 2288 RFD Novazzano.

Il presente atto viene notificato al debitore il 15.12.2017 nella forma degli assenti, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.

Ufficio di esecuzione, 6850 Mendrisio

Diversi

LEF

Cancellazione di titoli ipotecari (art. 69 RFF)

1. *Debitore / debitrice:* **Kafka Wilfried**, nazionalità Germania, nato(a) il 04.12.1939, Minoritenstrasse 7, Casella postale 100244, **50667 Colonia *ora d'ignota dimora*, Germania**
2. *Precetto esecutivo n:* 2100076 del 19.10.2015
3. *Creditore:* Banca Raiffeisen di Locarno, CP 441, Piazza Muraccio 6, 6601 Locarno
4. *Osservazioni:*

Inc. imm. 36/2017

Nella procedura di realizzazione della proprietà per piani (in seguito PPP) n. 5470 del fondo base n. 1793 RFD di Ascona, il portatore dei seguenti titoli:

- F Cartella ipotecaria al portatore di 6° grado di CHF 200'000.-
(DG 1155/18.01.2008)
- G Cartella ipotecaria al portatore di 7° grado di CHF 200'000.-
(DG 1156/18.01.2008)

ha omesso di notificare i propri crediti e di consegnare i titoli.

La vendita delle PPP è avvenuta il 9 ottobre 2017.

Lo scrivente Ufficio avverte l'ignoto creditore che nel riparto del ricavo il credito garantito dal titolo citato non figura e che l'importo a lui attribuito è rimasto interamente scoperto, la cui iscrizione è cancellata.

Il portatore del titolo in questione è avvertito che sarà punita come frode l'alienazione o la costituzione in pegno del titolo totalmente estinto per effetto della vendita.

Ufficio di esecuzione, 6600 Locarno

Incanto annullato

1. *Debitore / debitrice:* **Werren Maurer Maria Elisabeth**, nato(a) il 19.01.1934, Ebnet 1 - Küsnacherstrasse 18, **8126 Zumikon**
2. *Precetto esecutivo n:* 400945781
3. *Creditore:* Credit Suisse (Schweiz) AG, CZCR 31D, PF - Hagenholzstrasse 20/22, 8070 Zurigo
4. *Osservazioni:*

L'incanto del fondo base n. 1555 RFD di Ronco s/Ascona, previsto il 13 marzo 2018, alle ore 09:15, presso Ufficio di esecuzione, Stabile amministrativo, Sala conferenze A, al pianterreno, via della Posta 9, 6600 Locarno, è annullato.

Ufficio di esecuzione di Locarno, 6600 Locarno

Fallimenti ed eredità giacenti

(art. 232 LEF e 123 RFF del 23.4.1920)

I creditori del fallito e tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso sono diffidati ad insinuare all'Ufficio dei fallimenti, entro il termine fissato per le insinuazioni, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.) in originale o in copia autentica. Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito. Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento (art. 209 LEF). I creditori ipotecari devono insinuare i loro crediti indicando separatamente il capitale, gli interessi e le spese; devono specificare anche se il credito è scaduto o se è stato disdetto in tutto o in parte, per quale importo e per quale data. I titolari di servitù, sorte sotto il vecchio diritto cantonale senza iscrizione e non ancora iscritte a registro, sono diffidati ad insinuare al rispettivo Ufficio dei fallimenti le loro pretese entro un mese insieme con gli eventuali mezzi di prova. Se il fallito è comproprietario o proprietario di piano di un fondo, questa ingiunzione vale anche per tali servitù relative al fondo stesso. Le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudicatario di buona fede del fondo gravato, a meno che si tratti di diritti che anche secondo il Codice civile hanno carattere di diritto reale senza iscrizione nel registro fondiario. I debitori del fallito sono parimenti tenuti ad annunciarsi entro il termine per le insinuazioni, richiamate le conseguenze penali (art. 324 cifra 2 CP) in caso di inosservanza. Chi detiene beni del fallito a titolo di pegno o per altro motivo deve metterli a disposizione dell'Ufficio dei fallimenti entro lo stesso termine, senza pregiudizio dei suoi diritti, ma sotto minaccia di pena (art. 324 cifra 3 CP) e con l'avvertenza che, ove l'omissione non fosse giustificata, i suoi diritti di prelazione saranno estinti. Sempre entro lo stesso termine, i creditori pignorati e tutti coloro che sono in possesso di titoli di pegno immobiliare sugli stabili del fallito sono tenuti a consegnarli all'Ufficio dei fallimenti. Anche i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso del fallito hanno il diritto di partecipare alle assemblee dei creditori. Per gli interessati residenti all'estero l'Ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera. Per quanto concerne la pubblicazione del fallimento, i debitori del fallito sono resi attenti al fatto che non possono più pagare al fallito, pena il dover pagare due volte.

Pubblicazioni di fallimenti/diffide ai creditori

LEF 231, 232

1. *Fallito/a:* **Armenio Patrizia**, di Giovanni, di Breggia, nato(a) l'08.05.1969, via Truscio 3, **6616 Losone**
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 01.12.2017
3. *Procedura di fallimento:* sommaria
4. *Termine d'insinuazione per i crediti:* 15.01.2018
5. *Osservazioni:*

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

Ufficio dei fallimenti
6600 Locarno

-
1. *Fallita:* **Auto Tino Motorsport Sagl**, via alle Campagne 6, **6826 Riva San Vitale**
 2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 04.09.2017
 3. *Procedura di fallimento:* sommaria
 4. *Termine d'insinuazione per i crediti:* 15.01.2018
 5. *Osservazioni:*

I beni mobili di spettanza della massa fallimentare saranno realizzati, a giudizio dell'Ufficio, il più presto possibile, sia ad incanto pubblico come a trattative private, se la maggioranza dei creditori noti non inoltrerà allo scrivente Ufficio la sua opposizione scritta entro il termine del 15.01.2018.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 5'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

Ufficio dei fallimenti, 6850 Mendrisio

1. *Fallita: **Bearclaw Cycles SA**, via Prè d'La 3, **6814 Lamone***
2. *Data della dichiarazione di fallimento: 08.09.2017*
3. *Procedura di fallimento: sommaria*
4. *Termine d'insinuazione per i crediti: 15.01.2018*
5. *Osservazioni:*

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).

Ufficio dei fallimenti di Lugano, 6962 Viganello

1. *Fallito/a: **Bianchi Alfonso**, eredità giacente, nato(a) il 03.11.1922, deceduto(a) il 22.08.2016, già in **Pollegio***
2. *Data della dichiarazione di fallimento: 09.11.2017*
3. *Procedura di fallimento: sommaria*
4. *Termine d'insinuazione per i crediti: 15.01.2018*
5. *Osservazioni:*

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

Ufficio dei fallimenti, 6501 Bellinzona

1. *Fallito/a: **Cavadini Paolo Maria Angelo**, eredità giacente, di Collina d'Oro, nato(a) il 29.12.1946, deceduto(a) il 31.07.2017, **6992 Vernate***
2. *Data della dichiarazione di fallimento: 21.09.2017*
3. *Procedura di fallimento: sommaria*
4. *Termine d'insinuazione per i crediti: 15.01.2018*
5. *Osservazioni:*

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

La procedura di liquidazione è stata riattivata con sentenza 24 novembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).

Ufficio dei fallimenti di Lugano
6962 Viganello

1. *Fallito/a:* **Di Martino Gennaro**, eredità giacente, di Bellinzona, nato(a) il 17.06.1935, deceduto(a) il 10.08.2017, **6814 Lamone**
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 06.11.2017
3. *Procedura di fallimento:* sommaria
4. *Termine d'insinuazione per i crediti:* 15.01.2018
5. *Osservazioni:*

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).

Ufficio dei fallimenti di Lugano
6962 Viganello

1. *Fallita:* **Fantasia W Wine's Sagl**, Corso Elvezia 12, **6900 Lugano**
2. *Data della dichiarazione di scioglimento:* 13.07.2017
3. *Procedura di fallimento:* sommaria
4. *Termine d'insinuazione per i crediti:* 15.01.2018
5. *Osservazioni:*

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

La procedura di liquidazione è stata riattivata con sentenza 20 novembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).

Ufficio dei fallimenti di Lugano
6962 Viganello

1. *Fallito/a:* **Mutti Fanny Katja nata Paris**, eredità giacente, di Benito Umberto, di Blenio, nato(a) il 02.08.1972, deceduto(a) il 30.07.2017, già in **6692 Lavizzara Menzonio**
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 03.10.2017

-
3. *Procedura di fallimento*: sommaria
 4. *Termine d'insinuazione per i crediti*: 15.01.2018
 5. *Osservazioni*:

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

Ufficio dei fallimenti, Agenzia di Cevio, 6600 Locarno

1. *Fallito/a*: **Quadri Carlo Tranquillo Luciano**, eredità giacente, di Capriasca, nato(a) il 06.11.1947, deceduto(a) il 15.06.2017, **6952 Canobbio**
2. *Data della dichiarazione di fallimento*: 08.09.2017
3. *Procedura di fallimento*: sommaria
4. *Termine d'insinuazione per i crediti*: 15.01.2018
5. *Osservazioni*:

Beni immobili siti in territorio del Comune di Capriasca-Tesserete

Ubicazione: Migòd

Part. 967

NE mq 5949 superficie non edificata

– humus

– bosco

Valore di stima ufficiale della quota B in ragione di ½: Fr. 302.50

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).

Ufficio dei fallimenti di Lugano, 6962 Viganello

1. *Fallita*: **Residenza Belmonte SA**, via Olgiati 6, **6900 Lugano**
2. *Data della dichiarazione di scioglimento*: 13.07.2016
3. *Procedura di fallimento*: sommaria
4. *Termine d'insinuazione per i crediti*: 15.01.2018
5. *Osservazioni*:

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

La procedura di liquidazione è stata riattivata con sentenza 30 novembre 2017 della Pretura del Distretto di Lugano.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente (DTF 117 III 67 consid. 2b).

Ufficio dei fallimenti di Lugano, 6962 Viganello

-
1. *Fallito/a:* **Salmina Franco Giulio**, eredità giacente, di Ettore, di Centovalli, nato(a) il 29.11.1937, deceduto(a) il 14.10.2017, già in, **6596 Gordola**
 2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 21.11.2017
 3. *Procedura di fallimento:* sommaria
 4. *Termine d'insinuazione per i crediti:* 15.01.2018
 5. *Osservazioni:*

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

Ufficio dei fallimenti, 6600 Locarno

1. *Fallita:* **TRL Sagl, 6515 Gudo**, CHE-105.403.073
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 26.04.2017
3. *Procedura di fallimento:* sommaria
4. *Termine d'insinuazione per i crediti:* 15.01.2018
5. *Osservazioni:*

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

Ufficio dei fallimenti, 6501 Bellinzona

1. *Fallito/a:* **Wild Erich**, eredità giacente, di Fridolin, di Wattwil, nato(a) il 19.10.1942, deceduto(a) il 13.06.2017, già in, **6675 Cevio**
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 30.08.2017
3. *Procedura di fallimento:* sommaria
4. *Termine d'insinuazione per i crediti:* 15.01.2018
5. *Osservazioni:*

I beni della massa saranno realizzati a giudizio dell'Ufficio, a mezzo pubblico incanto od a trattative private, se entro dieci giorni dalla presente pubblicazione la maggioranza dei creditori non farà opposizione.

È riservata la facoltà di chiedere la procedura ordinaria, anticipando CHF 3'000.– a garanzia delle spese. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

Ufficio dei fallimenti, Agenzia di Cevio, 6600 Locarno

Sospensioni delle procedure di fallimento

LEF 230, 230a

1. *Fallita:* **AEB Trade SA, 6883 Novazzano**
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 24.08.2017
3. *Data della sospensione:* 24.10.2017
4. *Scadenza per anticipo spese:* 25.12.2017

-
5. *Anticipo spese*: CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
6. *Osservazioni*:
I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il termine del 25.12.2017 sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dell'art. 324 n. 2-3 CP.

Ufficio dei fallimenti, 6850 Mendrisio

1. *Fallita*: **Dagolf SA**, via del Carmagnola 18, **6517 Arbedo**, CHE-136. 715.982
2. *Data della dichiarazione di fallimento*: 04.08.2017
3. *Data della sospensione*: 05.12.2017
4. *Scadenza per anticipo spese*: 27.12.2017
5. *Anticipo spese*: CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
6. *Osservazioni*:
I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti, 6501 Bellinzona

1. *Fallita*: **Edilswiss construction AG**, via Torascia 7, **6702 Claro**, CHE-114. 631.733
2. *Data della dichiarazione di scioglimento*: 02.08.2017
3. *Data della sospensione*: 05.12.2017
4. *Scadenza per anticipo spese*: 27.12.2017
5. *Anticipo spese*: CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
6. *Osservazioni*:
I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti, 6501 Bellinzona

-
1. *Fallito/a*: **Fiorillo Renato**, titolare della ditta individuale: Gecomm rappresentanze di Fiorillo Renato, via Campagnola 5, 6852 Genestrerio, nazionalità Italia, nato(a) il 16.07.1961, via Gaggiolo 53, **6855 Stabio**
 2. *Data della dichiarazione di fallimento*: 29.09.2017
 3. *Data della sospensione*: 24.10.2017
 4. *Scadenza per anticipo spese*: 25.12.2017
 5. *Anticipo spese*: CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
 6. *Osservazioni*:
I debitori del fallito e tutti coloro che detengono beni di proprietà dello stesso, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il termine del 25.12.2017 sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dell'art. 324 n. 2-3 CP.

Ufficio dei fallimenti
6850 Mendrisio

1. *Fallito*: **Gio Perrone Sagl**, via Gerretta 3, **6500 Bellinzona**, CHE-319.788.260
2. *Data della dichiarazione di fallimento*: 10.08.2017
3. *Data della sospensione*: 07.12.2017
4. *Scadenza per anticipo spese*: 27.12.2017
5. *Anticipo spese*: CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
6. *Osservazioni*:
I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

1. *Fallito/a*: **Giordano Mario**, eredità giacente, nato(a) il 02.01.1943, deceduto(a) il 04.06.2017, già in **Bodio**
2. *Data della dichiarazione di fallimento*: 08.09.2017
3. *Data della sospensione*: 06.12.2017
4. *Scadenza per anticipo spese*: 27.12.2017
5. *Anticipo spese*: CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori del defunto e tutti coloro che detengono beni di proprietà dello stesso, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

1. *Fallita:* **LPN Pizzeria SA**, Centro Coop, **6743 Bodio**, CHE-144.156.145

2. *Data della dichiarazione di scioglimento:* 07.09.2017

3. *Data della sospensione:* 06.12.2017

4. *Scadenza per anticipo spese:* 27.12.2017

5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–

Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

1. *Fallita:* **Maitri Sagl**, via Lüina 73, **6780 Airole**, CHE-328.606.694

2. *Data della dichiarazione di scioglimento:* 09.10.2017

3. *Data della sospensione:* 06.12.2017

4. *Scadenza per anticipo spese:* 27.12.2017

5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–

Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

1. *Fallita:* **Malea Sagl**, Ai Casgnò 22b, **6528 Camorino**, CHE-210.295.677

2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 12.09.2017

3. *Data della sospensione:* 05.12.2017

-
4. *Scadenza per anticipo spese:* 27.12.2017
 5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
 6. *Osservazioni:*
I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti, 6501 Bellinzona
-

1. *Fallito/a:* **Panzer Buzzetti Romana**, eredità giacente, nato(a) il 19.03.1962, deceduto(a) il 05.02.2017, già in **Bodio**
 2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 25.07.2017
 3. *Data della sospensione:* 06.12.2017
 4. *Scadenza per anticipo spese:* 27.12.2017
 5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
 6. *Osservazioni:*
I debitori del defunto e tutti coloro che detengono beni di proprietà dello stesso, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti, 6501 Bellinzona
-

1. *Fallita:* **Pixel Graphic Sagl**, via Monda 2, **6592 Sant'Antonino**, CHE-432.852.127
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 08.11.2017
3. *Data della sospensione:* 07.12.2017
4. *Scadenza per anticipo spese:* 27.12.2017
5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–
Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.
6. *Osservazioni:*
I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti, 6501 Bellinzona

-
1. *Fallita: Revelo Sagl*, via Livio 8, **6830 Chiasso**
 2. *Data della dichiarazione di scioglimento:* 19.09.2017
 3. *Data della sospensione:* 23.10.2017
 4. *Scadenza per anticipo spese:* 25.12.2017
 5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–

Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il termine del 25.12.2017 sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dell'art. 324 n. 2-3 CP.

Ufficio dei fallimenti
6850 Mendrisio

1. *Fallita: Suada SA*, via Cantonale 142, **6527 Lodrino**, CHE-308.261.497
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 13.10.2017
3. *Data della sospensione:* 06.12.2017
4. *Scadenza per anticipo spese:* 27.12.2017
5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–

Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

1. *Fallita: Swiss Graph & Printing Sagl*, via Ripari Tondi 18A, **6500 Bellinzona**, CHE-180.544.508
2. *Data della dichiarazione di fallimento:* 15.09.2017
3. *Data della sospensione:* 01.12.2017
4. *Scadenza per anticipo spese:* 27.12.2017
5. *Anticipo spese:* CHF 3'000.–

Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

In assenza di anticipo delle spese, ogni creditore pignoratorio può nondimeno pretendere dallo scrivente Ufficio la realizzazione del proprio pegno entro il 4 gennaio 2018.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

1. *Fallita: Swiss Interconsulting SA, via Prati Grandi 25, 6593 Cadenazzo, CHE-298.386.161*

2. *Data della dichiarazione di scioglimento: 02.08.2017*

3. *Data della sospensione: 05.12.2017*

4. *Scadenza per anticipo spese: 27.12.2017*

5. *Anticipo spese: CHF 3'000.–*

Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

1. *Fallita: Tekne SA, 6528 Camorino, CHE-112.173.398*

2. *Data della dichiarazione di fallimento: 22.08.2017*

3. *Data della sospensione: 05.12.2017*

4. *Scadenza per anticipo spese: 27.12.2017*

5. *Anticipo spese: CHF 3'000.–*

Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindicato, anticipando l'importo summenzionato. L'Ufficio si riserva di chiedere ulteriori anticipi qualora l'importo richiesto risultasse insufficiente.

6. *Osservazioni:*

I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle pene previste dalla legge, in particolare dall'art. 324 CP.

Ufficio dei fallimenti
6501 Bellinzona

Graduatoria e inventario

LEF 221, 249-250

1. *Fallita:* **Adasi SA, 6900 Lugano**
2. *Osservazioni:*

Si rende noto che a partire dal 18 dicembre 2017 sono depositati presso lo scrivente Ufficio, dove i creditori potranno prenderne visione, la graduatoria e l'inventario. Le azioni di contestazione della graduatoria dovranno essere inoltrate all'autorità giudiziaria competente entro 20 giorni dalla data del deposito, altrimenti essa verrà considerata come riconosciuta.

Ufficio dei fallimenti di Lugano
6962 Viganello

Chiusura della procedura di fallimento

LEF 268

1. *Fallito/a:* **Benedetti Erika**, titolare della ditta individuale: Benedetti Restaurant, via Stazione 34, 6828 Balerna, nazionalità Italia, nato(a) il 15.08.1985, via San Gottardo 49, **6828 Balerna**
2. *Data di chiusura:* 11.12.2017

Ufficio dei fallimenti
6850 Mendrisio

5 **Atti ed avvisi comunali, patriziali, parrocchiali e consortili**

Concorso assunzione docente di scuola dell'infanzia

Comune o Consorzio	N. posti	Natura dell'assunzione (nomina/incarico e onere di lavoro)	Osservazioni
Arbedo-Castione	1	Incarico a metà tempo	Il posto è attualmente occupato da una supplente

Per l'onorario, le condizioni di lavoro, i requisiti e gli atti da produrre valgono le disposizioni pubblicate sul Foglio ufficiale n. 44 del 2 giugno 2017 nonché le norme previste dalle vigenti leggi.

Le domande di concorso, corredate dei documenti richiesti, devono pervenire al Municipio di Arbedo-Castione, via Centro Civico, 6517 Arbedo, in busta chiusa con la dicitura esterna «Concorso docente SI», entro le ore 16:00 di mercoledì 27 dicembre 2017. Entro gli stessi termini i concorrenti devono pure inviare all'Ispettrice scolastica dell'VIII circondario SC, Anna Bassi, Ai Palazzi 1, 6742 Pollegio, il formulario riguardante il concorso inoltrato (ottenibile presso l'ispettorato e/o direttamente scaricabile all'indirizzo

<http://www4.ti.ch/decs/ds/usc/cosa-facciamo/concorsi-2017-2018/>

Pollegio, 15 dicembre 2017

Concorso opere impermeabilizzazione tetto piano e lattoniere per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo di calcio del Centro sportivo Valgersa

- a) **Committenti**
Municipio di Massagno e Municipio di Savosa nella veste di capofila
tel. +41 91 960 19 79, e-mail: info@savosa.ch.
- b) **Oggetto della gara d'appalto**
Impermeabilizzazione tetto piano e lattoniere, quantità principali previste:
 - ca. 380 mq d'impermeabilizzazione con manto in materiale sintetico
 - ca. 300 mq di strato isolante in pannelli di polistirolo espanso
 - ca. 60 ml lamiera d'acciaio al nichel-cromo 0.50 mm
- c) **Procedura**
Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell'ambito di una procedura libera.
- d) **Aggiudicazione**
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

-
- | | |
|---------------------------------|-----|
| – economicità-prezzo | 50% |
| – referenze per lavori analoghi | 35% |
| – formazione apprendisti | 5% |
| – perfezionamento professionale | 5% |
| – certificazione di qualità | 5% |
- e) Varianti
Non è ammessa la presentazione di varianti.
- f) Sopralluogo
Non è previsto alcun sopralluogo tecnico obbligatorio.
- g) Consorziamento / subappalto
Non sono autorizzati il consorziamento ed il subappalto.
- h) Termini di esecuzione dei lavori previsti
Inizio lavori: inizio marzo 2018.
Fine lavori: metà aprile 2018.
- i) Iscrizione
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta presso la Cancelleria comunale di Savosa (e-mail: info@savosa.ch entro giovedì 28 dicembre 2017).
I documenti di gara saranno trasmessi gratuitamente a partire da lunedì 8 gennaio 2018. L'iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un'offerta al pagamento di fr. 80.– per spese di riproduzione degli atti d'appalto.
- j) Informazioni
Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste in forma scritta via e-mail all'indirizzo e-mail: info@savosa.ch entro giovedì 18 gennaio 2018. Domande pervenute dopo detto termine non saranno prese in considerazione.
Sarà data risposta per iscritto a tutti i partecipanti entro giovedì 25 gennaio 2018.
- k) Scadenza delle offerte
Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di Savosa in busta chiusa con la dicitura esterna «Centro Sportivo Valgersa, manutenzione straordinaria spogliatoi campo di calcio - Offerta per opere d'impermeabilizzazione tetto piano e lattoniere» entro giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 17:00.
- l) Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale di Savosa subito dopo la scadenza del termine di consegna.
- m) Ricorso contro gli atti di appalto
È data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Concorso opere di stabilizzazione del sottosuolo mediante iniezioni di resina per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo di calcio del Centro sportivo Valgersa

- a. **Committenti**
Municipio di Massagno e Municipio di Savosa nella veste di capofila
tel. +41 91 960 19 79, e-mail: info@savosa.ch.
- b. **Oggetto della gara d'appalto**
Stabilizzazione del sottosuolo mediante iniezioni di resina, quantità principali previste:
- | | |
|----------------|-------------|
| – perforazioni | ca. 1000 ml |
| – resina | ca. 3000 kg |
- c. **Procedura**
Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell'ambito di una procedura libera.
- d. **Aggiudicazione**
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- | | |
|------------------------------------|-----|
| – economicità-prezzo | 50% |
| – referenze per lavori analoghi | 25% |
| – attendibilità globale del prezzo | 20% |
| – formazione apprendisti | 5% |
- e. **Varianti**
Non è ammessa la presentazione di varianti.
- f. **Sopralluogo**
Non è previsto alcun sopralluogo tecnico obbligatorio.
- g. **Consorzio / subappalto**
Non sono autorizzati il consorzio ed il subappalto.
- h. **Termini di esecuzione dei lavori previsti**
Inizio lavori: inizio marzo 2018.
Fine lavori: metà marzo 2018.
- i. **Iscrizione**
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta presso la Cancelleria comunale di Savosa (e-mail: info@savosa.ch) entro giovedì 28 dicembre 2017).
I documenti di gara saranno trasmessi gratuitamente a partire da lunedì 8 gennaio 2018. L'iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un'offerta al pagamento di fr. 80.– per spese di riproduzione degli atti d'appalto.
- j. **Informazioni**
Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste in forma scritta via e-mail all'indirizzo e-mail: info@savosa.ch entro giovedì 18 gennaio 2018. Domande pervenute dopo detto termine non saranno prese in considerazione.
Sarà data risposta per iscritto a tutti i partecipanti entro giovedì 25 gennaio 2018.

k. Scadenza delle offerte

Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di Savosa in busta chiusa con la dicitura esterna «Centro Sportivo Valgersa, manutenzione straordinaria spogliatoi campo di calcio - Offerta per stabilizzazione del sottosuolo mediante iniezioni di resina» entro giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 17:00.

l. Apertura delle offerte

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale di Savosa subito dopo la scadenza del termine di consegna.

m. Ricorso contro gli atti di appalto

È data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Savosa, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Avvisi di pubblicazione domande di costruzione

(art. 6 Legge edilizia e art. 17 Regolamento Legge edilizia)

Comune di Monteggio

1. Istanti: **Jeannette Di Lauro, Sarah Di Lauro**, via Cantonale 31, Ponte Cremenaga
2. Proprietari del fondo: Jeannette Di Lauro, Sarah Di Lauro, via Cantonale 31, Ponte Cremenaga
3. Genere dell'opera: nuova costruzione
4. Destinazione degli edifici o impianti: chiusura portico ingresso e sostituzione parapetto scala entrata
5. Descrizione del fondo:
Località: Pianéi
N. di mappa: 1287 RFD Monteggio
Superficie: mq 930
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edificio, rivestimento duro, humus
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: lunedì e venerdì 10:00-12:00; giovedì 12:00-14:00; mercoledì 16:00-18:00
9. Opposizioni (art. 8 L.E.):
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti con-finanti (LE art. 6 cpv. 3).

Monteggio, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Monteggio

1. Istante: **Kurt Anton Hofer**, via Signor in Croce 20B, Ascona
2. Proprietario del fondo: Kurt Anton Hofer, via Signor in Croce 20B, Ascona
3. Genere dell'opera: trasformazione
4. Destinazione degli edifici o impianti: risanamento energetico casa n. 3, villaggio bosco della bella e cambio di destinazione da residenza secondaria a residenza primaria
5. Descrizione del fondo:
Località: Bosco della Bella
N. di mappa: 474 RFD Monteggio
Superficie: mq 25 094
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edifici, rivestimento duro, humus, acque, bosco, senza vegetazione
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: lunedì e venerdì 10:00-12:00; giovedì 12:00-14:00; mercoledì 16:00-18:00
9. Opposizioni (art. 8 L.E.):
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).

Monteggio, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Monteggio

1. Istante: **Salt Mobile SA**, Rue de Caudray 4, Renens
2. Proprietario del fondo: Azienda acqua potabile Comune di Monteggio, via Crocivaglio 63, Ponte Cremenaga
3. Genere dell'opera: ampliamento
4. Destinazione degli edifici o impianti: aggiornamento tecnico con cambio antenne per azienda salt sa
5. Descrizione del fondo:
Località: Ronchetti
N. di mappa: 878 RFD Monteggio
Superficie: mq 735
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edificio, rivestimento duro, humus, bosco
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: lunedì e venerdì 10:00-12:00; giovedì 12:00-14:00; mercoledì 16:00-18:00
9. Opposizioni (art. 8 L.E.):
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del

presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.

10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).

Monteggio, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Maggia

1. Istante: **Hermann Doornveld**, via Sergio Mordasini 5, Bellinzona
2. Proprietari del fondo: Hermann e Gerbrigje Doornveld, via Sergio Mordasini 5, Bellinzona
3. Genere dell'opera: riattazione
4. Destinazione degli edifici o impianti: sostituzione tetto
5. Descrizione del fondo:
Località: Ronco di Sopra
N. di mappa: 774 RFD Lodano
Superficie: mq 281
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): fabbricati e prato
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30; mercoledì e venerdì dalle 09:30 alle 11:30
9. Opposizioni (art. 8 L.E.):
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).

Maggia, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Bellinzona

1. Istante: **Fausto Taminelli**, via Mondasc 36, Sementina
2. Proprietari del fondo: Taminelli Fausto, Taminelli Anna Maria, Mossi Lidia, Mossi Elena, Regusci Silvia, presso Fausto Taminelli, Sementina
3. Genere dell'opera: nuova costruzione
4. Destinazione degli edifici o impianti: spostamento e posa arnie api dal mappale n. 653rfd al mappale n. 654 rfd, con supporti in acciaio e cemento
5. Descrizione del fondo:
Località: 6528 Camorino
N. di mappa: 654 RFD Camorino
Superficie: mq 10 662
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): prato in pendenza, abitazione, box attrezzi, vigna, bosco
6. Richiesta di deroghe: nessuna

-
7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
 8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: durante gli orari di sportello previsti presso l'Area di riferimento del fondo interessato.
 9. Opposizioni (art. 8 L.E.):
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
 10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti con-finanti (LE art. 6 cpv. 3).

Bellinzona, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Bellinzona

1. Istante: **Stefano Morrone**, via Pedemonte 56, Bellinzona
2. Proprietari del fondo: Jeannette e Stefano Morrone, via Pedemonte 56, Bellinzona
3. Genere dell'opera: riattazione con ampliamento
4. Destinazione degli edifici o impianti: riattazione e ampliamento rustico - abitazione secondaria
5. Descrizione del fondo:
Località: Boccalign
N. di mappa: 1453 RFD Monte Carasso
Superficie: mq 3527
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edifici, campo, prato, bosco
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: durante gli orari di sportello previsti presso l'Area di riferimento del fondo interessato.
9. Opposizioni (art. 8 L.E.):
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti con-finanti (LE art. 6 cpv. 3).

Bellinzona, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Acquarossa

1. Istante: **Apolinari Federico**, Motto
2. Proprietario del fondo: Apolinari Federico, Motto
3. Genere dell'opera: costruzione vigneto
4. Destinazione degli edifici o impianti: terreno ad uso piantagione vigna
5. Descrizione del fondo:
Località: Dongio (Motto)

N. di mappa: 576

Superficie: mq 1592

Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edificato, prato, bosco

6. Richiesta di deroghe: nessuna

7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018

(Riservato l'art. 16 LPamm)

8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: presso l'Ufficio tecnico a Prugiasco lunedì-venerdì 09:00-12:00

9. Opposizioni (art. 8 L.E.):

Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.

10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).

Acquarossa, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Acquarossa

1. Istante: **Beretta Eric**, Ponto-Valentino

2. Proprietario del fondo: Beretta Eric, Ponto-Valentino

3. Genere dell'opera: trasformazione rustico

4. Destinazione degli edifici o impianti: residenza secondaria

5. Descrizione del fondo:

Località: Marolta (Garbagnès)

N. di mappa: Ma256

Superficie: mq 16 148

Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): edificato, prato

6. Richiesta di deroghe: nessuna

7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al gennaio 2018

(Riservato l'art. 16 LPamm)

8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: presso l'Ufficio tecnico a Prugiasco lunedì-venerdì 09:00-12:00

9. Opposizioni (art. 8 L.E.):

Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.

10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).

Acquarossa, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Comune di Faido - Sezione di Calonico

1. Istante: **Patriziato di Calonico**, Calonico

2. Proprietario del fondo: Patriziato di Calonico, Calonico

3. Genere dell'opera: formazione sentiero di accesso alla pozza di pescaggio del torrente «Garòlgia»
4. Destinazione degli edifici o impianti: –
5. Descrizione del fondo:
Località: Monti di Cò
N. di mappa: 55, 271 RFD Faido-Calonico
Superficie: mq 916 031
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): diversi
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 15 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 (art. 16 LPAmM)
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 11:30 presso l'Ufficio tecnico comunale a Lavorgo.
9. Opposizioni (art. 8 L.E.):
Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).

Faido, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Avviso di pubblicazione domanda di costruzione coordinata con istanza per l'ottenimento del dissodamento

(art. 6 Legge edilizia; art. 17 Regolamento Legge edilizia; art. 5 LFo e art. 8 RLCFo)

Comune di Mendrisio

1. Istante: **Aziende Industriali di Mendrisio**, via Municipio 13, Mendrisio
2. Proprietari del fondo: Luongo Rocco e Antonia, via G. Motta 21, Riva San Vitale
3. Genere dell'opera: nuova stazione di pompaggio
4. Destinazione degli edifici o impianti: –
5. Descrizione del fondo:
Località: La Perfetta
N. di mappa: 1201 RFPD Mendrisio - Sezione Arzo
Superficie: mq 6383
Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): prato, bosco
6. Richiesta di deroghe: nessuna
7. Periodo di pubblicazione: dal 13 dicembre 2017 al 29 gennaio 2018 riservato l'art. 16 LPamm: le ferie decorrono anche per il periodo di pubblicazione dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: Ufficio tecnico comunale Mendrisio: lunedì-venerdì 14:00-16:00; giovedì 14:00-18:00. Sportello di Arzo: lunedì ore 10:00-12:00

9. Opposizioni (art. 8 L.E.):

Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del presente avviso. L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.

10. Copia del presente avviso viene notificata all'istante e ai proprietari noti confinanti (LE art. 6 cpv. 3).

Mendrisio, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Concorsi pubblici per l'assunzione di personale presso l'Amministrazione comunale della Città di Lugano

Il Municipio di Lugano mette a pubblico concorso:

per l'Area Realizzazione infrastrutture della Divisione Spazi urbani l'assunzione a tempo determinato (un anno con possibilità di rinnovo) di

– un/a collaboratore/trice tecnico/a (addetto/a direzione lavori)

per la Divisione Eventi e congressi (Palazzo dei Congressi) l'assunzione di

– un/a addetto/a eventi

alle condizioni dei capitolati di concorso a disposizione presso la Cancelleria comunale, Piazza della Riforma 1, Lugano, e sul sito web della Città, www.lugano.ch/concorsi.

Scadenza concorsi: lunedì 8 gennaio 2018, alle ore 14:30.

N.B.: Il Municipio non potrà in nessun caso considerare offerte di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria comunale dopo l'ora indicata del giorno della scadenza.

Lugano, 13 dicembre 2017

Il Municipio

Concorsi interni riservati a candidature di collaboratori/trici attivi/e presso la Città di Lugano

Il Municipio di Lugano mette a concorso interno:

per la Divisione Socialità (Residenza Gemmo) la posizione di

– caporeparto (struttura anziani)

per la Divisione Polizia (Controllo abitanti) la posizione di

– impiegato/a d'ufficio

alle condizioni dei capitolati di concorso a disposizione presso la Cancelleria comunale, Piazza della Riforma 1, Lugano.

I presenti concorsi sono riservati a candidature di collaboratori/trici attivi/e presso la Città di Lugano.

Scadenza concorsi: lunedì 8 gennaio 2018, alle ore 14:30.

N.B.: Il Municipio non potrà in nessun caso considerare offerte di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla Cancelleria comunale dopo l'ora indicata del giorno della scadenza.

Lugano, 13 dicembre 2017

Il Municipio

Concorso reclutamento militi, quali pompieri volontari di Montagna Sezione incendi boschivi, presso il Corpo pompieri Gambarogno

Il Municipio di Gambarogno, apre il concorso di reclutamento per

– pompieri volontari di Montagna

da inserire nell'effettivo del proprio Corpo, nella Sezione incendi boschivi.

Requisiti di ordine generale:

- cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di domicilio;
- condotta ineccepibile;
- domicilio nel Comune di Gambarogno o zone limitrofe;
- preferibilmente attività lavorativa nel comprensorio;
- disponibilità da parte del datore di lavoro ad autorizzare l'entrata in servizio entro al massimo un'ora dalla chiamata;
- età minima 18 anni compiuti, massima 35 anni;
- buona condizione fisica e psichica;
- buona attitudine al lavoro di gruppo;
- lingua italiana parlata.

Condizioni:

- rispecchiare i requisiti di ordine generale;
- superare la selezione che include un colloquio individuale e un test sportivo (corsa di 12 minuti secondo le tabelle di Cooper con risultato «sufficiente» e test di resistenza fisica);
- superare la visita medica da svolgere presso il medico delegato (Dr.ssa Besse), con costi a carico del Cantone.

Impegni

Formazione di base:

- scuola di formazione di base cantonale, della durata di 4 giorni, che si svolgerà il 28, 29 aprile, 5 e 6 maggio 2018.

A formazione di base conclusa:

- partecipazione all'istruzione annuale prevista (manovre), per un totale di circa 6 mezze giornate/anno;
- partecipazione ai corsi di formazione, secondo il concetto d'istruzione della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri;
- disponibilità a svolgere dei turni di picchetto a rotazione;
- disponibilità a svolgere servizi di prevenzione.

Offriamo:

- una formazione nell'ambito della lotta agli incendi boschivi;
- indennità di partecipazione alle istruzioni cantonali;
- indennità in caso di intervento;
- indennità per la partecipazione ad altri servizi comandati.

Informazioni

Corpo pompieri Gambarogno, Casella postale 37, CH-6573 Magadino
tel. +41 91 795 11 83; e-mail: info@pompierigambarogno.ch
<http://www.pompierigambarogno.ch>

Documenti richiesti:

- curriculum vitae con fotografia recente;
- certificati di studio e di lavoro;
- copia licenza di condurre;
- estratto del casellario giudiziale;
- autocertificazione sullo stato di salute
(disponibile sul sito www.ti.ch/DFE/DR/SRU/CONCORSI/condizioni.asp).

Candidature

Le candidature devono essere inoltrate al Corpo pompieri Gambarogno, Casella postale 37, 6573 Magadino, in busta chiusa con la dicitura esterna «Concorso pompieri di montagna», entro le ore 12:00, di lunedì 15 gennaio 2018, corredate dai documenti richiesti.

Magadino, 15 dicembre 2017

Il Municipio

Concorso assunzione governante qualificato(a)

Il Municipio di Biasca apre il concorso per l'assunzione di

- un(a) governante qualificato(a) per la Casa per anziani.

Requisiti:

- buona reputazione;
- titoli di studio: diploma superiore di «Dirigente aziendale d'economia domestica» o AFC di «Impiegato d'economia domestica», o titolo equivalente riconosciuto (AFP);
- esperienza professionale nel settore alberghiero o sanitario;
- esperienza nella conduzione di personale;
- sensibilità al fattore sicurezza sul lavoro e d'igiene sanitaria;
- conoscenze di base in contabilità;
- buone conoscenze informatiche;
- attitudine al lavoro indipendente e in équipe;
- spiccate qualità dirigenziali;
- orientamento alla qualità del servizio offerto;
- senso dell'accoglienza e dell'organizzazione;
- competenze relazionali, facilità nella comunicazione.

Compiti:

- quelli descritti nel capitolato di concorso ottenibile presso la Cancelleria comunale (091 874 39 00).

Stipendio:

- quello previsto dal ROCPA.

Entrata in servizio

Data da convenire ma in ogni caso al più presto possibile.

Grado di occupazione

Il grado di occupazione potrà variare dall'80 al 100%. Si invitano i candidati a specificare la percentuale di occupazione desiderata.

Documenti da produrre:

- diploma o certificati di studio e lavoro;
- questionario sullo stato di salute ottenibile presso la Cancelleria comunale;
- questionario relativo al casellario giudiziale ottenibile presso la Cancelleria comunale;
- curriculum vitae;
- fotografia formato passaporto.

I candidati già alle dipendenze del Comune dovranno inviare unicamente una lettera di motivazione allegando il questionario sullo stato di salute e il questionario relativo al casellario giudiziale.

Scadenza del concorso

Le offerte d'impiego, corredate dalla documentazione richiesta, in busta chiusa, con la dicitura esterna «Concorso governante CPA» devono pervenire alla Cancelleria comunale di Biasca entro le ore 16:00 di venerdì 12 gennaio 2018.

Biasca, 11 dicembre 2017

Il Municipio

Publicazioni risoluzioni consortili

Il Consiglio consortile del **Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni**, riunitosi in seduta ordinaria mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 18:00 presso la sede dell'IDA di Bioggio ha adottato le seguenti risoluzioni:

1. Verbale della seduta ordinaria del 7 giugno 2017
Approvato. Presenti 19 Delegati (in rappresentanza di 47 voti su 57): 47 voti favorevoli.
2. Messaggio n. 69 preventivi 2018
Il preventivo 2018 che considera un fabbisogno di fr. 9 990 400.– è approvato.
La Delegazione consortile è autorizzata al prelievo presso i Comuni consorziati di account per coprire il fabbisogno d'esercizio nonché al prelievo della tassa sui microinquinanti la quale sarà poi riversata all'Ufficio federale dell'ambiente.
Presenti 22 Delegati (in rappresentanza di 50 voti su 57): 50 voti favorevoli.
3. Messaggio n. 38 (nuovo) concernente la richiesta di un credito di costruzione di fr. 13 980 000.– per il risanamento di condotte consortili situate nei comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino (Lotti 5-6)
Il messaggio è approvato. Presenti 25 Delegati (in rappresentanza di 53 voti su 57): 53 voti favorevoli.
4. Messaggio n. 67 concernente la richiesta di un credito di fr. 1 430 000.– per la sostituzione di una condotta premente in viale Castagnola a Lugano
Il messaggio è approvato. Presenti 26 Delegati (in rappresentanza di 54 voti su 57): 54 voti favorevoli.
5. Messaggio n. 68 concernente la richiesta di un credito di fr. 590 000.– per la sostituzione di una condotta in pressione tra la S01 (Paradiso) e la S02 (Lugano)
Il messaggio è approvato. Presenti 26 Delegati (in rappresentanza di 54 voti su 57): 54 voti favorevoli.

La relativa documentazione è consultabile presso la Segreteria del Consorzio durante gli orari d'ufficio.

Contro le suddette risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale, ai sensi degli art. 36, 37 e 42 LCCom.

Bioggio, 15 dicembre 2017

Il Presidente del Consorzio

Il Consiglio consortile del **Consorzio raccolta rifiuti Nord Bellinzona**, nella seduta del 12 dicembre 2017, presenti 10 diritti di voto su 10, ha così deliberato sui seguenti oggetti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione consuntivo 2016
Il consuntivo 2016, che presenta una quota a carico dei Comuni membri di fr. 182 447.75 è stato approvato all'unanimità.
2. Esame ed approvazione preventivo 2018
Il preventivo 2018, che presenta una quota a carico dei Comuni membri di fr. 188 750.– è stato approvato all'unanimità.
3. Approvazione verbale della seduta
Approvato all'unanimità.

Contro le succitate decisioni, è dato facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Arbedo, 15 dicembre 2017

Il Presidente del Consorzio

Il Presidente della Delegazione consortile del **Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Riviera**, avvisa che il Consiglio consortile del CDABR, riunitosi in seduta costitutiva lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 18:00, nella sala riunioni presso l'IDA in via delle Pezze 2 a Giubiasco, alla presenza di 96/100 dei rappresentanti comunali, sotto la presidenza del signor Mauro Suà, ha così deliberato:

1. Ha nominato l'ufficio presidenziale: Mauro Suà Presidente, Franco Engeli vicepresidente.
2. Ha approvato il preventivo 2018 CDABR - messaggio n. 13.
3. Ha nominato la Delegazione consortile composta dai signori Mario Bazzani, Sergio Bruschi, Marzio Lombardi, Walter Tesolat e Nicola Zorzi.

Contro le risoluzioni citate, ai Municipi dei Comuni consorziati, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale.

La presente pubblicazione è esposta agli albi dei Comuni consorziati e pubblicata sul Foglio ufficiale a partire da venerdì 15 dicembre 2017.

Giubiasco, 14 dicembre 2017

Il Presidente del Consorzio

Il Consiglio consortile del **Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli**, nella sua seduta del 13 dicembre 2017, alla presenza di 14 rappresentanti comunali su 19, pari a 689 voti sui 1000 formanti il legislativo consortile, ha adottato le seguenti risoluzioni:

1. Approvato il verbale della seduta del 26 aprile 2017.
2. Approvato il Messaggio n. 3/2017 della Delegazione consortile e concesso un credito di fr. 600 000.– per l'acquisto di due nuovi autocarri di raccolta dei rifiuti, completi di benna e apparecchiatura elettronica per la pesatura dei rifiuti e di un nuovo furgone di servizio.
3. Approvato il Preventivo 2018, che prospetta alla gestione corrente costi per fr. 2 522 500.–, entrate correnti per fr. 341 440.–, entrate della tassa sul sacco per fr. 1 326 060.– e un fabbisogno da prelevare presso i Comuni consorziati di fr. 855 000.–.
Preso atto del preventivo degli investimenti che prevede un saldo a pareggio di fr. 600 000.–.

Contro le presenti risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale, ai sensi degli artt. 36, 40 e 42 LCCom.

Biasca, 13 dicembre 2017

Il Presidente del Consorzio

6 Atti diversi

Campus universitario SUPSI a Mendrisio Concorsi per opere pubbliche per la costruzione del Campus universitario SUPSI a Mendrisio

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) mette a pubblico concorso le seguenti opere:

- LCPubb - M017 – Installazioni MCR
- CIAP - M025 – Impianto rivelazione incendio
- LCPubb - M026 – Impianto videosorveglianza
- LCPubb - M027 – Impianto sonorizzazione e evacuazione

ai sensi dell'art. 8 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e dell'art. 12 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 e del relativo Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 e successive norme integrative.

Tutte le indicazioni e le informazioni relative i concorsi possono essere visionate sul portale: www.simap.ch.

Manno, 13 dicembre 2017

Concorso opere da pittore

La Casa Anziani dei Comuni di Leventina, Fondazione Elena Celio di Giornico, così autorizzata dalle competenti autorità, mette a pubblico concorso le opere da pittore per la Nuova Casa per Anziani dei Comuni di Leventina a Giornico.

1. Committente
Casa Anziani dei Comuni di Leventina, Fondazione Elena Celio
6745 Giornico, tel. / fax 091 864 16 65
2. Oggetto della gara d'appalto
Il concorso ha per oggetto l'esecuzione delle opere da pittore per la nuova Casa per Anziani dei Comuni di Leventina a Giornico.

Quantità principali:

- | | |
|---|-------------|
| – trattamento anti polvere idro-oleo repellente per pareti interne in calcestruzzo faccia a vista | ca. 7000 mq |
| – trattamento anti polvere idro-oleo repellente per soffitti interni in calcestruzzo faccia a vista | ca. 1900 mq |
| – dispersione opaca per pareti interne | ca. 3000 mq |
| – dispersione opaca per soffitti interni | ca. 900 mq |
| – verniciatura di componenti metalliche | ca. 60 mq |

3. Tipo di procedura / Criteri d'idoneità

Il concorso è soggetto alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà aggiudicato nell'ambito di una procedura libera.

Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi sede e/o domicilio in Svizzera; per la sede e/o domicilio in Svizzera fa stato l'iscrizione della ditta al Registro di commercio. La medesima condizione vale anche per il subappalto.

Sono abilitate a concorrere le ditte che rispettano il CCL nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura valevole in Cantone Ticino. In caso di Consorzio entrambe le ditte devono rispettare il CCL di categoria.

Sono abilitate a concorrere le ditte che negli ultimi 5 anni hanno realizzato una o più costruzioni nel settore edilizia pubblica e privata, di ogni genere, per un importo minimo inerente alle opere da pittore (interne) pari a fr. 50 000.- (IVA incl.). Sono ammesse unicamente le referenze dei lavori eseguiti in Svizzera. Dev'essere presentata almeno 1 referenza, per opere da pittore (interne) relativa alla realizzazione di edifici pubblici.

4. Criteri d'aggiudicazione

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

1) prezzo	50%
2) attendibilità globale del prezzo	25%
3) referenze	17%
4) formazione apprendisti	5%
5) perfezionamento professionale	3%

5. Termini indicativi di esecuzione dei lavori

Inizio lavori: primavera 2018.

6. Consorzio

È ammesso il consorzio fra al massimo 2 imprenditori.

7. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

8. Informazioni

Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste in forma scritta, tramite fax o e-mail a: Studio d'architettura Gabriele e Fabio Milesi SA, via Ginnasio 4, 6982 Agno, fax 091 605 43 25, e-mail: info@studiomilesi.ch entro il venerdì 19 gennaio 2018.

Domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. Sarà data risposta per iscritto a tutti i partecipanti.

9. Termine e modalità d'iscrizione alla gara

Per ragioni organizzative, le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi entro il giovedì 21 dicembre 2017, per lettera raccomandata, e-mail o fax, presso: Studio d'architettura Gabriele e Fabio Milesi SA, via Ginnasio 4, 6982 Agno, fax 091 605 43 25, e-mail: info@studiomilesi.ch.

10. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara

I documenti di gara verranno spediti ai concorrenti, gratuitamente, giovedì 21 dicembre 2017.

11. L'iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un'offerta al pagamento di fr. 100.– (IVA esente) per spese di riproduzione e di spedizione degli atti d'appalto.
12. Sopralluogo tecnico obbligatorio
Non è previsto alcun sopralluogo tecnico obbligatorio.
13. Termine e modalità d'inoltro delle offerte
Le offerte, debitamente firmate e correlate da tutti gli atti richiesti, dovranno pervenire alla Direzione della Casa Anziani Santa Croce, 6760 Faido, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in oggetto, entro le ore 14:00 del giorno martedì 30 gennaio 2018 (non fa stato il timbro postale) e saranno aperte in seduta pubblica subito dopo la scadenza.
14. Delibere
Le delibere sono subordinate alla crescita in giudicato di ogni procedura correlata.
15. Termine e modalità di ricorso
Contro il bando e documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti di concorso.
Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

Giornico, 15 dicembre 2017

La Fondazione

Concorso per prestazioni di servizio – Mandato da direzione lavori occorrente alla realizzazione della nuova Casa anziani di Caslano

La Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi, apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per prestazione di servizio – Mandato da direzione lavori occorrente alla realizzazione della nuova Casa anziani di Caslano

Termini per il concorso

1. Committente
Casa anziani Malcantonese, Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi
6980 Castelrotto.
2. Consulente indipendente
Avvocato Lisa Ferrario Petrini
Studio legale e notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara
via F. Pelli 2, 6900 Lugano, tel. 091 921 22 21, fax 091 921 13 13
e-mail: lisa.ferrario-petrini@respini-legal.ch.
3. Oggetto del concorso
Mandato da direzione lavori dalla fase 51 alla fase 53 secondo SIA 102
Volumetria secondo SIA 413 ca. mc 24 206.
4. Procedura
La gara è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e relativo Regolamento RLCPubb/CIAP con le successive norme integrative e la commessa sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura libera.

5. Criteri d' idoneità degli offerenti

Al presente concorso sottoposto alla LCPubb possono partecipare unicamente architetti rispettivamente Studi d' architettura, aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

Sono abilitati a concorrere gli architetti o rispettivamente Studi di architettura avente domicilio civile o professionale in Svizzera, in possesso del titolo REG, categoria A o B (REG A o B, gruppo professionale architettura) nel settore dell'architettura o titolo di studio equipollente che ottemperano i criteri d' idoneità prescritti dall' art. 34 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP. Con la firma dell' offerta, i concorrenti s' impegnano inoltre a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell' invio dell' offerta nel Cantone Ticino e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall' art. 39 del RLCPubb/CIAP. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a compiere i relativi controlli.

Inoltre gli offerenti dovranno adempiere i seguenti criteri di idoneità:

Criterio 1

Gli architetti, rispettivamente gli Studi d' architettura, devono presentare due referenze secondo i seguenti criteri: mandati di direzione lavori per opere pubbliche o private, realizzate o in corso di realizzazione (fase SIA 4.52 in corso) con peculiarità tecniche analoghe, con volume d' investimento globale di almeno fr. 4 000 000.– IVA inclusa, eseguiti negli ultimi 10 anni e di cui un mandato con l' applicazione della LCPubb o del CIAP. Offerte con referenze ritenute non idonee verranno di conseguenza escluse.

Criterio 2

Gli architetti, rispettivamente Studi d' architettura devono avere un fatturato medio degli ultimi 3 anni superiore a fr. 1 000 000.– annuo IVA inclusa.

I concorrenti che non rispettano i criteri d' idoneità stabiliti saranno esclusi dalla gara.

6. Aggiudicazione

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d' aggiudicazione:

01 economicità - prezzo	40%
02 qualità dell' offerente	32%
03 attendibilità del prezzo	20%
04 formazione apprendisti	5%
05 perfezionamento professionale	3%

7. Modifiche e modulo d' offerta.

Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e modulo d' offerta come pure sconti e/o ribassi non richiesti.

Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto.

8. Sopralluogo

Non è previsto il sopralluogo tecnico.

9. Consorzio

Non è ammesso il consorzio.

10. Cessione del mandato a terzi
Non è ammessa la cessione del mandato a terzi.
11. Inizio delle prestazioni
Marzo 2018.
12. Iscrizione e atti del concorso
 - 1.1) Gli architetti/studi d'architettura interessati sono invitati ad annunciarsi in forma scritta allo Studio Palladino architetti, via Loreto 1, 6805 Mezzovico, e-mail: info@palladino.ch, fax 091 946 46 08.
 - 1.2) I documenti di gara sono a disposizione dei concorrenti gratuitamente a partire dal 15 dicembre 2017 sul sito www.oscam.ch nell'area Casa anziani, sotto la sezione «Attualità/Progetto Caslano».
 - 1.3) L'iscrizione al concorso vincola gli studi che non presentano un'offerta al pagamento di fr. 100.– per le spese amministrative.
13. Informazioni tecniche e formali
Tutte le domande di chiarimento tecnico possono essere richieste allo Studio Palladino architetti fax 091 946 46 08 o e-mail: info@palladino.ch per ragioni organizzative sarà data risposta unicamente alle domande pervenute entro il termine del 7 gennaio 2018.
Le risposte alle domande di chiarimento che diverranno parte integrante del bando di concorso, verranno pubblicate sul sito www.oscam.ch e inviate per posta elettronica a partire dal 22 gennaio 2018.
Le informazioni formali possono essere richieste durante il periodo della pubblicazione al consulente indipendente.
14. Termine di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa e con la dicitura esterna «Concorso direzione lavori casa anziani Caslano» dovranno pervenire allo Studio legale e notarile indicato al punto 2, entro le ore 14:00 del 9 febbraio 2018 (N.B. non fa stato il timbro postale).
15. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso lo Studio legale e notarile subito dopo la scadenza del concorso.
16. Ricorso contro gli atti d'appalto
Contro il bando di concorso e gli atti d'appalto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione.
Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

Castelrotto, 15 dicembre 2017

La Direzione

Concorso prestazioni di servizio – Mandato da architetto e direzione lavori

La Fondazione Piccola casa della divina provvidenza, apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per prestazione di servizio – Mandato architetto e direzione lavori occorrente alla ristrutturazione della nuova casa di riposo «Cottolengo» di Gordevio.

Termini per il concorso

1. **Committente**
Fondazione Piccola casa della divina provvidenza
Casa di riposo «Cottolengo», 6672 Gordevio.
2. **Consulente indipendente**
Avvocato Lisa Ferrario Petrini
Studio legale e notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara
via F. Pelli 2, 6900 Lugano, tel. 091 921 22 21, fax 091 921 13 13
e-mail: lisa.ferrario-petrini@respini-legal.ch.
3. **Oggetto del concorso**
Mandato da architetto e direzione lavori dalla fase 41 alla fase 53 secondo SIA 102
– volumetria secondo SIA 413 CDTS ca. mc 1 149
– progetto generale ca. mc 30 432
4. **Procedura**
La gara è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e relativo regolamento RLCPubb/CIAP con le successive norme integrative e la commessa sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura libera.
5. **Criteri d'idoneità degli offerenti**
Al presente concorso sottoposto alla LCPubb possono partecipare unicamente architetti rispettivamente Studi d'architettura, aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

Sono abilitati a concorrere gli architetti o rispettivamente Studi di architettura avente domicilio civile o professionale in Svizzera, in possesso del titolo REG, categoria A o B (REG A o B, gruppo professionale architettura) nel settore dell'architettura o titolo di studio equipollente che ottemperano i criteri d'idoneità prescritti dall'art. 34 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP. Con la firma dell'offerta, i concorrenti s'impegnano inoltre a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'invio dell'offerta nel Canton Ticino e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall'art. 39 del RLCPubb/CIAP. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a compiere i relativi controlli.

Inoltre gli offerenti dovranno adempiere i seguenti criteri di idoneità:

Criterio 1

Gli architetti, rispettivamente gli Studi d'architettura, devono presentare due referenze secondo i seguenti criteri: mandati di progettazione e direzione lavori per opere pubbliche, realizzate o in corso di realizzazione (fase SIA 4.52 in corso), con volume d'investimento globale di almeno fr. 10 000 000.– IVA inclusa, eseguiti negli ultimi 10 anni e di cui un mandato con l'applicazione della LCPubb o del CIAP. Offerte con referenze ritenute non idonee verranno di conseguenza escluse.

Criterio 2

Gli architetti, rispettivamente Studi d'architettura devono avere un fatturato medio degli ultimi 3 anni superiore a fr. 500 000.– annuo IVA inclusa.

I concorrenti che non rispettano i criteri d'idoneità stabiliti saranno esclusi dalla gara.

6. Aggiudicazione

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

01	Qualità dell'offerente	34%
02	Economicità-prezzo	34%
03	Attendibilità del prezzo	24%
04	Formazione apprendisti	5%
05	Perfezionamento professionale	3%

7. Modifiche e modulo d'offerta.

Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e modulo d'offerta come pure sconti e/o ribassi non richiesti.
Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto.

8. Sopralluogo

Non è previsto il sopralluogo tecnico.

9. Consorzio

Non è ammesso il consorzio.

10. Cessione del mandate a terzi

Non è ammessa la cessione del mandato a terzi.

11. Inizio delle prestazioni

Marzo 2018.

12. Iscrizione e atti del concorso

- 1.1. Gli architetti/studi d'architettura interessati sono invitati ad annunciarsi in forma scritta allo Studio legale e notarile indicato al punto 2 specificando il concorso in oggetto.
- 1.2. I documenti di gara verranno trasmessi per mail gratuitamente dallo Studio legale a partire dal 15 dicembre 2017.
- 1.3. L'iscrizione al concorso vincola gli studi che non presentano un'offerta al pagamento di fr. 100.- per le spese amministrative.

13. Informazioni tecniche e formali

Tutte le domande di chiarimento tecnico possono essere richieste per iscritto e inviate all'indirizzo e-mail dell'avvocato: per ragioni organizzative sarà data risposta unicamente alle domande pervenute entro il termine del 7 gennaio 2018.

Le risposte alle domande di chiarimento che diverranno parte integrante del bando di concorso, verranno inviate dall'avvocato per posta elettronica e per posta ordinaria a partire dal 22 gennaio 2018.

Le informazioni formali possono essere richieste durante il periodo della pubblicazione del concorso all'avvocato.

14. Termine di consegna delle offerte

Le offerte in busta chiusa e con la dicitura esterna «Concorso architetto e direzione lavori casa di riposo «Cottolengo» di Gordevio» dovranno pervenire allo Studio dell'avvocato, entro le ore 15:00 del 9 febbraio 2018 (N.B. non fa stato il timbro postale).

15. Apertura delle offerte

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso lo Studio legale e notarile subito dopo la scadenza del concorso.

16. Ricorso contro gli atti d'appalto

Contro il bando di concorso e gli atti d'appalto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione.

Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

Gordevio, 15 dicembre 2017

La Direzione

Concorso fornitura carburante diesel 2018 - 2019; rettifica

Il concorso indetto dalla **Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi FART SA** per la fornitura di carburante diesel, pubblicato sul Foglio ufficiale 99/2017 di martedì 12 dicembre 2017 a pagina 10892 - 10893 viene rettificato come segue:

Appel d'offres (résumé)

...

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV: 09134100 - Carburant diesel.

...

Locarno, 15 dicembre 2017

FART SA

Vendita all'asta di gioielli, orologi ed argenteria

Istituto Prestiti su Pegno, via Besso 86, Casella postale 755, 6903 Lugano
tel. 091 961 65 00, fax 091 961 65 09

www.istitutoprestitisupegno.com - istitutoprestitisupegno@bluemail.ch

Il nostro Istituto su delega del Dipartimento delle Istituzioni Divisione della Giustizia, effettua con la totale osservanza del regolamento esposto in sala e letto prima dell'inizio, una vendita all'asta di gioielli, orologi ed argenteria provenienti da pegni scaduti, non ritirati, né rinnovati.

Saranno posti in vendita:

anelli con brillanti, pr. smeraldi, pr. rubini, pr. zaffiri; bracciali con brillanti, collane e collier, orecchini, spille, ciondoli, tutto in oro 18 Kr.

Ampia scelta di anelli solitari di varie carature, anelli eternity, bracciali tennis, orecchini punto luce.

Collezione di ciondoli firmati Cartier, bracciale Cartier modello Love. Orecchini pendenti firmati Bvlgari.

Gioielli firmati: Cartier, Bvlgari, Broggiani, Bucherer, Fope, Damiani, Gübelin, Piaget, Tiffany & Co.

Orologi firmati: Rolex (Air-King, GMT Master II, Milgauss, Sea-Dweller, Submariner «Fat Four»), Audemars Piguet, Baume & Mercier, Bucherer, Bvlgari, Certina, Girard-Perregaux, Longines, Omega, Piaget, Raymond Weil, Seiko, Ulysse Nardin, Universal Genève, Vacheron Constantin.

Orologi da tasca in argento e oro anche da collezione. Accendini Cartier e Dupont.

Argenteria: ampia scelta di argenti di antica e moderna manifattura, samovar in argento 925‰ firmato Mappin & Webb, servizio da tè e caffè in argento 800‰,

candelabri, vassoi, tankard, cestino in argento 800‰ lavorato interamente a filigrana.

Collezione statuette in porcellana. Statue in bronzo e dipinti olio su tela con cornici in legno dorato.

Tutti i lotti in vendita con i relativi prezzi base e le condizioni d'asta saranno esposti al pubblico:

lunedì 18 e martedì 19 dicembre 2017, ore 10:00-19:00.

La vendita all'asta avrà luogo:

mercoledì 20 dicembre 2017, ore 09:30-12:30 e dalle ore 13:30 in poi.

Esposizione e vendita avranno luogo in Lugano, presso la sede dell'Istituto, via Besso 86, Palazzetto di cristallo - Centro 5Vie.

È possibile effettuare offerte scritte durante l'esposizione.

Il nostro catalogo, con i relativi prezzi base d'asta e tutte le fotografie degli oggetti, è online www.istitutoprestitisupegno.com.

La partecipazione all'asta comporta l'accettazione del regolamento in ogni sua parte ed in particolare gli articoli n. 08 e 09.

Lugano, 15 dicembre 2017

Istituto Prestiti su Pegno

Riduzione del capitale azionario (società anonima) e diffida ai creditori

3-3

(art. 733 CO)

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti della **CFMV SA**, con sede a Locarno, ha deliberato in data 27 novembre 2017 all'unanimità la riduzione del capitale azionario della società da nominali fr. 150 000.– a fr. 100 000.–, mediante annullamento di 50 azioni al portatore di nominali fr. 1000.–.

I creditori della società sono informati che entro 2 mesi dalla terza pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino della delibera assembleare relativa alla riduzione del capitale azionario, potranno produrre i loro crediti ed esigere di essere soddisfatti o garantiti.

Ogni richiesta in tal senso dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di 2 mesi dalla terza pubblicazione al notaio avv. Chiara Bianchetti, Piazza Grande 3, Casella postale 723, 6600 Locarno.

Locarno, 30 novembre 2017

avv. Chiara Bianchetti

Avviso di smarrimento

2-2

La Banca dello Stato del Cantone Ticino notifica lo smarrimento dei libretti di risparmio n. 1377334R001C (1377334/019.001.001 - 3009657/COG) e n. 1377334R003C (1377334/019.003.001 - 3009360/PPG).

Si diffida il detentore a volerlo presentare alla Banca entro il termine di sei mesi dalla presente pubblicazione sul Foglio ufficiale. In caso di mancata presentazione, il libretto verrà annullato.

Bellinzona, 5 dicembre 2017

La Direzione

7 Iscrizioni nel Registro di commercio

Publicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - Registro principale

I titolari di ditte o i loro eredi e gli organi delle persone giuridiche (società anonime, a garanzia limitata, cooperative, associazioni, ecc.) sono diffidati a richiedere immediatamente l'iscrizione di ogni modificazione dei fatti iscritti a registro di commercio e segnatamente la cessazione del commercio o la sua assunzione da parte di altra persona oppure lo scioglimento e la radiazione di società in nome collettivo o in accomandita e di persone giuridiche (vedi art. 937-38 C.O.). Il mancato ossequio a questi obblighi comporta la procedura d'ufficio ed una ammenda da fr. 10.- a fr. 500.- contro i contravventori (art. 943 C.O.).

Registro di commercio del Cantone Ticino

Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 4 dicembre 2017

Mutazioni

GIALDI VINI SA, in Mendrisio, CHE-106.977.098, società anonima (n. FUSC 176 del 12.09.2014, Pubbl. 1712381). Persone dimissionarie e firme cancellate: Reviconiti SA, in Bellinzona, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: Fideconto Revisioni SA (CHE-101.596.286), in Bellinzona, ufficio di revisione.
Registro giornaliero n. 18318 del 29.11.2017 / CHE-106.977.098 / 03907833

GICAM (Gruppo Internazionale Chirurghi Amici della Mano), in Lugano, CHE-464.571.632, associazione (n. FUSC 100 del 26.05.2016, Pubbl. 2853473). Nuove persone iscritte o modifiche: Cadeo, Cesare, cittadino italiano, in Milano (I), membro, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente]; Lanzetta, Paolo, cittadino italiano, in Monticello Brianza (I), membro, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente]; Lepri, Gianmarco, da Bellinzona, in Ascona, membro, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente]; Lucchina, Stefano, cittadino italiano, in Gordola, membro, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente]; Mazzoni, Flavio, cittadino italiano, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero n. 18319 del 29.11.2017 / CHE-464.571.632 / 03907835

GICLAN SA, in Lugano, CHE-102.305.818, società anonima. Nuovo recapito: presso Besfid SA, Via Pioda 5, 6901 Lugano.

Registro giornaliero n. 18320 del 29.11.2017 / CHE-102.305.818 / 03907837

Ginsana SA, in Bioggio, CHE-103.274.646, società anonima (n. FUSC 171 del 05.09.2017, Pubbl. 3733887). Persone dimissionarie e firme cancellate: Genovesi, Dott. Michele, cittadino italiano, in Biogno (Lugano), membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Calderan, Massimo, da Wallisellen, in Zürich, membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero n. 18321 del 29.11.2017 / CHE-103.274.646 / 03907839

Gioachino Cadei & Co., in Lugano, CHE-106.631.493, società in nome collettivo. Nuovo recapito: Via Lambertenghi 9 a, 6900 Lugano.

Registro giornaliero n. 18322 del 29.11.2017 / CHE-106.631.493 / 03907841

Innovative Platform AG, in Lugano, CHE-376.267.301, società anonima (n. FUSC 51 del 14.03.2016, Pubbl. 2721643). Nuova ragione sociale: **Innovative Platform AG in liquidazione**. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 27.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Chiarito, Angela, cittadina italiana, in Canobbio, liquidatrice, con firma individuale [finora: amministratrice unica, con firma individuale].

Registro giornaliero n. 18323 del 29.11.2017 / CHE-376.267.301 / 03907843

Jenny e Sara Sagl, in Bellinzona, CHE-289.970.906, società a garanzia limitata (n. FUSC 68 del 06.04.2017, Pubbl. 3451635). Nuova ragione sociale: **Jenny e Sara Sagl in liquidazione**. Nuovo recapito: presso Jenny Sarina, Via Pian Lorenzo 18c, 6500 Bellinzona. La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 27.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Migliavacca, Sara, cittadina italiana, in Giubiasco, socia, liquidatrice, con firma individuale, con 10 quote da CHF 1'000.00 [finora: socia e gerente, con firma individuale]; Sarina, Jenny, da Bellinzona, in Bellinzona, socia, senza diritto di firma, con 10 quote da CHF 1'000.00 [finora: da Sant'Antonio, in Giubiasco, socia e presidente della gerenza, con firma individuale].
Registro giornaliero n. 18324 del 29.11.2017 / CHE-289.970.906 / 03907845

LYCON SA, in Cadenazzo, CHE-109.596.120, società anonima (n. FUSC 232 del 30.11.2009, Pubbl. 5367344). Persone dimissionarie e firme cancellate: Pennacchi Bogana, Morena, da Buseno e Cadenazzo, in Sta. Maria in Calanca (Santa Maria in Calanca), membro del consiglio, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Heim, Jurg, da Jenaz, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale.
Registro giornaliero n. 18325 del 29.11.2017 / CHE-109.596.120 / 03907847

LZBstudio Sagl, in Lugano, CHE-161.636.417, società a garanzia limitata (n. FUSC 65 del 07.04.2015, Pubbl. 2081791). Statuti modificati: 27.11.2017. Nuova sede: **Vacallo**. Nuovo recapito: Via Fornasette 10, 6833 Vacallo. Nuove persone iscritte o modifiche: Zanolari Bottelli, Lucilla, da Brusio, in Vacallo, socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00 [finora: in Lugano]; Zanolari, Marzia, da Brusio, in Vacallo, con procura individuale, [finora: in Lugano].
Registro giornaliero n. 18326 del 29.11.2017 / CHE-161.636.417 / 03907849

MV DESIGN SA, in Chiasso, CHE-388.300.715, società anonima (n. FUSC 113 del 14.06.2017, Pubbl. 3579641). Persone dimissionarie e firme cancellate: Biolcati, Lorenzo, da Blenio, in Arzo (Mendrisio), presidente, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Andena, Luca, cittadino italiano, in Vico Morcote, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro, con firma collettiva a due].
Registro giornaliero n. 18327 del 29.11.2017 / CHE-388.300.715 / 03907851

Natty SA, in Lugano, CHE-103.341.886, società anonima. Nuovo recapito: presso Bessfid SA, Via Pioda 5, 6901 Lugano.
Registro giornaliero n. 18328 del 29.11.2017 / CHE-103.341.886 / 03907853

P & P INTERNATIONAL SA, in Collina d'Oro, CHE-199.776.096, società anonima (n. FUSC 189 del 29.09.2017, Pubbl. 3781247). Nuova ragione sociale: **P & P INTERNATIONAL SA in liquidazione**. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 28.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Wehner, Ursula Johanna, da Cham, in Montagnola (Collina d'Oro), liquidatrice, con firma individuale [finora: amministratrice unica, con firma individuale].
Registro giornaliero n. 18329 del 29.11.2017 / CHE-199.776.096 / 03907855

PAVIMAN Piastrelle Sagl, in Gravesano, CHE-164.054.105, società a garanzia limitata (n. FUSC 97 del 19.05.2017, Pubbl. 3533501). Statuti modificati: 28.11.2017. Nuova sede: **Cureglia**. Nuovo recapito: Via Bolino 34, 6944 Cureglia.
Registro giornaliero n. 18330 del 29.11.2017 / CHE-164.054.105 / 03907857

Prowork International Swiss Sagl, in Vezia, CHE-437.099.992, società a garanzia limitata (n. FUSC 237 del 07.12.2015, Pubbl. 2523533). Statuti modificati: 27.11.2017. Nuova sede: **Lamone**. Nuovo recapito: Via Industria 3, Ingresso A, 6814 Lamone. Nuove persone iscritte o modifiche: Proverbio, Davide, cittadino italiano, in Cerro Maggiore (I), socio, senza diritto di firma, con 8 quote da CHF 1'000.00 [finora: in Leignano (I)].
Registro giornaliero n. 18331 del 29.11.2017 / CHE-437.099.992 / 03907859

Red Icon SA, in Chiasso, CHE-245.577.834, società anonima (n. FUSC 100 del 26.05.2014, Pubbl. 1522211). Statuti modificati: 27.11.2017. Nuova sede: **Stabio**. Nuovo recapito: Via Ligornetto 15b, 6855 Stabio. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni

della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante avviso personale. Persone dimissionarie e firme cancellate: Valtulini, Mario, da Mendrisio, in Chiasso, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Arcudi, Sonia, da Mendrisio, in Ligornetto (Mendrisio), amministratrice unica, con firma individuale. Registro giornaliero n. 18333 del 29.11.2017 / CHE-245.577.834 / 03907863

R.E.I. Engineering (Suisse) Sagl, finora in Grono, CHE-455.442.415, società a garanzia limitata (n. FUSC 122 del 27.06.2014, Pubbl. 1577741). Statuti modificati: 06.11.2017. Nuova sede: **Ascona**. Nuovo recapito: presso Icofin SA, Viale B. Papio 8, 6612 Ascona. Registro giornaliero n. 18332 del 29.11.2017 / CHE-455.442.415 / 03907861

Remor SA, in Minusio, CHE-101.998.785, società anonima (n. FUSC 209 del 28.10.1998). Statuti modificati: 15.11.2017. Nuova sede: **Locarno**. Nuovo recapito: Via Campagna, 6595 Riazzino. Altri indirizzi: Casella postale 157, 6595 Riazzino. Nuovi conferimenti in natura e assunzioni di beni: [Le disposizioni statutarie relative ai conferimenti in natura e all'assunzione di beni sono abrogate] [radiati: La società intende acquistare la part. n. 1505 RFD Minusio di mq. 1022 per il prezzo di CHF 1'000'000.-]. Con dichiarazione del 15.11.2017 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone dimissionarie e firme cancellate: Reviconti SA, in Bellinzona, ufficio di revisione. Registro giornaliero n. 18334 del 29.11.2017 / CHE-101.998.785 / 03907865

Roberti Foc SA, in Bodio, CHE-106.882.227, società anonima (n. FUSC 114 del 14.06.2012, Pubbl. 6718270). Persone dimissionarie e firme cancellate: Reviconti SA, in Bellinzona, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: Fideconto Revisioni SA (CHE-101.596.286), in Bellinzona, ufficio di revisione. Registro giornaliero n. 18335 del 29.11.2017 / CHE-106.882.227 / 03907867

ROENGO SAGL, in Manno, CHE-309.820.548, società a garanzia limitata (n. FUSC 55 del 18.03.2016, Pubbl. 2732499). Statuti modificati: 27.11.2017. Nuova ragione sociale: **Avantgarde Marketing Solutions SAGL**. Nuovo scopo: Lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di strategie di marketing, in particolare digital e social media marketing, nonché la consulenza in ambito di marketing strategico; l'attività di grafica pubblicitaria, la creazione di siti internet, la realizzazione di servizi fotografici. La società può inoltre svolgere ogni altra attività connessa con lo scopo sociale e partecipare ad altre ditte con scopo simile. Registro giornaliero n. 18336 del 29.11.2017 / CHE-309.820.548 / 03907869

SCIP Interconsulting & Partners SA, in Lugano, CHE-260.846.970, società anonima (n. FUSC 47 del 10.03.2015, Pubbl. 2033283). Persone dimissionarie e firme cancellate: Nussbaumer, Frank, da Erlenbach (ZH), in Agno, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Bassi, Ornella, da Dinhard, in Taverne (Torricezza-Taverne), amministratrice unica, con firma individuale. Registro giornaliero n. 18337 del 29.11.2017 / CHE-260.846.970 / 03907871

SIRIO TECHNOLOGIES SA, in Lugano, CHE-114.379.551, società anonima (n. FUSC 144 del 27.07.2017, Pubbl. 3669771). Persone dimissionarie e firme cancellate: Hristova, Verguinia, cittadina italiana, in Lugano, membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Rossi, Fabio Provino, da Brusino Arsizio, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due. Registro giornaliero n. 18338 del 29.11.2017 / CHE-114.379.551 / 03907873

Studio Brogгинi SA, in Lugano, CHE-114.649.408, società anonima (n. FUSC 252 del 30.12.2008, Pubbl. 4808010). Nuove persone iscritte o modifiche: Brogгинi, Dott. Andrea, da Losone, in Savosa, presidente, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale]; Bullard Brogгинi, Jennifer, da Losone, in 20132 Purcellville (US), membro, con firma collettiva a due [finora: in Savosa, presidente del consiglio, con firma individuale]; Beroggi, Enrico, da Lugano, in Lamone, direttore, con firma collettiva a due. Registro giornaliero n. 18339 del 29.11.2017 / CHE-114.649.408 / 03907875

Studio Gabriele Cavadini SA, in Morbio Inferiore, CHE-340.814.602, società anonima (n. FUSC 172 dell'8.09.2014, Pubbl. 1703399). Statuti modificati: 22.11.2017. 27.11.2017.

Registro giornaliero n. 18340 del 29.11.2017 / CHE-340.814.602 / 03907877

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero n. 17'957 del 22.11.2017, pubblicato sul FUSC n. 230 del 27.11.2017. **SWISS MONTAGGI E TRASLOCCHI DI CICERI G., in Novazzano**, CHE-314.951.535, ditta individuale (n. FUSC 230 del 27.11.2017, Pubbl. 3894039). Nuovo recapito: presso Reccsim di Silvia Mantegazza, Via Pietro Bernasconi 6/A, 6883 Novazzano.

Registro giornaliero n. 18342 del 29.11.2017 / CHE-314.951.535 / 03907881

SWISSGIPS Sagl, in Lugano, CHE-181.584.077, società a garanzia limitata (n. FUSC 88 dell'8.05.2014, Pubbl. 1490795). Statuti modificati: 28.11.2017. Nuovo scopo: La società svolgerà l'attività di General Contractor. Potrà inoltre assumere mandati di direzione lavori, consulenze, perizie e sopralluoghi come pure stesura di preventivi in materia di interventi di manutenzione e ristrutturazione di interni. L'assunzione di interessenze o partecipazioni in qualunque impresa nonché lo svolgimento di ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.

Registro giornaliero n. 18341 del 29.11.2017 / CHE-181.584.077 / 03907879

Tramed Holding SA, in Bellinzona, CHE-103.248.933, società anonima (n. FUSC 239 del 10.12.2001). Persone dimissionarie e firme cancellate: Reviconti SA, paese di origine sconosciuto, in Bellinzona, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: Fideconto Revisioni SA (CHE-101.596.286), in Bellinzona, ufficio di revisione.

Registro giornaliero n. 18343 del 29.11.2017 / CHE-103.248.933 / 03907883

Two Lions Cigars SA, in Lugano, CHE-110.595.452, società anonima (n. FUSC 69 del 09.04.2014, Pubbl. 1444611). Persone dimissionarie e firme cancellate: Mennella, Daniele, da Lugano, in Vezia, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Vezzolo, Elisabetta, cittadina italiana, in Lugano, amministratrice unica, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18345 del 29.11.2017 / CHE-110.595.452 / 03907885

Vincasa Holding SA, in Mendrisio, CHE-100.603.854, società anonima (n. FUSC 180 del 18.09.2014, Pubbl. 1721965). Persone dimissionarie e firme cancellate: Reviconti SA, in Bellinzona, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: Fideconto Revisioni SA (CHE-101.596.286), in Bellinzona, ufficio di revisione.

Registro giornaliero n. 18346 del 29.11.2017 / CHE-100.603.854 / 03907887

XPharma Invest SA, in Lugano, CHE-382.973.815, società anonima (n. FUSC 197 dell'11.10.2017, Pubbl. 3803767). Persone dimissionarie e firme cancellate: Alberti, Massimo, cittadino italiano, in Airolo, membro, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Santoro, Francesco, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18347 del 29.11.2017 / CHE-382.973.815 / 03907889

2 K Tools & Machines SA, in Lugano, CHE-112.977.327, società anonima (n. FUSC 128 del 05.07.2017, Pubbl. 3625119). Persone dimissionarie e firme cancellate: Hristova, Verguinia, cittadina italiana, in Lugano, membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Rossi, Fabio Provino, da Brusino Arsizio, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero n. 18302 del 29.11.2017 / CHE-112.977.327 / 03907801

Cancellazioni

Acacea SA, in Lugano, CHE-103.148.800, società anonima (n. FUSC 202 del 18.10.2017, Pubbl. 3817581). La società è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 155 cpv. 3 ORC, avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.

Registro giornaliero n. 18348 del 29.11.2017 / CHE-103.148.800 / 03907891

DiTiCons Sagl in liquidazione, in Lugano, CHE-430.332.207, società a garanzia limitata (n. FUSC 153 del 10.08.2017, Pubbl. 3690061). Questa ragione sociale è cancellata avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.
Registro giornaliero n. 18350 del 29.11.2017 / CHE-430.332.207 / 03907895

Dolmen Sagl, in Coldrerio, CHE-114.931.690, società a garanzia limitata (n. FUSC 219 del 10.11.2017, Pubbl. 3862753). La società è cancellata d'ufficio conformemente all'art. 155 cpv. 3 ORC, avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.
Registro giornaliero n. 18351 del 29.11.2017 / CHE-114.931.690 / 03907897

Impresa di pittura Alberto Capitano, in Mendrisio, CHE-108.652.201, ditta individuale (n. FUSC 70 del 14.04.2009, Pubbl. 4969842). La ditta è cancellata per cessazione di attività.
Registro giornaliero n. 18352 del 29.11.2017 / CHE-108.652.201 / 03907899

Registro di commercio del Cantone Ticino

Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 5 dicembre 2017

Nuove iscrizioni

AS Enterprise SA, in Bioggio, CHE-294.411.699, Via Cademario 5, 6934 Bioggio, società anonima (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 27.11.2017. Scopo: La consulenza ed il commercio di prodotti informatici, di telecomunicazione ed elettronici. La società potrà pure svolgere attività editoriali e di formazione. L'acquisto, la vendita, la detenzione e l'amministrazione di partecipazioni. La società potrà costituire filiali e/o succursali in Svizzera e all'estero. La società potrà acquistare e detenere beni immobili in Svizzera e all'estero. Capitale azionario: CHF 100'000.00. Capitale azionario liberato: CHF 50'000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera o per e-mail. Per dichiarazione del 27.11.2017 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Sergio, Andrea, cittadino italiano, in Bioggio, amministratore unico, con firma individuale.
Registro giornaliero n. 18353 del 30.11.2017 / CHE-294.411.699 / 03911415

Caronte Funeral Sagl, in Bellinzona, CHE-485.022.590, Via Camoghé 2, 6512 Giubiasco, società anonima (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 29.11.2017. Scopo: La gestione di una piattaforma online per il commercio professionale di oggetti e servizi di ogni tipo. L'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di prodotti. La partecipazione e/o la fondazione di altre imprese similari in Svizzera e all'estero al fine di sviluppare progetti nel settore del commercio online e degli acquisti professionali in settori specifici. Capitale azionario: CHF 100'000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100'000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata o e-mail. Per dichiarazione del 29.11.2017 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Rozner, Stefano, da Bellinzona, in Giubiasco (Bellinzona), presidente, con firma individuale; Luzzi, Disma, da Quinto, in Quinto, membro, senza diritto di firma; Rossi, Giancarlo Stefano Giorgio, da Ponte Capriasca, in Bellinzona, membro, senza diritto di firma.
Registro giornaliero n. 18354 del 30.11.2017 / CHE-485.022.590 / 03911417

Easycar Autocasioni Sagl, in Stabio, CHE-171.648.184, Via Gaggiolo 29, 6855 Stabio, società a garanzia limitata (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 24.11.2017. Scopo: L'acquisto, la vendita e la riparazione di automobili e motoveicoli di ogni marca nuovi e d'occasione, l'esecuzione di lavori di carrozzeria così come il commercio di pezzi di ricambio, accessori e prodotti per autoveicoli. Inoltre la società ha per scopo il noleggio di veicoli di ogni genere, il servizio taxi e scuolabus nonché la consulenza alla vendita, assicurativa e per la concessione di leasing e finanziamenti. La società potrà

inoltre acquistare, detenere e cedere partecipazioni in società aventi scopo sociale affine, assumere rappresentanze e compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale. Capitale sociale: CHF 20'000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 24.11.2017 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Fieni, Angelo Lucio, da Coldrerio, in Coldrerio, socio e gerente, con firma individuale, con 10 quote da CHF 1'000.00; Fiduciaria Lago Sagl (CHE-104.509.378), in Riva San Vitale, socia, con 10 quote da CHF 1'000.00.

Registro giornaliero n. 18355 del 30.11.2017 / CHE-171.648.184 / 03911419

Isotta Engineering SA, in Chiasso, CHE-272.098.588, Via Livio 12, 6830 Chiasso, società anonima (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 26.10.2017. Scopo: La progettazione, produzione, commercio di motori, parti di motori, componenti di alluminio e/o qualsiasi altro materiale per il settore dei macchinari a motore e veicoli per terra, aria e acqua e per qualsiasi altro settore che preveda la lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi nonché l'attività di progettazione ed engineering. La progettazione, produzione e/o commercio di veicoli o parti di veicoli per terra, aria e acqua, l'acquisizione della titolarità di brevetti e/o di design e/o di marchi nonché l'acquisizione e/o concessione di licenze aventi per oggetto brevetti e/o design e/o marchi che possano risultare utili in relazione all'oggetto come sopra indicato. Per il miglior conseguimento di questi scopi la società potrà effettuare tutte le operazioni immobiliari commerciali che saranno ritenute direttamente o indirettamente utili o necessarie in osservanza della regolamentazione LAFE. La società potrà partecipare ed aderire ad enti, società, associazioni ed organismi i cui scopi e le cui finalità sono compatibili con quelli previsti dai presenti patti sociali sia in Svizzera che all'estero. La società può costituire filiali e/o succursali sia in Svizzera che all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero. Capitale azionario: CHF 500'000.00. Capitale azionario liberato: CHF 500'000.00. Azioni: 500 azioni al portatore da CHF 1'000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con dichiarazione del 26.10.2017 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Doninelli, Stefano, da Breggia, in Castel San Pietro, amministratore unico, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18356 del 30.11.2017 / CHE-272.098.588 / 03911421

TM Tommaso Manfreda Sagl, in Vezia, CHE-324.104.270, Via San Gottardo 21, 6943 Vezia, società a garanzia limitata (Nuova iscrizione). Data dello statuto: 27.11.2017. Scopo: La gestione di un salone da parrucchiere per uomo e donna, l'esecuzione di trattamenti di bellezza nonché il commercio e la rappresentanza di prodotti e accessori. La società potrà inoltre acquistare, detenere e cedere partecipazioni in società aventi scopo sociale affine, assumere rappresentanze e compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale. Capitale sociale: CHF 20'000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 27.11.2017 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Manfreda, Tommaso, cittadino italiano, in Taverne (Torricella-Taverne), socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.

Registro giornaliero n. 18357 del 30.11.2017 / CHE-324.104.270 / 03911423

Mutazioni

A & L Ristorazione Sagl in liquidazione, in Castel San Pietro, CHE-163.907.834, società a garanzia limitata. Secondo gli interessati la liquidazione è terminata, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali.

Registro giornaliero n. 18358 del 30.11.2017 / CHE-163.907.834 / 03911425

ALLX SUISSE Sagl in liquidazione, in Lugano, CHE-185.718.218, società a garanzia limitata (n. FUSC 239 dell'8.12.2016, Pubbl. 3210571). Persone dimissionarie e

firme cancellate: Scalavino, Gabriele, cittadino italiano, in Viganello (Lugano), gerente, con firma collettiva a due con il presidente; Severgnini, Emanuele Giuseppe, cittadino italiano, in Lugano, gerente, con firma collettiva a due con il presidente.,
Registro giornaliero n. 18359 del 30.11.2017 / CHE-185.718.218 / 03911427

Andermann Group Sagl, finora in St. Moritz, CHE-295.260.730, società a garanzia limitata (n. FUSC 189 del 29.09.2016, Pubbl. 3080431). Statuti modificati: 27.11.2017. Nuova sede: **Lugano**. Nuovo recapito: Via Tesserete 53, 6900 Lugano.
Registro giornaliero n. 18360 del 30.11.2017 / CHE-295.260.730 / 03911429

Arsala Sagl, in Chiasso, CHE-107.431.146, società a garanzia limitata (n. FUSC 207 del 26.10.2015, Pubbl. 2445089). Persone dimissionarie e firme cancellate: Arcioni, Giovanni, da Breggia, in Sagno (Breggia), socio e gerente, con firma individuale, con una quota di CHF 20'000.00. Nuove persone iscritte o modifiche: Delvincenzo, Andrea, da Breggia, in Mendrisio, socio e gerente, direttore, con firma individuale, con firma individuale, con una quota di CHF 20'000.00 [finora: direttore, con firma individuale].
Registro giornaliero n. 18361 del 30.11.2017 / CHE-107.431.146 / 03911431

Biohydrogen SA in liquidazione, in Lugano, CHE-112.460.521, società anonima (n. FUSC 200 del 16.10.2017, Pubbl. 3811821). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 26.10.2017. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente pubblicazione non verrà inoltrata un'opposizione motivata contro la radiazione.
Registro giornaliero n. 18362 del 30.11.2017 / CHE-112.460.521 / 03911433

BMG Project SA, in Balerna, CHE-476.629.818, società anonima (n. FUSC 201 del 17.10.2016, Pubbl. 3111447). Statuti modificati: 28.11.2017. Nuova sede: **Lugano**. Nuovo recapito: Via P. Lucchini 4, 6900 Lugano.
Registro giornaliero n. 18363 del 30.11.2017 / CHE-476.629.818 / 03911435

BVM CH SAGL, in Lugano, CHE-115.689.942, società a garanzia limitata (n. FUSC 98 del 25.05.2010, Pubbl. 5645262). Persone dimissionarie e firme cancellate: Bandiera, Franca, cittadina italiana, in Bologna (I), presidente della gerenza, con firma individuale., Nuove persone iscritte o modifiche: Facchini, Anna-Rosa, cittadina italiana, in Bologna (I), presidente, con firma individuale.
Registro giornaliero n. 18364 del 30.11.2017 / CHE-115.689.942 / 03911437

CA Indosuez (Switzerland) SA, succursale di Lugano, in Lugano, CHE-402.125.117, succursale svizzera (n. FUSC 163 del 24.08.2017, Pubbl. 3713419). Sede principale a: Ginevra. Persone dimissionarie e firme cancellate: Albietz, Sylvie, cittadina francese, in Gex (FR), con procura collettiva a due solo per la succursale. Nuove persone iscritte o modifiche: Milone, Guido, da Lugano, in Lugano, con firma collettiva a due solo per la succursale [finora: cittadino italiano].
Registro giornaliero n. 18365 del 30.11.2017 / CHE-402.125.117 / 03911439

CAPITAL OPPORTUNITIES SA, in Lugano, CHE-113.324.346, società anonima (n. FUSC 58 del 23.03.2016, Pubbl. 2741097). Nuova ragione sociale: **CAPITAL OPPORTUNITIES SA in liquidazione**. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 29.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Buzzoni, Alessandro, da Collina d'Oro, in Gentilino (Collina d'Oro), liquidatore, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale].
Registro giornaliero n. 18366 del 30.11.2017 / CHE-113.324.346 / 03911441

CASASERVICIO GmbH, in Lugano, CHE-100.504.643, società a garanzia limitata (n. FUSC 33 del 16.02.2017, Pubbl. 3353099). Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. Persone dimissionarie e firme cancellate: Lieberherr, Alfred, da Ebnat-Kappel, in Aldesago (Lugano), gerente, con firma individuale.
Registro giornaliero n. 18367 del 30.11.2017 / CHE-100.504.643 / 03911443

ChPharma Sagl, in Lugano, CHE-288.367.995, società a garanzia limitata (n. FUSC 158 del 17.08.2016, Pubbl. 3008043). Statuti modificati: 28.11.2017. Nuova sede: **Tor-**

ricella-Taverne. Nuovo recapito: Via Carvina 4, 6807 Taverne. Nuovo scopo: La progettazione, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la commercializzazione e la rappresentanza di articoli, prodotti e attrezzature di tutti i tipi per il settore medico-sanitario e dell'assistenza domiciliare, inclusi i prodotti naturali; la consulenza nell'ambito della proprietà intellettuale, della registrazione e dell'acquisto di prodotti farmaceutici; l'assunzione di mandati di agenzia con e senza deposito; l'organizzazione di eventi, l'assunzione di mandati di promozione e marketing e la gestione di progetti di comunicazione dell'immagine nel settore della sanità, della farmaceutica e del benessere. La società può acquistare, vendere e detenere proprietà intellettuale, immobili e partecipazioni ad altre società.

Registro giornaliero n. 18368 del 30.11.2017 / CHE-288.367.995 / 03911445

Color Agency SA, in Cadempino, CHE-102.847.143, società anonima (n. FUSC 180 del 16.09.2016, Pubbl. 3059303). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Grono con la nuova ragione sociale COLOR AGENCY SA.

Registro giornaliero n. 18423 del 30.11.2017 / CHE-102.847.143 / 03911555

Comint Trading Sagl, in Lugano, CHE-230.029.558, società a garanzia limitata (n. FUSC 102 del 30.05.2016, Pubbl. 2858775). Persone dimissionarie e firme cancellate: Nussbaumer, Frank Otto, da Erlenbach (ZH), in Agno, gerente, con firma individuale.. Nuove persone iscritte o modifiche: Bassi, Ornella, da Dinhard, in Taverne (Torricella-Taverne), gerente, con firma individuale..

Registro giornaliero n. 18369 del 30.11.2017 / CHE-230.029.558 / 03911447

Cryptolab SA, finora in Grono, CHE-437.543.722, società anonima (n. FUSC 213 del 02.11.2017, Pubbl. 3846799). Statuti modificati: 28.11.2017. Nuova sede: **Chiasso.** Nuovo recapito: Via Giuseppe Motta 10, 6830 Chiasso. Nuovo scopo: La società opererà nel settore Fintech. La società sarà attiva nel settore della consulenza di cryptovalute, crypto asset e blockchain. La consulenza finanziaria e negli investimenti (prevalentemente cryptovalute e crypto asset). Può acquisire, possedere e vendere partecipazioni ad altre società e costituire succursali. La società potrà sviluppare, commercializzare e distribuire programmi informatici, siti web, applicazioni in genere nel settore Fintech e Blockchain. La creazione e la gestione di punti di vendita per cryptovalute e merce di ogni genere relativi allo scopo sociale. La fornitura di servizi di pubblicità, di marketing e di networking. La società potrà inoltre registrare, acquistare, cedere e detenere marchi d'impresa e di servizi, nonché concedere, acquistare e cedere licenze d'uso. La partecipazione sotto qualsiasi forma in altre aziende similari, l'assunzione e la concessione di rappresentanze commerciali. La società potrà intraprendere per il raggiungimento degli scopi sociali qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale e industriale senza limitazione nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese, aventi scopo analoghi ed affini o connessi al proprio e comunque compiere qualunque operazione utile al raggiungimento dello scopo sociale. Nuove persone iscritte o modifiche: Ferrara, Natale Massimiliano, cittadino italiano, in Grono, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale].

Registro giornaliero n. 18370 del 30.11.2017 / CHE-437.543.722 / 03911449

Darwin Airline SA, in Lugano, CHE-110.176.084, società anonima (n. FUSC 230 del 27.11.2017, Pubbl. 3893947). Con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 29.11.2017, alla società è stata concessa una moratoria provvisoria a scopo di concordato di 3 mesi a far tempo dal 29.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Turati, Guido, da Coldrerio, in Genestrerio (Mendrisio), commissario.

Registro giornaliero n. 18371 del 30.11.2017 / CHE-110.176.084 / 03911451

DELIQUIDS SA, in Chiasso, CHE-236.408.032, società anonima (n. FUSC 77 del 23.04.2015, Pubbl. 2114679). Persone dimissionarie e firme cancellate: Martino, Gianluca, cittadino italiano, in Morbio Inferiore, amministratore unico, con firma individuale.

le. Nuove persone iscritte o modifiche: Ditto, Deborah, cittadina italiana, in Bissonne, amministratrice unica, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18372 del 30.11.2017 / CHE-236.408.032 / 03911453

DOMUS SUISSE SA, in Chiasso, CHE-217.718.673, società anonima (n. FUSC 95 del 21.05.2013, Pubbl. 7193732). Persone dimissionarie e firme cancellate: Molteni, Sergio, cittadino italiano, in Chiasso, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Camandolo, Andrea, cittadino italiano, in Pregassona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18373 del 30.11.2017 / CHE-217.718.673 / 03911455

DRATU SA, in Lugano, CHE-167.994.393, società anonima (n. FUSC 32 del 16.02.2016, Pubbl. 2669637). Nuova ragione sociale: **DRATU SA in liquidazione**. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 29.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Robbiani, Andrea, da Novazzano, in Ponte Capriasca, liquidatore, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale].

Registro giornaliero n. 18374 del 30.11.2017 / CHE-167.994.393 / 03911457

DSTUDIOS SAGL in liquidazione, in Manno, CHE-423.263.038, società a garanzia limitata (n. FUSC 209 del 27.10.2017, Pubbl. 3835973). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 26.10.2017. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente pubblicazione non verrà inoltrata un'opposizione motivata contro la radiazione.

Registro giornaliero n. 18375 del 30.11.2017 / CHE-423.263.038 / 03911459

Easy 9 Sagl, in Lugano, CHE-162.409.947, società a garanzia limitata (n. FUSC 148 del 03.08.2016, Pubbl. 2985803). Persone dimissionarie e firme cancellate: Nussbaumer, Frank Otto, da Erlenbach (ZH), in Agno, gerente, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Bassi, Ornella, da Dinhard, in Taverne (Torricella-Taverne), gerente, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18376 del 30.11.2017 / CHE-162.409.947 / 03911461

EFA Excellent Food & Accessories SA, in Lugano, CHE-403.232.187, società anonima (n. FUSC 57 del 22.03.2017, Pubbl. 3419013). Persone dimissionarie e firme cancellate: Carnovali, Fabrizio, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma individuale; Ghoul-Ferretti, Patrizia Eveline, da Bedigliora, in Massagno, membro, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Simonelli, Cesare Augusto, cittadino italiano, in Riva San Vitale, membro, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18377 del 30.11.2017 / CHE-403.232.187 / 03911463

Effretil SA, in Gravesano, CHE-286.448.631, società anonima (n. FUSC 140 del 23.07.2015, Pubbl. 2285069). Persone dimissionarie e firme cancellate: Ducoli, Daniele, da Manno, in Bedano, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Bläsi, Markus, da Zuchwil, in Brione sopra Minusio, amministratore unico, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18378 del 30.11.2017 / CHE-286.448.631 / 03911465

EIDOO Sagl, in Chiasso, CHE-370.900.525, società a garanzia limitata (n. FUSC 187 del 27.09.2017, Pubbl. 3775805). Nuove persone iscritte o modifiche: POSEIDON GROUP AG (CHE-181.247.415), in Zug, socia, con 20 quote da CHF 1'000.00; Ferrara, Natale Massimiliano, cittadino italiano, in Grono, gerente, con firma individuale [finora: socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00].

Registro giornaliero n. 18379 del 30.11.2017 / CHE-370.900.525 / 03911467

Fondazione Amici di Qinghai, in Minusio, CHE-113.998.792, fondazione (n. FUSC 31 del 16.02.2015, Pubbl. 1991553). Persone dimissionarie e firme cancellate: Studio Fiduciario Cristiano Botta (CH-514.1.011.715-2), in Lugano, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: studiobotta SA (CHE-412.972.403), in Lugano, ufficio di revisione.

Registro giornaliero n. 18380 del 30.11.2017 / CHE-113.998.792 / 03911469

Fondazione Collegio Papio, in Ascona, CHE-110.386.664, fondazione (n. FUSC 230 del 27.11.2013, Pubbl. 1203559). Persone dimissionarie e firme cancellate: Duca, Adriano, da Onsernone, in Ascona, membro, con firma collettiva a due con il presidente; Allidi, Rachele, da Ascona, in Ascona, membro, senza diritto di firma; Ascoaudit SA, paese di origine sconosciuto, in Ascona, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modificate: Crivelli, Claudio, da Novazzano, in Ascona, membro, con firma collettiva a due [finora: membro, senza diritto di firma]; Foletti, don Patrizio, da Massagno, in Ascona, membro e rettore, con firma collettiva a due [finora: membro rettore, con firma collettiva a due con il presidente o il segretario]; Allidi-Cavalleri, Alma, da Lugano, in Ascona, membro, senza diritto di firma; Balestra, Maurizio, da Gambarogno, in Massagno, membro, senza diritto di firma; Beltrami, Gianfrancesco, da Cevio, in Ascona, vice-presidente, senza diritto di firma [finora: membro, senza diritto di firma]; Duca, Paolo, da Onsernone, in Ascona, membro, senza diritto di firma; Hubert, Philipp, da Losone, in Losone, membro, senza diritto di firma; Pandiscia, Marianne Ursula, da Minusio, in Ascona, membro, senza diritto di firma; Zucconi, Igor, da Ronco sopra Ascona, in Ascona, membro, senza diritto di firma; Ufficio fiduciario Willy Cocconi (CHE-104.963.375), in Ascona, ufficio di revisione; Degliesposti, Ivan, da Vacallo, in Sorenngo, segretario fuori dal consiglio di fondazione, con firma collettiva a due [finora: segretario fuori dal consiglio di fondazione, con firma collettiva a due con il presidente o con il rettore].

Registro giornaliero n. 18381 del 30.11.2017 / CHE-110.386.664 / 03911471

Fondazione per la ricerca e la cura dei linfomi nel Ticino, in Bellinzona, CHE-110.407.651, fondazione (n. FUSC 143 del 26.07.2017, Pubbl. 3667359). Persone dimissionarie e firme cancellate: Mathis, Nicola, da Küblis, in Arosa, membro, con firma collettiva a due con il presidente. Nuove persone iscritte o modificate: Foiada, Sandro, da Gambarogno, in Contone (Gambarogno), membro, con firma collettiva a due con il presidente.

Registro giornaliero n. 18382 del 30.11.2017 / CHE-110.407.651 / 03911473

Fondo di previdenza per il personale della Società Cooperativa fra produttori e consumatori Migros Ticino, in Sant'Antonino, CHE-110.381.856, fondazione (n. FUSC 17 del 25.01.2017, Pubbl. 3305345). Persone dimissionarie e firme cancellate: Mitreva Treuhand und Revision AG, paese di origine sconosciuto, in Zürichhorn (Zürich), ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modificate: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, ufficio di revisione.

Registro giornaliero n. 18383 del 30.11.2017 / CHE-110.381.856 / 03911475

Fondo di previdenza sociale per il personale della Bermi Watch SA, in Morbio Inferiore, CHE-109.764.535, fondazione (n. FUSC 129 dell'8.07.2015, Pubbl. 2257005). Nuova autorità di vigilanza: [Nuovo numero IDI] Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532), in Muralto. [radiati: Consiglio di Fondazione: 3 a 5 membri]. La fondazione è dichiarata soppressa in applicazione delle disposizioni dell'art. 88, cpv. 1, CC con risoluzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532) in Muralto del 02.12.2016, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consenso dell'autorità fiscale cantonale.

Registro giornaliero n. 18384 del 30.11.2017 / CHE-109.764.535 / 03911477

GA Acconciature Sagl, in Bellinzona, CHE-386.856.692, società a garanzia limitata (n. FUSC 174 dell'8.09.2017, Pubbl. 3742105). Persone dimissionarie e firme cancellate: Gerardo, Carmine, cittadino italiano, in Cugnasco (Cugnasco-Gerra), socio e gerente, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00. Nuove persone iscritte o modificate: Gerardo, Antonietta, da Gordola, in Cugnasco (Cugnasco-Gerra), socia e gerente, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00.

Registro giornaliero n. 18385 del 30.11.2017 / CHE-386.856.692 / 03911479

Ge.Co Investments AG, in Lugano, CHE-115.734.519, società anonima (n. FUSC 101 del 27.05.2014, Pubbl. 1524411). Nuova ragione sociale: **Ge.Co Investments AG in liquidazione**. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del

29.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Volpi, Giuseppe, da Mendrisio, in Massagno, liquidatore, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale].

Registro giornaliero n. 18386 del 30.11.2017 / CHE-115.734.519 / 03911481

GENESYS ENGINEERING Sagl, in Lugano, CHE-206.820.161, società a garanzia limitata (n. FUSC 33 del 16.02.2017, Pubbl. 3353115). Persone dimissionarie e firme cancellate: Nussbaumer, Frank Otto, da Erlenbach (ZH), in Agno, gerente, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Bassi, Ornella, da Dinhard, in Taverne (Toricella-Taverne), gerente, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18387 del 30.11.2017 / CHE-206.820.161 / 03911483

Gesfina SA, in Lugano, CHE-108.576.221, società anonima (n. FUSC 158 del 16.08.2012, Pubbl. 6812700). Nuove persone iscritte o modifiche: Ancarola, Domenico, da Melide, in Comano, membro, con firma individuale; Cattaneo, Maurizio, da Balerna, in Genestrerio (Mendrisio), membro, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18388 del 30.11.2017 / CHE-108.576.221 / 03911485

Ginoil Sagl, in Lugano, CHE-180.839.990, società a garanzia limitata (n. FUSC 139 del 20.07.2017, Pubbl. 3657163). Statuti modificati: 29.11.2017. Nuova sede: **Chiasso**. Nuovo recapito: Corso San Gottardo 100, 6830 Chiasso. Nuovo scopo: Gestione di una stazione di servizio e di un ufficio cambi, nonché commercio di coloniali, articoli e merci di ogni genere. La società può partecipare a società aventi scopo analogo nonché costituire filiali e succursali in Svizzera e all'estero. Persone dimissionarie e firme cancellate: Biaggi, Stefano, da Lugano, in Mendrisio, presidente della gerenza, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18389 del 30.11.2017 / CHE-180.839.990 / 03911487

GTS RAIL SAGL, in Lugano, CHE-462.693.075, società a garanzia limitata (n. FUSC 246 del 19.12.2011, Pubbl. 6464850). Nuova ragione sociale: **GTS RAIL SAGL in liquidazione**. La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 29.11.2002. Persone dimissionarie e firme cancellate: Muciaccia, Alessio Michele, cittadino italiano, in Bari (I), presidente della gerenza, con firma individuale; Valenzano, Antonio, cittadino italiano, in Bari (I), gerente, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Scialanga, Andrea, da Lugano, in Breganzona (Lugano), liquidatore, con firma individuale, [finora: cittadino italiano, in Gentilino (Collina d'Oro), gerente, con firma individuale].

Registro giornaliero n. 18390 del 30.11.2017 / CHE-462.693.075 / 03911489

Immobiliare Real Estate Lugano SA, in Lugano, CHE-113.025.926, società anonima (n. FUSC 106 del 05.06.2015, Pubbl. 2191149). Persone dimissionarie e firme cancellate: Nussbaumer, Frank Otto, da Erlenbach (ZH), in Agno, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Di Comite, Mario, cittadino italiano, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale.

Registro giornaliero n. 18391 del 30.11.2017 / CHE-113.025.926 / 03911491

Immogest Suisse SA in liquidazione, in Lugano, CHE-214.670.455, società anonima (n. FUSC 186 del 26.09.2017, Pubbl. 3772963). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 26.10.2017. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente pubblicazione non verrà inoltrata un'opposizione motivata contro la radiazione.

Registro giornaliero n. 18392 del 30.11.2017 / CHE-214.670.455 / 03911493

Indeopenergy Sagl, in Chiasso, CHE-360.812.842, società a garanzia limitata (n. FUSC 149 del 06.08.2013, Pubbl. 1015423). Nuove persone iscritte o modifiche: Brusa, Alessandro, cittadino italiano, in Morbio Inferiore, gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00 [finora: in Besazio (Mendrisio)].

Registro giornaliero n. 18393 del 30.11.2017 / CHE-360.812.842 / 03911495

InvEstimate SA, in Lugano, CHE-393.555.669, società anonima (n. FUSC 217 del 1'8.11.2017, Pubbl. 3857451). Statuti modificati: 29.11.2017. Nuove azioni: 100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto. Nuove persone iscritte o modifiche: Maranesi, Franco Alessandro, da Sorengo, in Sorengo, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale]; Trippel, Ralph Daniel, da Chur, in Comano, membro, con firma individuale. Registro giornaliero n. 18394 del 30.11.2017 / CHE-393.555.669 / 03911497

KG Solutions SA, in Paradiso, CHE-113.500.873, società anonima (n. FUSC 34 del 19.02.2013, Pubbl. 7070532). Nuova ragione sociale: **KG Solutions SA in liquidazione**. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 22.11.2017. Nuove persone iscritte o modifiche: Della Chiesa, Meinrado, da Lugano, in Carabbia (Lugano), liquidatore, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale]. Registro giornaliero n. 18395 del 30.11.2017 / CHE-113.500.873 / 03911499

Klasta SA in liquidazione, in Lugano, CHE-170.809.734, società anonima (n. FUSC 145 del 28.07.2017, Pubbl. 3671977). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 27.10.2017. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente pubblicazione non verrà inoltrata un'opposizione motivata contro la radiazione. Registro giornaliero n. 18396 del 30.11.2017 / CHE-170.809.734 / 03911501

Leechelp Sagl, in Lugano, CHE-335.566.456, società a garanzia limitata (n. FUSC 210 del 30.10.2017, Pubbl. 3838863). Persone dimissionarie e firme cancellate: Pedrolì, Mauro Antonio, da Mendrisio, in Lugano, socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00. Nuove persone iscritte o modifiche: Pedrolì, Valentina, cittadina romena, in Lugano, socia e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00. Registro giornaliero n. 18397 del 30.11.2017 / CHE-335.566.456 / 03911503

Lifta SA, in Mendrisio, CHE-106.877.344, società anonima (n. FUSC 208 del 28.10.2014, Pubbl. 1791359). Persone dimissionarie e firme cancellate: Udo Schiller Consulting, in Lugano, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: Fiduciaria Tanner SA (CHE-101.951.335), in Lugano, ufficio di revisione. Registro giornaliero n. 18398 del 30.11.2017 / CHE-106.877.344 / 03911505

LIMA & LAMONEA Sagl, in Lugano, CHE-240.450.072, società a garanzia limitata (n. FUSC 218 del 09.11.2017, Pubbl. 3860185). Il fallimento pronunciato con decreto del 26.10.2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano è stato annullato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29.11.2017. La situazione è ristabilita come in precedenza. [radiati: Con decreto del 03.11.2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accordato l'effetto sospensivo parziale. Lo scioglimento della società in seguito a fallimento è da considerarsi come non avvenuto e l'iscrizione è ripristinata come in precedenza]. Registro giornaliero n. 18399 del 30.11.2017 / CHE-240.450.072 / 03911507

Makinen Suisse SA, in Lugano, CHE-314.587.671, società anonima (n. FUSC 57 del 22.03.2017, Pubbl. 3419055). Nuove persone iscritte o modifiche: Chiantella, Luigi, cittadino italiano, in Dakar (SN), direttore, con firma individuale. Registro giornaliero n. 18400 del 30.11.2017 / CHE-314.587.671 / 03911509

MARCO EVANGELISTA HAIR DESIGN SAGL in liquidazione, in Paradiso, CHE-115.251.161, società a garanzia limitata (n. FUSC 183 del 21.09.2017, Pubbl. 3765517). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 26.10.2017. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente pubblicazione non verrà inoltrata un'opposizione motivata contro la radiazione. Registro giornaliero n. 18401 del 30.11.2017 / CHE-115.251.161 / 03911511